

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 8 FEBBRAIO 2012

N. 20



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 77

Deliberazione della Giunta Regionale n.2884 del 24/12/2011 avente ad oggetto: “Articolo 52, comma 59, Legge Finanziaria 28 Dicembre 2001, n. 448 Accordo di Programma per la definizione del Piano di Risanamento delle Aree Portuali del Basso Adriatico, fra Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Regione Puglia, ICRAM e A.R.P.A. Puglia. Rimodulazione Accordo” - Rettifica.

Pag. 3513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 78

DD.G.R. nn. 1440/2003, 2645/2010 e D.G.R. n. 2078 del 23/09/2011. Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente. Rimodulazione del Programma e approvazione della Convenzione Regione Puglia - ARPA Puglia per l’attuazione del D.Lgs 194/05 in materia di inquinamento acustico.

Pag. 3514

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 79

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di deg.ne vini DOP ..relativo funzionamento-Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 1 - CACC’E MMITTE LUCERA - ORTA NOVA-ROSSO CERIGNOLA-SAN SEVERO-TAVOGLIERE PUGLIA O TAVOLIERE-DOC DOC.

Pag. 3528

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 80

D.L.gs n.517/99 - Regolamento regionale n. 13/2008 - Designazione componenti di competenza della Regione in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari.

Pag. 3530

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 81

D.L.gs n. 517/99 - Regolamento regionale n. 13/2008 - Designazione componenti di competenza della Regione in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.

Pag. 3532

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 82

Intesa regionale con lo Stato ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 52 quinquies, comma 5, per la realizzazione del metanodotto I^a specie DN300 (Ø 12”) “Larino - Chieuti - Reggente”. Istanza di autorizzazione presentata il 06.05.2011 al Ministero dello Sviluppo Economico dalla Società Gasdotti Italia (SGI)

Pag. 3534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 95

Decreto Legislativo n.159 del 06.09.2011-art. 48 comma 3 lett. c) (Interesse all’acquisizione/utilizzo dei beni confiscati).

Pag. 3537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 96

D.Lgs. 42/04, art. 62 (Esercizio del diritto di prelazione su beni immobili di interesse culturale).

Pag. 3538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 97

Viabilità regionale - Primo Programma di interventi da realizzare sul territorio regionale con le risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs n° 112/98 approvato con DGR n. 528/2007. Proroga termine di aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Pag. 3539

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 gennaio 2012, n. 98

P.O. FESR 2007-2013. Modifica Deliberazione n. 2424 dell’8 novembre 2011. Adeguamento ai sensi del D.P.G.R. n. 1 del 2 gennaio 2012 degli incarichi di Responsabile di Linea di Intervento del P.O. FESR 2007-2013.

Pag. 3541

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 99

MONOPOLI (BA) - L.R. n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un complesso rurale in contr.da San Oronzo. Ditta Sabatelli Oronzo. Delibera di C.C. n. 65 del 23.11.2009.

Pag. 3543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 100

MARTINA FRANCA - L.R. n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di immobile rurale Masseria Maggi, in loc. Caliendo. Ditta Paolo Pavone. Delibera di C.C. n. 62 del 22.09.2005.

Pag. 3545

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 101

GALATINA (LE) - Varianti puntuali al Piano Urbanistico Generale. Attestazione definitiva di compatibilità ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.r. n. 20/2001.

Pag. 3547

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 102

Art. 9 L.R. 3/2010 - Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) - Nomina.

Pag. 3562

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 104

Avvio procedure di revoca provvedimenti DGR n. 2039/2008, 1447/2009, 2299/2010, 28/2010, 1880/2010, 331/2010, 1154/2010.

Pag. 3564

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 105

Porto Cesareo (LE) - PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). L.R. 27/07/2001 n. 20, art. 11 commi 9 e 10. Controllo di compatibilità.

Pag. 3568

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 106

Deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo pugliese in applicazione dell'organizzazione comune del mercato (O.C.M) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione n. 1419 del 26/09/2003.

Pag. 3611

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 107

Circolare n. 1/2012 Criteri-Modalità e Procedimenti Amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre Fotovoltaiche sul territorio regionale.

Pag. 3623

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 108

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di deg.ne vini DOP ..relativo funzionamento-Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 3- Barletta - Gioia del Colle - Gravina - Moscato di Trani - Locorotondo DOC.

Pag. 3630

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 109

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione vini DOP e relativo funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 2 - "Castel del Monte Bombino nero" DOCG - "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" DOCG - "Castel del Monte Rosso Riserva" DOCG - "Castel del Monte" DOC.

Pag. 3632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 110

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione vini DOP e relativo funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 4 - Brindisi DOC - Ostuni DOC

Pag. 3634

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 111

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP/IG - esami organolettici /attività commissioni di degustazione vini DOP e funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 5 - Primitivo Manduria Dolce Naturale DOCG -Primitivo Manduria DOC - Colline Joniche Tarantine DOC - Lizzano DOC - Martina o Martina Franca DOC - Aleatico Puglia.

Pag. 3637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 112

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione vini DOP e relativo funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 6 - Nardò DOC - Alezio DOC - Copertino DOC - Galatina DOC - Leverano DOC - Matino DOC.

Pag. 3639

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 77

Deliberazione della Giunta Regionale n.2884 del 24/12/2011 avente ad oggetto: “Articolo 52, comma 59, Legge Finanziaria 28 Dicembre 2001, n. 448 Accordo di Programma per la definizione del Piano di Risanamento delle Aree Portuali del Basso Adriatico, fra Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Regione Puglia, ICRAM e A.R.P.A. Puglia. Rimodulazione Accordo” - Rettifica.

L'Assessore alla Qualità Ambientale, Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica riferisce:

Con atto n.2884 del 20 Dicembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato la Rimodulazione dell'Accordo di Programma per la definizione del Piano di Risanamento delle Aree Portuali del Basso Adriatico, fra Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Regione Puglia, ICRAM e A.R.P.A. Puglia.

L'Accordo, **allegato A** all'atto di G.R., alla pag. 2 - Tab. 1: Elenco interventi della sezione attuativa e relativa copertura finanziaria riporta, al punto 5 dello schema denominato: *Bonifica dei fondali dagli ordigni individuati nelle aree rientranti nella fase I(porto di Molfetta; Area costiera di Torre Gavetone)*, un refuso riferito al costo relativo all'intervento quantificato in **euro 2.411.260,00**.

Atteso che, occorre rettificare tale errato importo indicando quello corretto pari ad **euro 3.594.040,00**, per dare seguito agli adempimenti consequenziali di competenza del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELLA L. R. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario A.P. e del dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rettificare l'All.A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2884 del 20 Dicembre 2011, limitatamente alla pag. 2-punto 5): *Bonifica dei fondali dagli ordigni individuati nelle aree rientranti nella Fase I(porto di Molfetta; Area costiera di Torre Gavetone)* della Tab. 1. denominata: *Elenco interventi della sezione attuativa e relativa copertura finanziaria* riportando il **costo corretto dell'intervento pari ad euro 3.594.040,00, anziché quello erroneamente riportato pari ad euro 2.411.260,00;**

Di confermare il contenuto dell'Accordo medesimo;

Di confermare il mandato conferito con atto di G.R. 2884/2011 al Responsabile, Dott. Giovanni Campobasso, a sottoscrivere l'Accordo rimodulato;

Di confermare il mandato conferito al Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, con il citato atto di G.R.2884/2011, all'adozione dei conseguenti atti contabili ed amministrativi concernenti la rimodulazione delle attività oggetto dell'Accordo;

Di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ICRAM e all'A.R.P.A. Puglia a cura del Servizio proponente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 78

DD.G.R. nn. 1440/2003, 2645/2010 e D.G.R. n. 2078 del 23/09/2011. Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Rimodulazione del Programma e approvazione della Convenzione Regione Puglia - ARPA Puglia per l'attuazione del D.Lgs 194/05 in materia di inquinamento acustico.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dai Servizi Rischio Industriale ed Ecologia, confermata dai rispettivi Dirigenti, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Con le Deliberazioni nn° 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007;

1641/2007, 1935/2008, 894/2009, 2013/2009, e 2645/2010, la Giunta Regionale ha approvato e aggiornato, ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 17/2000, il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente (PRTA), finanziato con le risorse trasferite dallo stato alla Regione, per gli esercizi finanziari dal 2001 al 2009, per gli aspetti concernenti la materia "ambiente".

Il Programma delle azioni programmate e finanziate per la tutela dell'ambiente risulta articolato nei seguenti dieci Assi:

Asse 1: Normative regionali in materia di tutela ambientale

Asse 2: Aree naturali protette, natura e biodiversità

Asse 3: Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza

Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere

Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati

Asse 6: Sviluppo dell'attività di monitoraggio e controllo ambientale

Asse 7: Definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento dell'operatività

regionale in materia di tutela delle acque

Asse 8: Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive

Asse 9: Adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della formazione in campo ambientale

Asse 10: Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali

Con la richiamata Deliberazione n°2645, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, incaricato il Dirigente del Servizio Ecologia di curare l'attuazione del suddetto programma, previa verifica di accertamento delle entrate, ed ha confermato l'autorizzazione ai Dirigenti dei Servizi Ciclo Rifiuti ed Attività Estrattive di curare l'attuazione di alcune linee di intervento, in quanto di competenza degli stessi.

Con successiva Deliberazione n°2078 in data 23.09.2011, al fine di garantire piena autonomia gestionale e finanziaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal richiamato Programma Regionale per la Tutela Ambientale (di seguito PRTA), che contempla alcuni Assi e Linee di Intervento rientranti nelle competenze del neo istituito Servizio Rischio Industriale, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente del Servizio Rischio Industriale a curare l'attuazione del suddetto Programma, limitatamente ai seguenti Assi e Linee di Intervento: Asse 1 - linea a, Asse 6 - linee i ed l, Asse 9 - linea d, e per le risorse economiche rispettivamente attribuite.

Il Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con L.r. 39 del

30.12.2011, afferisce all'U.P.B. 9.6.1 del Servizio Ecologia il cap. 611067, relativo all'attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente sopra riportato.

VISTI:

- la Legge 26 ottobre 1995, n°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Legge Regionale 12 febbraio 2002, n° 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- il D.Lgs 19 agosto 2005, n°194 " Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", che definisce le competenze e le procedure per:
 - a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
 - b) l'elaborazione e l'adozione di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
 - c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti, ponendo in capo alle Regioni una serie di adempimenti operativi cadenzati in predefiniti periodi temporali.
- la Deliberazione n°1009/2007 con la quale la Giunta Regionale ha individuato nell'ARPA Puglia l'Autorità Competente allo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs n°194/2005

RILEVATO CHE:

il PRTA, alla Linea di intervento d) dell'Asse 9, prevede anche l'attuazione delle attività di cui al D.Lgs. 194/05 in materia di rumore ambientale, ivi comprese quelle finalizzate alla redazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, con una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 325.000,00

RAPPRESENTATA:

la necessità e l'urgenza di porre in essere, di concerto con ARPA, quale Autorità Competente ex D.G.R. n. 1009/2007, tutte le azioni necessarie ad

assicurare l'attuazione degli adempimenti operativi cadenzati in predefiniti periodi temporali, posti in capo alla Regione dal D.Lgs n°194/2005, anche in considerazione delle criticità inerenti alla carenza di personale incardinato nel Servizio Rischio Industriale, manifestate con nota prot. n°1196 dell'11.10.2011.

VISTA:

la nota prot. n°57052 del 17.11.2011, con la quale ARPA Puglia, a riscontro della nota prot. 1516 in data 07.11.2011 del Servizio Rischio Industriale, ha formalizzato la disponibilità a supportare la Regione Puglia negli adempimenti di cui innanzi ed ha trasmesso il crono-programma delle attività, nel quale vengono specificate

temporalmente ed economicamente le attività necessarie per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 (mappatura acustica e mappe acustiche strategiche) e dall'art. 4 (piani di azione) di cui al D.Lgs. 194/05, individuando anche le risorse, umane, strumentali ed esterne, necessarie allo svolgimento delle attività.

La proposta di crono-programma di ARPA Puglia, condivisa dal Servizio Rischio Industriale prevede, nello specifico la realizzazione delle seguenti attività:

- a) Mappa acustica strategica comune di Bari (agglomerato con più di 250.000 abitanti);
- b) Piano d'azione agglomerato comune di Bari;
- c) Mappe acustiche strategiche agglomerati con più di 100.000 abitanti (Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Andria-Barletta);
- d) Piani d'azione agglomerati con più di 100.000 abitanti;
- e) Mappature acustiche in carico alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture - Competenze della Regione.

RILEVATA la necessità e l'urgenza di porre in essere le azioni finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs n°194/2005 in materia di rumore ambientale, anche al fine di evitare le sanzioni previste dall'art. 11 del richiamato D.Lgs n°194/2005 e le eventuali procedure di infrazione da parte della Comunità Europea.

Il costo complessivo dell'iniziativa, quantificato in complessivi euro 535.000,00, può trovare coper-

tura finanziaria sulle risorse assegnate al PRTA, in parte a valere sull'Asse 9 linea d) (*Attuazione delle attività di mappatura acustica previste dal D.Lgs 194/05*), altra parte sull'Asse 1 linea a) (*le cui Azioni sono volte comunque anche al contenimento ed alla riduzione dell'inquinamento acustico*).

Alla luce di quanto esposto, si propone di:

- rimodulare il PRTA, mediante la riduzione della dotazione economica dell'Asse 1 linea a) di euro 210.000,00 (che da euro 6.748.459,00 viene rideterminata in euro 6.538.459,00) e conseguente incremento di pari importo della dotazione economica dell'Asse 9 linea d), che da euro 325.000,00 viene rideterminata in euro 535.000,00;
- approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e ARPA Puglia, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante, avente durata 3 anni e 6 mesi.

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 535.000,00 a carico del Bilancio regionale es. finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità del capitolo 611067 - res. stanziamento 2007, iscritto all'U.P.B. 9.6.1. del Servizio Ecologia, giusta autorizzazione al Dirigente del Servizio Rischio Industriale ad operare, di cui alla D.G.R. n°2078 del 23.09.2011.

Con successivo atto, il Dirigente del Servizio Rischio Industriale provvederà all'impegno della predetta spesa, entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 comma. 4 lett. a) e K) della L.R. 7/1997.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e la conseguente proposta;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale e dal Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e della necessità di incrementare la dotazione economica dell'Asse 9 linea d), per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 194/05 in materia di rumore ambientale;
- di approvare la rimodulazione del Programma regionale di Tutela Ambientale, mediante la riduzione della dotazione economica dell'Asse 1 linea a) di euro 210.000,00 (che da euro 6.748.459,00 viene rideterminata in euro 6.538.459,00) e conseguente incremento di pari importo della dotazione economica dell'Asse 9 linea d), che da euro 325.000,00 viene determinata in euro 535.000,00;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e ARPA Puglia, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante, per la realizzazione delle azioni volte all'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 194/05 in materia di rumore ambientale, ivi comprese quelle finalizzate alla redazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, come da Programma Regionale di Tutela Ambientale - Asse 9 linea d);
- Di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento, pari ad una spesa complessiva di euro 535.000,00, graverà sull'U.P.B. 9.6.1 Cap. 611067 - res. stanziamento 2007;
- di delegare l'ing. Giuseppe TEDESCHI alla sottoscrizione della convenzione in parola;
- di disporre che il Dirigente del Servizio Protezione Civile provvederà con proprio atto, entro il corrente esercizio finanziario, all'impegno

della predetta spesa ed a tutti i provvedimenti connessi alla gestione della convenzione con ARPA Puglia;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, ad ARPA Puglia - Direzione Generale Bari;

- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell'art.6 della LR 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

SCHEMA DI CONVENZIONE**TRA**

la Regione Puglia, di seguito denominata "Regione", con sede e domicilio fiscale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31, Codice Fiscale 80017210727 agli effetti del presente atto rappresentata da, in forza della D.G.R. n° _____ del __/__/2012 di approvazione della presente convenzione

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale qui di seguito denominata ARPA PUGLIA, Direzione Generale con sede in 70126 BARI, Corso Trieste, 27, c.f. n. 05830420724, che ai fini della presente convenzione agisce nella persona del prof. Giorgio Assennato, nato a Bari il 22.04.1948, nella sua qualità di Direttore Generale

(di seguito, in caso di riferimento congiunto ad ARPA e Regione Puglia denominate: PARTI)

P R E M E S S O

- Che il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente (D.G.R. n. 2645/2010 e DGR n° 2078/2011) finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione in attuazione del D.Lgs. n. 112/98 per gli aspetti concernenti la materia "ambiente", prevede fra gli interventi dell'Asse 9 – Linea di intervento d) anche l'Attuazione delle attività di mappatura acustica previste dal D.Lgs. 194/05, specificando che le azioni necessarie a dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 194/05 dovranno essere poste in essere di concerto con ARPA, quale Autorità competente ex D.G.R. n. 1009/2007;

- Che il D.Lvo 194/2005 pone in capo alle Regioni una serie di adempimenti operativi cadenzati in predefiniti periodi temporali, per i quali si rende necessario ed urgente definire il rapporto di servizio da richiedere all'Arpa Puglia;
- Che ARPA Puglia, su richiesta prot. 1516 in data 07.11.2011 del Servizio Rischio Industriale regionale, ha predisposto un crono-programma di attività, che si allega e che costituisce parte integrante della presente convenzione, nel quale vengono indicate le azioni previste per dare attuazione alle attività previste dall'art. 3 (mappatura acustica e mappe acustiche strategiche) e dell'art. 4 (piani di azione) di cui al D.Lgs. 194/05 e vengono individuate le risorse, umane, strumentali ed esterne, necessarie allo svolgimento delle attività;
- Che la Regione Puglia, con D.G.R. n° _____ del __/__/2012, ha approvato lo schema di convenzione per l'attuazione delle attività di cui al D.Lvo 194/2005 in materia di inquinamento acustico di competenza dell'Ente regionale;
- Che le risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno erogate dalla Regione Puglia, secondo le modalità appresso indicate.

LE PARTI CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Richiami e premesse

Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Articolo 2 - Attività

ARPA Puglia, in ragione delle proprie specifiche competenze, si impegna a realizzare le attività di cui al D.Lvo 194/2005, come di seguito specificate:

- 1) mappatura acustica e mappe strategiche di cui all'art. 3 comma 1 (lett. A e B) ed al comma 3 (lett. A e B);
- 2) piani di azione di cui all'art. 4 comma 1 (lett. A e B) e comma 3 (lett. A e

B).

- 3) la verifica dei requisiti delle mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui all'art. 3 comma 7 ed all'art. 4 comma 7

Articolo 3 – Durata della Convenzione

La convenzione avrà la durata di tre anni e sei mesi dalla data di sottoscrizione, potrà essere prorogata, senza ulteriori oneri economici per la Regione, in ragione dei tempi necessari alla realizzazione delle varie attività convenzionate, e comunque per cause non dipendenti da ARPA Puglia.

Articolo 4 - Responsabile tecnico-scientifico

Si individua quale responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione la Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci di ARPA Puglia

Articolo 5 - Copertura Finanziaria

Alla copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 per un totale complessivo di € 535.000,00 si provvede con le risorse finanziarie all'uopo disponibili sul Cap. 611067, da trasferire ad ARPA Puglia con le modalità indicate nell'art. 6.

Articolo 6 – Erogazione delle risorse finanziarie

1. La corresponsione della somma di € 535.000,00 avverrà in base agli importi indicati nel crono-programma allegato, con le seguenti modalità:
 - a) Prima rata, pari a € 195.000,00 compreso IVA (se dovuta) entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione;
 - b) Seconda rata, pari a € 150.000 compreso IVA (se dovuta) decorso il primo anno dalla sottoscrizione della convenzione e previa presentazione di specifica relazione di dettaglio sulle attività svolte e obiettivi raggiunti;
 - c) Terza rata, pari a € 150.000 compreso IVA (se dovuta) decorsi

due anni dalla sottoscrizione della convenzione e previa presentazione di specifica relazione di dettaglio sulle attività svolte e obiettivi raggiunti;

d) Quarta rata, pari ad € 40.000,00 compreso IVA (se dovuta) a conclusione delle attività convenzionate.

2. Per le erogazioni di cui sopra ARPA Puglia emetterà apposite fatture intestate alla Regione Puglia;

Articolo 7 - Obblighi di ARPA Puglia

ARPA Puglia si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a eseguire il crono-programma operativo allegato alla presente convenzione e che ne costituisce parte integrante; il programma operativo potrà essere oggetto di rimodulazione nel corso del periodo di validità della convenzione su richiesta di ARPA Puglia ed accordo delle PARTI. Le eventuali modifiche dovranno risultare da atto scritto.
- a tenere costantemente informata la Regione sullo svolgimento del lavoro;
- a redigere, ove prescritto ed occorra, note illustrative dell'attività svolta.
- a informare, tempestivamente ed ai sensi dell'art. 22 della L.r. 15/2008, la Regione in merito alle eventuali consulenze ed incarichi professionali affidati;
- a attenersi alle disposizioni di cui alle leggi n° 136/2010 (CIG) e n° 3/2003 (CUP) trattandosi di utilizzo di risorse economiche trasferite da Amministrazione pubblica in favore di soggetto pubblico.

Articolo 8 – Inadempimenti

Nell'eventualità che nel corso delle attività affidate l'Arpa Puglia cessi dal prestare la collaborazione assicurata, la Regione Puglia riconoscerà ad Arpa unicamente le spese analiticamente sostenute e documentate sino al momento della rinuncia, da conguagliare rispetto agli acconti corrisposti.

Articolo 9 - Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le PARTI si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bari.

Articolo 10 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le PARTI fanno riferimento al Codice Civile.

Articolo 11 - Adempimenti

La presente convenzione, immediatamente vincolante per le parti, non è soggetta a controllo ai sensi della Legge 142/1990 e s.m.i, è redatta su n°5 fogli ed un allegato costituito da n°5 fogli in duplice esemplare ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Regione Puglia

ARPA Puglia

ALLEGATO ALLA CONVENZIONEElenco delle attività:

- A) Mappa acustica strategica comune di Bari (agglomerato con più di 250.000 abitanti)
- B) Piano d'azione agglomerato comune di Bari
- C) Mappe acustiche strategiche agglomerati con più di 100.000 abitanti (Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Andria-Barletta)
- D) Piani d'azione agglomerati con più di 100.000 abitanti
- E) Mappature acustiche in carico alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture - Competenze della regione

A) Mappa acustica strategica comune di Bari (art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 194/05)

L'attività prevede l'elaborazione della mappa acustica strategica del comune di Bari. Come espressamente richiesto dall'Ing. Tedeschi nel corso dell'incontro in Assessorato dello scorso ottobre, tale attività sarà svolta in collaborazione con altro ente/istituto con specifica professionalità nel campo. A tal fine, sarà stipulata una convenzione tra ARPA Puglia e ARPA Piemonte, della durata di 12 mesi, finalizzata alla formazione e alla guida del personale che si occuperà della redazione della mappa. Il progetto necessita di risorse umane dedicate, attualmente non disponibili in organico. Sarà quindi necessario procedere all'assunzione, in definite forme e tempi, di almeno 4 unità con competenze, rispettivamente, nel GIS e nella modellistica acustica. Sono altresì necessarie nuove risorse strumentali consistenti in 4 centraline rilocabili per il monitoraggio del rumore (l'Agenzia ne è attualmente sprovvista) e due nuove postazioni hw/sw dedicate (postazioni pc complete di licenza GIS più un plotter di piccole dimensioni con possibilità di stampa in formato A3). I costi stimati per la realizzazione dell'attività A sono i seguenti:

- Convenzione Arpa Piemonte - € 40.000,00
- N. 2 Esperti GIS – contratto: tempo determinato - costo € 33.000,00/anno a persona
- N. 2 Esperti in modellistica acustica – contratto: tempo determinato - costo € 33.000,00/anno a persona
- N. 4 centraline rilocabili per il monitoraggio del rumore - € 50.000,00
- N. 2 nuove postazioni (hw) - € 10.000,00
- N. 2 licenze GIS - € 10.000,00
- N. 1 plotter - € 5.000,00

Tempo previsto di attuazione: 18 mesi

B) Piano d'azione agglomerato comune di Bari (art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 194/05)

L'attività prevede l'elaborazione del piano d'azione ex art. 4, comma 1 lettera a), redatto in base ai risultati della mappa acustica strategica. Si prevede l'impiego parziale di 2 risorse umane esperte in modellistica acustica e GIS già formate.

Tempo previsto di attuazione: 12 mesi dalla consegna della mappa acustica strategica.

C) Mappe acustiche strategiche agglomerati con più di 100.000 abitanti : Brindisi, Lecce, Taranto,

Foggia, Andria-Barletta (art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 194/05)

L'attività prevede l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati con più di 100.000 abitanti. Per la realizzazione di questa attività saranno utilizzate le 4 risorse umane (2 esperti GIS e 2 esperti di modellistica acustica) già formate per l'attività A).

I costi stimati per la realizzazione dell'attività C sono i seguenti:

- N. 2 Esperti GIS – contratto: tempo determinato - costo € 33.000,00/anno a persona
- N. 2 Esperti in modellistica acustica - contratto: tempo determinato - costo € 33.000,00/anno a persona

Tempo previsto di attuazione: 24 mesi dalla fine dell'attività A. Durante i primi 12 mesi dell'attività C, due risorse saranno parzialmente dedicate alla redazione del piano d'azione del comune di Bari.

D) Piani d'azione agglomerati con più di 100.000 abitanti (art. 4, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 194/05)

L'attività prevede l'elaborazione dei piani d'azione ex art. 4, comma 3 lettera a), redatti in base ai risultati delle mappe acustiche strategiche. Si prevede l'impiego parziale di 4 risorse umane esperte in modellistica acustica e GIS già formate.

Tempo previsto di attuazione: per ogni piano 12 mesi dalla consegna della relativa mappa acustica strategica.

E) Mappature acustiche (art. 3, comma 1, lettera b e art. 3, comma 3, lettera b) e piani d'azione (art. 4, comma 1, lettera b e art. 4, comma 3, lettera b) in carico alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture - Competenze della regione (art. 3, comma 7 e art. 4, comma 7)

L'attività prevede sia la raccolta e l'archiviazione della documentazione inviata dai gestori che il controllo del rispetto dei tempi e delle modalità tecniche di redazione delle mappature e dei piani d'azione. Si prevede l'impiego parziale di 4 risorse (2 esperti GIS e 2 esperti di modellistica acustica) già formate. L'attività sarà avviata dal primo semestre del 2013.

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'	ANNI			
	2012	2013	2014	2015
A				
B				
C				
D				
E				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 79

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di deg.ne vini DOP ..relativo funzionamento-Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 1 - CACC'E MMITTE LUCERA - ORTA NOVAROSSO CERIGNOLA-SAN SEVERO-TAVOLIÈRE PUGLIA O TAVOLIÈRE-DOC DOC.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela qualità", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

L'art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, reca in particolare, disposizioni concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione.

In particolare, l'art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Lo stesso art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle competenti strutture di controllo, quali incaricate dell'esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore, i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata.

Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti.

In particolare, il suddetto decreto all'art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall'art. 15 comma 1 del D.lgs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG.

Lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, inoltre, all'art. 5, comma 3 prevede che le Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 4, recita anche, che "Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 5 prevede che il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio e al comma 6 prevede che il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 9 prevede infine che qualora i campioni da esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.

Il successivo art. 6, al comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni.

Inoltre lo stesso art. 6, al comma 3 prevede che gli iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio

2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi istituiti dalla Regione.

Gli artt. 7 e 8, prescrivono criteri, procedure e termini per l'attività delle commissioni. Anche tali indicazioni sono state fatte proprie e integrate dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2011, n 2981 ha istituito l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori".

La Regione Puglia d'intesa con gli organismi di controllo dei vini a DO (DOCG e DOC) della Puglia, pubblici e privato, individua le commissioni di degustazione e le relative denominazioni controllate.

La Regione Puglia d'intesa con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia ha deciso che la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 1" è competente per le denominazioni "Cacc'e mmitte di Lucera", DOC; "Orta Nova" DOC, "Rosso di Cerignola" DOC, "San Severo" DOC, "Tavoliere delle Puglie o Tavoliere" DOC.

La Regione Puglia con nota del Servizio Alimentazione A00155/03/01/2012 n. 00077 ha chiesto agli organismi di controllo dei vini DO della Puglia, pubblici e privato, di indicare i nominativi dei segretari e dei segretari supplenti delle singole commissioni di degustazione dei vini DO della Puglia.

La CCIAA di Foggia con nota del 3 gennaio 2012, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione con prot. n. A00155/04/01/2012 n. 0000100, ha proposto per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 1" il nominativo del segretario nella persona della sig.ra Angela CARBONARA e il nominativo del segretario supplente nella persona della sig.ra Eufrosia SPAGNOLI.

Tanto premesso,

VISTO la il D.M. dell' 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

PROPONE:

- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 1" competente per le denomina-

zioni "Cacc'e mmitte di Lucera", DOC; "Orta Nova" DOC, "Rosso di Cerignola" DOC, "San Severo" DOC, "Tavoliere delle Puglie o Tavoliere" DOC.;

- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 1", presidente il sig. Giuseppe VALENTINO, presidente supplente il sig. Felice Teodoro COTA, segretario la sig.ra Angela CARBONARA e segretario supplente la sig.ra Eufrosia SPAGNOLI;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di nominare la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 1” competente per le denominazioni “Cacc’e mmitte di Lucera”, DOC; “Orta Nova” DOC, “Rosso di Cerignola” DOC, “San Severo” DOC, “Tavoliere delle Puglie o Tavoliere” DOC;
- di nominare, per la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 1”, presidente il sig. Giuseppe VALENTINO, presidente supplente il sig. Felice Teodoro COTA, segretario la sig.ra Angela CARBONARA e segretario supplente la sig.ra Eufrasia SPAGNOLI;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dal momento dall’approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni di degustazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 80

D.L.gs n.517/99 - Regolamento regionale n. 13/2008 - Designazione componenti di competenza della Regione in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari.

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O.

“Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti del SSR” confermata dal Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il Regolamento Regionale n.13 del 18 luglio 2008 concernente le disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Puglia emanate in attuazione del D.L.gs n.517/99, all’art. 3 prevede fra gli organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie l’Organo di Indirizzo.

L’art. 6 del suddetto Regolamento regionale n.13/2008 stabilisce che l’Organo di Indirizzo è composto da cinque membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale che durano in carica quattro anni e sono riconfermabili una sola volta. Gli stessi sono scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, così individuati:

- uno con funzioni di Presidente, designato dalla Regione d’intesa con il Rettore dell’Università interessata;
- uno designato dal Rettore dell’Università interessata;
- due designati dalla Regione;
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che ne fa parte di diritto.

Non possono far parte dell’Organo di Indirizzo i dipendenti dell’Azienda e i componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L’Organo di Indirizzo, inoltre, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell’Università e di verificare la corretta attuazione della programmazione ed esprime parere preventivo obbligatorio, che si intende favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta:

- sulla formulazione del piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti, anche in riferimento alle attività ed alle strutture essenziali all’integrazione dell’assistenza, della didattica e della ricerca;

- sull'istituzione, la modifica o la disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
- sugli strumenti di programmazione economico finanziaria.

L'Organo di Indirizzo si riunisce di norma una volta al mese, si dota di un regolamento interno ed è assistito da una segreteria. E' convocato dal Presidente che lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il Direttore Generale partecipa ai lavori senza diritto di voto.

Occorre procedere, pertanto, alla nomina dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico" di Bari e, a tal fine, con il presente schema di provvedimento, si propone la designazione dei tre membri di competenza della Regione dei quali uno con funzioni di Presidente subordinata all'acquisizione dell'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari.

Si evidenzia, al riguardo, che ai componenti dell'Organo di Indirizzo è attribuito il compenso, a carico del Bilancio dell'Azienda, stabilito dall'art.5 della L.R. n.45 del 23/12/2008, che rinvia per analogia a quello dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS del SSR di cui all'art.14 L.R. 12/2005, come successivamente modificata con L.R. 14/2005 e con L.R. 19/2010. Conseguentemente, al Presidente dell'Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 40% di quello previsto per il Direttore generale, definito dalla DGR n. 1874 del 31/8/2011, mentre ai componenti del suddetto Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 25% di quello spettante al Presidente.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera K) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di designare, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Regolamento Regionale n.13 del 18/7/2008 e del D.L.gs n.517/99, i tre membri di competenza della Regione in seno all'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, uno dei quali con funzioni di Presidente e per cui si attende l'acquisizione dell'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari:

Prof. Gianvito GIANNELLI
Membro con funzioni di Presidente

Dott. Domenico RUGGIERO
Membro

Dott. Ruggiero CASTRIGNANO'
Membro

- di trasmettere il presente provvedimento al Magnifico Rettore dell'Università di Bari al fine dell'acquisizione dell'intesa sulla designazione del componente con funzioni di Presidente;

- di rinviare a successivo atto del Presidente della Giunta Regionale, la nomina dell'Organo di Indirizzo nella sua interezza, una volta acquisita l'intesa del Rettore dell'Università di Bari sulla designazione del membro con funzioni di Presidente nonché la designazione del membro di competenza dello stesso Rettore;
- di stabilire che ai membri dell'Organo di Indirizzo compete un compenso, a carico del Bilancio dell'Azienda, stabilito dall'art.5 della L.R. n.45 del 23/12/2008, che rinvia per analogia a quello dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS del SSR di cui all'art.14 L.R. 12/2005, come successivamente modificata con L.R. 14/2005 e con L.R.19/2010. Conseguentemente, al Presidente dell'Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 40% di quello previsto per il Direttore generale, definito dalla DGR n. 1874 del 31/8/2011, mentre ai componenti del suddetto Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 25% di quello spettante al Presidente;
- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera a Specialistica per gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP ai sensi della L.R. 13/94;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 81

D.L.gs n. 517/99 - Regolamento regionale n. 13/2008 - Designazione componenti di competenza della Regione in seno all'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base

dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti del SSR" confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il Regolamento Regionale n.13 del 18 luglio 2008 concernente le disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Puglia emanate in attuazione del D.L.gs n.517/99, all'art. 3 prevede fra gli organi delle Aziende Ospedaliero-Universitarie l'Organo di Indirizzo.

L'art. 6 del suddetto Regolamento regionale n.13/2008 stabilisce che l'Organo di Indirizzo è composto da cinque membri, nominati con atto del Presidente della Giunta Regionale che durano in carica quattro anni e sono riconfermabili una sola volta. Gli stessi sono scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, così individuati:

- uno con funzioni di Presidente, designato dalla Regione d'intesa con il Rettore dell'Università interessata;
- uno designato dal Rettore dell'Università interessata;
- due designati dalla Regione;
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che ne fa parte di diritto.

Non possono far parte dell'Organo di Indirizzo i dipendenti dell'Azienda e i componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'Organo di Indirizzo, inoltre, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell'Università e di verificare la corretta attuazione della programmazione ed esprime parere preventivo obbligatorio, che si intende favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta:

- sulla formulazione del piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti, anche in riferimento alle attività ed alle strutture essenziali all'integrazione dell'assistenza, della didattica e della ricerca;

- sull'istituzione, la modifica o la disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
- sugli strumenti di programmazione economico finanziaria.

L'Organo di Indirizzo si riunisce di norma una volta al mese, si dota di un regolamento interno ed è assistito da una segreteria. E' convocato dal Presidente che lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il Direttore Generale partecipa ai lavori senza diritto di voto.

Occorre procedere, pertanto, alla nomina dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e, a tal fine, con il presente schema di provvedimento, si propone la designazione dei tre membri di competenza della Regione dei quali uno con funzioni di Presidente subordinata all'acquisizione dell'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia.

Si evidenzia, al riguardo, che ai componenti dell'Organo di Indirizzo è attribuito il compenso, a carico del Bilancio dell'Azienda, stabilito dall'art.5 della L.R. n.45 del 23/12/2008, che rinvia per analogia a quello dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS del SSR di cui all'art.14 L.R. 12/2005, come successivamente modificata con L.R. 14/2005 e con L.R. 19/2010. Conseguentemente, al Presidente dell'Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 40% di quello previsto per il Direttore generale, definito dalla DGR n. 1874 del 31/8/2011, mentre ai componenti del suddetto Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 25% di quello spettante al Presidente.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera K) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di designare, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Regolamento Regionale n.13 del 18/7/2008 e del D.L.gs n.517/99, i tre membri di competenza della Regione in seno all'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, uno dei quali con funzioni di Presidente e per cui si attende l'acquisizione dell'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia:

Prof. Marco BARBIERI
Membro con funzioni di Presidente

Dott. Nicola ROSATO
Membro

Dott. Michele SOLDANO
Membro

- di trasmettere il presente provvedimento al Magnifico Rettore dell'Università di Foggia al fine dell'acquisizione dell'intesa sulla designazione del componente con funzioni di Presidente;
- di rinviare a successivo atto del Presidente della Giunta Regionale, la nomina dell'Organo di Indirizzo nella sua interezza, una volta acquisita l'in-

tesa del Rettore dell'Università di Foggia sulla designazione del membro con funzioni di Presidente nonché la designazione del membro di competenza dello stesso Rettore;

- di stabilire che ai membri dell'Organo di Indirizzo compete un compenso, a carico del Bilancio dell'Azienda, stabilito dall'art.5 della L.R. n.45 del 23/12/2008, che rinvia per analogia a quello dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IRCCS del SSR di cui all'art.14 L.R. 12/2005, come successivamente modificata con L.R. 14/2005 e con L.R. 19/2010. Conseguentemente, al Presidente dell'Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 40% di quello previsto per il Direttore generale, definito dalla DGR n. 1874 del 31/8/2011, mentre ai componenti del suddetto Organo di Indirizzo spetta un compenso pari al 25% di quello spettante al Presidente;
- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera a Specialistica per gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURP ai sensi della L.R. 13/94;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 82

Intesa regionale con lo Stato ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 52 quinquies, comma 5, per la realizzazione del metanodotto I^a specie DN300 (Ø 12") "Larino - Chieuti - Reggente". Istanza di autorizzazione presentata il 06.05.2011 al Ministero dello Sviluppo Economico dalla Società Gasdotti Italia (SGI)

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott.

Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta regionale n.2006 del 13.09.2011 è stata attribuita al Servizio Ecologia la funzione, fra le altre, di coordinamento ai fini dell'espressione dell'intesa con lo Stato nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'art. 52 quinquies del DPR 327/2001 e s.m.i. Tale intesa viene concessa mediante delibera della Giunta regionale su proposta dello stesso Servizio Ecologia;
- La medesima delibera n. 2006/2011 precisa che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, le attività di coordinamento sono volte all'acquisizione dei pareri del Servizio Reti e Infrastrutture Energetiche, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio e delle altre articolazioni della Regione nonché delle Province territorialmente interessate con riferimento alle competenze alle stesse delegate;
- La Società Gasdotti Italia S.p.A., operante nel settore del trasporto e dispacciamento di idrocarburi liquidi e gassosi, svolge attività dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D.lgs. 23.05.2000, n.164 e nell'adempimento dei propri compiti, consistenti tra l'altro nel trasporto di gas naturale a mezzo condotte, deve provvedere alla realizzazione del Metanodotto I^a specie DN300 (Ø 12") denominato "Larino - Chieuti - Reggente";
- Con istanza del 06.05.2011 la S.G.I. ha trasmesso alla Direzione Generale del Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, per l'espletamento della procedura di cui all'art.52 quinquies del citato DPR 327/2001, la documentazione tecnica concernente il progetto denominato "Larino - Chieuti - Reggente";
- La realizzazione si rende necessaria in conseguenza di una progressiva saturazione dell'attuale linea in esercizio Larino-Reggente che, a causa dei suoi ridotti diametri, non riuscirà in un

prossimo futuro a garantire adeguatamente e nelle migliori condizioni di sicurezza la gestione di ulteriori incrementi delle portate sulla rete in questione;

- L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un metanodotto di collegamento tra la centrale gas di Larino e la stazione di interconnessione di Torremaggiore della lunghezza di circa 46 km, con la realizzazione di impianti e infrastrutture indispensabili all'esercizio della stessa e, ove possibile, procederà parallelamente al tracciato delle condotte esistenti;
- Il nuovo metanodotto interessa gli ambiti territoriali delle regioni Puglia e Molise rispettivamente per una lunghezza di circa 20 km nel Molise e di circa 26 km in Puglia. In particolare il tracciato dell'opera interessa, nella Regione Puglia, la Provincia di Foggia e i comuni di Serracapriola, San Paolo di Civitate e Torremaggiore;
- Con nota n.0010190 dell'11 maggio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato la procedura per l'autorizzazione alla costruzione, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione e dichiarazione di pubblica utilità, chiedendo alle Amministrazioni, Enti e Società interessate ai sensi dell'art.52 quinquies del DPR 327/2001 di pronunciarsi in merito al progetto del metanodotto in esame. Con la medesima nota sono state consegnate, per il tramite della Società proponente S.G.I. copie degli elaborati tecnici alle Amministrazioni, Enti e Società interessati al fine di rilasciare i pareri di rispettiva competenza;
- In base a quanto previsto dall'art.52 quater del DPR 327/2001, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.13891 del 28.06.2011 ha comunicato l'avvio di apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 della legge 241/1990, fissando il primo incontro in data 14.07.2011;
- L'opera ha esperito la procedura di compatibilità ambientale. In particolare, con nota n.7124 del 13.07.2011, l'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l'acquisizione agli atti della Conferenza dei Servizi del 14.07.2011 il parere espresso dal Comitato regionale di V.I.A., cui compete l'istruttoria tecnica

degli interventi ai sensi del R.R. n.24/2009, già contenuto nell'atto di intesa con la Regione Molise, formalizzato con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n.453 del 14.06.2011. Tale parere, positivo con prescrizioni, contiene anche la Valutazione di Incidenza redatta dall'Ufficio Parchi ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle leggi regionali 11/2001 e 17/2007, in quanto l'opera interferisce con il SIC "Valle del Fortore - Lago di Occhito";

- La Regione Molise ha espresso il proprio atto di intesa con lo Stato con delibera di Giunta n.250 del 12.07.2011
- In data 02.09.2011 si è tenuta la Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento, indetta dal Ministero competente con nota n. 15435 del 21.07.2011. Nel verbale trasmesso dallo stesso Ministero si dichiara che: "alla luce dei pareri favorevoli con/o senza prescrizioni e/o condizioni, espressi da tutti gli interessati e fatta salva l'acquisizione della delibera di intesa della Regione Puglia, il responsabile del procedimento, nel concludere i lavori, dichiara chiusa positivamente la Conferenza e ritiene che, ai sensi del D.Lgs.330/2004, si possa rilasciare il provvedimento definitivo, con le condizioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera progettata, con contestuale accertamento della sua conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio";

CONSIDERATO CHE .

- La Provincia di Foggia ha espresso il proprio parere favorevole in sede di Conferenza di Servizi, a condizione che venga perfezionato il rapporto di concessione con la stessa Provincia in merito alle opere interferenti con le strade provinciali;
- Il Comune di Serracapriola (FG) ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni giusta deliberazione di C.C. n.23 del 20.07.2011;
- Il Comune di San Paolo di Civitate (FG) ha espresso il proprio parere favorevole giusta deliberazione di G.C. n.146 del 26.08.2011;
- Il Comune di Torremaggiore (FG) ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni giusta

deliberazione del Commissario Prefettizio. n.31 del 01.09.2011;

- Hanno inoltre espresso parere favorevole con prescrizioni, tra gli altri, l'Autorità di Bacino della Puglia, il Servizio regionale Agricoltura nonché il Ministero per i Beni e le attività Culturali in conformità con i pareri espressi dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- In ossequio alla citata delibera di Giunta regionale n.2006 del 13.09.2011, il Servizio Ecologia con nota n.9448 del 13.10.2011 ha richiesto il parere del Servizio Reti e Infrastrutture Energetiche, del Servizio Urbanistica, del Servizio Lavori Pubblici, del Servizio Assetto del Territorio al fine di definire il previsto atto d'intesa con lo Stato;
- Con nota n.10195 del 11.11.2011, il Servizio Ecologia ha sollecitato agli stessi Soggetti l'espressione del previsto parere;
- Con nota n.10309 del 07.12.2010, il Servizio Assetto del Territorio ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO che alla data del presente provvedimento non sono pervenuti i pareri richiesti e sollecitati agli altri predetti Servizi regionali (Servizio Reti e Infrastrutture Energetiche, Servizio Urbanistica, Servizio Lavori Pubblici), questo Servizio Ecologia, attesa la necessità di esprimere l'atto di intesa regionale con lo Stato ai sensi dell'art.52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i., ritiene di dover comunque procedere alla definizione del procedimento avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - fermo restando il rispetto delle condizioni/prescrizioni e accertamenti individuati ed espressi dai soggetti interessati all'interno della procedura ministeriale già esperita;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni per esprimere l'intesa favorevole con il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia -

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui alla lett. e) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art.52 quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i. l'intesa con lo Stato - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - per la realizzazione del metanodotto I^a specie DN300 (Ø 12") denominato "Larino - Chieuti - Reggente" proposto da Gasdotti Italia - S.G.I. S.p.A. di Milano;
- di notificare il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia a cura del Servizio proponente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 95

Decreto Legislativo n.159 del 06.09.2011-art. 48 comma 3 lett. c) (Interesse all'acquisizione/utilizzo dei beni confiscati).

L'Assessore al Bilancio avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio Patrimonio e Archivi del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce:

Il comma 3 lett. c) dell'art. 48 del Decreto Legislativo n.159 datato 06.09.2011 (Antimafia). stabilisce, tra l'altro, la possibilità di "trasferire per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione" i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata con sede a Reggio Calabria, in applicazione della suddetta normativa, con nota n.0000157 datata 04.01.2012, ha chiesto anche a questa Regione di formulare una manifestazione d'interesse ad acquisire nel proprio patrimonio indisponibile n. 4 appartamenti siti nel Comune di Manduria(TA), P.zza Risorgimento n.1, di seguito meglio identificati:

- 1) Part.6961.foglio 49, p.lla 804 sub 20 del N.C.E.U., composto di 5 vani ed accessori, al 1° piano;
- 2) Part. 6961 foglio 49, p.lla 804-sub.21 del N.C.E.U., composto di 5 vani ed accessori, al 1° piano.
- 3) Part. 6961 foglio 49,p.lla 804-sub 22 del N.C.E.U., composto di 5 vani ed accessori, al 2° piano.
- 4) Part. 6961 foglio 49, p.lla 804 sub. 23 del N.C.E.U., composto di 5 vani ed accessori al 2° piano.

per i quali è stata disposta la confisca con Decreto n. 8070/95 R.G.N.R.P.M. emesso in data 03.06.1997 dal Tribunale di Lecce-Ufficio G.I.P., confermato con decreto n. 620/01 R.G. del 21.02.2003 dalla Corte di Appello di Lecce-Sez. distaccata di Taranto e divenuto definitivo in

data 14.12.2009 con sentenza della Corte Suprema di Cassazione.

Considerato che trattasi di immobili per i quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali o sociali, ubicati in zone dove non sussiste, attualmente, la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale e che, pertanto, non appare opportuna l'acquisizione degli stessi, si ritiene di non manifestare alcun interesse in merito all'acquisizione dei beni su indicati alla consistenza patrimoniale regionale

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.E I.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4 lett.k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti del competente Ufficio e Servizio;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto dell'elenco dei beni di cui alla premessa, segnalati dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo n.159 datato 06.09.2011;

- di non manifestare alcun interesse in merito all'acquisizione al patrimonio regionale dei beni medesimi, trattandosi di immobili ubicati in zone dove non si profila la necessità di reperire beni da destinare a fini istituzionali o per attività di pubblico interesse regionale ;
- di autorizzare, per quanto sopra, il Servizio Demanio e Patrimonio a non dare seguito alla richiesta dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 96

D.Lgs. 42/04, art. 62 (Esercizio del diritto di prelazione su beni immobili di interesse culturale).

L'Assessore al Bilancio , avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio Patrimonio e Archivi del Servizio Demanio e Patrimonio, confermata dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce:

I commi 1 e 2 dell'art. 62 del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i. (Codice dei Beni Culturali), fra l'altro stabiliscono che:

“1 - Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.....

2 - La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia formulano al Ministero una proposta motivata di prelazione.....”

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ,avente sede in Lecce, ai sensi della suddetta normativa, ha trasmesso anche a questa Regione, con le rispettive note di riferimento, la comunicazione di avvenuta denuncia di trasferimento a titolo oneroso dei seguenti immobili:

- (nota n. 21232 datata 27.12.2011 acquisita al prot. n. A00108/10.01.2012 n. 391 del Servizio Demanio e Patrimonio) Istituto Sperimentale per la Tabacchicoltura sito nel Comune di Lecce in via Francesco Calasso n.3, riportato nel N.C.E.U. al foglio. 259-p.lla 4240/1-2-3-4-5-6-7-8-4052-6351-3009.Nella suddetta nota viene specificato che nel termine di giorni venti dalla data di notifica del relativo atto soggetto a prelazione (22.12.2011) dovrà essere formulata l'eventuale proposta di prelazione.
- (nota n. 571 datata 11.01.2012 acquisita al prot. n. A00108/18.01.2012 n. 925 del Servizio Demanio e Patrimonio) Distilleria De Giorgi sita nel Comune di San Cesario di Lecce (LE) in via Ferrovia, riportata nel N.C.E.U. al foglio 5- p.lle 21/10-21/8-140/9-140/10(graffate)-21/13. Nella suddetta nota viene specificato che nel termine di giorni venti dalla data di notifica del relativo atto soggetto a prelazione (07.11.2011) dovrà essere formulata l'eventuale proposta di prelazione.

Considerato che trattasi di immobili per i quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali e/o ubicati in zone dove non necessita reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale e che pertanto non appare opportuno l'acquisto degli stessi.

Ritenuto per quanto sopra di non doversi esercitare sui suddetti immobili il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 42/04.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.. 28/2001 E S.M.E I.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4 lett.k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti del competente Ufficio e Servizio;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto della comunicazione di trasferimento dei beni di cui alle premesse, segnalati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 42/04;
- di non esercitare il diritto di prelazione all'acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali e/o ubicati in zone dove non necessita reperire immobili per l'attività di pubblico interesse regionale;
- di autorizzare, per quanto sopra, il Servizio Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 97

Viabilità regionale - Primo Programma di interventi da realizzare sul territorio regionale con le risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs n° 112/98 approvato con DGR n. 528/2007. Proroga termine di aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Assente l'Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Fabiano AMATI, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa preposta, confermata

dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente del Servizio LL.PP., riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

Con il D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112, sono state conferite funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n° 59/1997, nonché le relative risorse finanziarie.

Con deliberazione n° 528 del 27.4.2007 la Giunta Regionale, sulla base dei provvedimenti delle Amministrazioni Provinciali con i quali venivano individuati gli investimenti da realizzare, approvava il primo Programma straordinario di interventi sulla viabilità regionale e ripartiva la somma complessiva di **euro 94.712.040,01** come segue:

Provincia di Bari

deliberazione G.P. nn° 375/06-408/06

euro 30.000.000,00

Provincia di Brindisi

deliberazione G.P. n° 42/07

euro 8.517.361,29

Provincia di Foggia

deliberazione G.P. n° 101/07

euro 27.380.000,00

Provincia di Lecce

deliberazione G.P. n° 446/06

euro 22.878.336,00

Provincia di Taranto

deliberazione G.P. n° 17/07

euro 5.936.342,72

euro **94.712.040,01**

Con successiva determina del Dirigente del Settore LL.PP. n° 290 del 25.05.2007 si è provveduto all'impegno delle relative somme assegnate, mentre con successivi provvedimenti si è proceduto alla erogazione, secondo le modalità previste dall'art. 7 del Disciplinare accettato e sottoscritto dalle Province, sia delle anticipazioni che delle ulteriori rimesse finanziarie in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Successivamente, la Giunta Regionale, con delibera n° 2075 del 28.09.2010, ha ritenuto di dare avvio ad un secondo programma straordinario di interventi sulla viabilità regionale, denominato **“Strada facendo”**, con utilizzo di parte delle ulteriori risorse economiche trasferite dallo Stato a tale titolo, invitando le Amministrazioni Provinciali ad individuare progetti da finanziare.

Con deliberazione n° 723 del 19.04.2011 la Giunta Regionale, nell’approvare la graduatoria degli interventi proposti relativi al programma denominato **“Strada Facendo”**, autorizzava nello stesso tempo il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici a procedere, relativamente agli interventi finanziati con la precedente D.G.R. n° 528 del 27.04.2007 e s.m.i., alla revoca del finanziamento per gli interventi che alla data del 31.12.2011 non risultassero ancora aggiudicati, con il conseguente recupero della relativa anticipazione erogata.

Tenuto conto che sono pervenute, tuttavia, da parte delle Amministrazioni Provinciali di Bari, Barletta-Andria-Trani, Lecce e Taranto, richieste di concessione di proroga al termine del 31.12.2011, rispettivamente con note del 20/12/011, prot. n. 90389, del 26/09/2011, prot. n. 36993, del 13.12.2011, prot. n. 100278 e del 10.01.2012, prot. n. 1488.

Preso atto che buona parte degli interventi programmati, per un totale complessivo di n° 128, risultano già aggiudicati, in fase di realizzazione e/o ultimati pari a n° 114.

Tenuto conto delle motivazioni addotte dalle Amministrazioni richiedenti, in alcuni casi ascrivibili a ritardi nella formulazione di pareri di competenza di altri Enti e Amministrazioni Pubbliche, oppure, in altri casi, ad oggettive e sopravvenute situazioni di difficoltà (successione nella titolarità del finanziamento fra le Province di Bari e BAT), nonché, alla modificata normativa in merito alle procedure espropriative, si ritiene opportuno accordare una proroga di dodici mesi al termine originariamente fissato che, pertanto, viene ad essere ridefinito al 31/12/2012.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L’Assessore relatore, sulla base delle surriportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione degli artt. 4 - comma 2 lett. B) - e 15 - comma 1 bis della L.R. 3/05 e s.m., trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. D) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente dell’Ufficio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prorogare il termine del 31/12/2011, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 19/04/2011, al 31/12/2012, termine ultimo di aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 98

P.O. FESR 2007-2013. Modifica Deliberazione n. 2424 dell'8 novembre 2011. Adeguamento ai sensi del D.P.G.R. n. 1 del 2 gennaio 2012 degli incarichi di Responsabile di Linea di Intervento del P.O. FESR 2007-2013.

L'Assessore all'Attuazione del Programma, Nicola Fratoianni, sulla base della proposta del dirigente del Servizio Attuazione del Programma / Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 confermata dal Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, riferisce:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 12 febbraio 2008, a seguito della Decisione della Commissione Europea C(2007) 5726 del 20.11.2007, è stato approvato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Regione Puglia, successivamente modificato ed approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2941 del 29.12.2011 a seguito dell'adozione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 9029 del 1.12.2011.

Con Decreto n. 886 del 24 settembre 2008 il Presidente della Giunta Regionale, sulla base del proprio Decreto n. 161 del 22 febbraio 2008 avente ad oggetto: "Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia", ha adottato l'atto di organizzazione "Organizzazione per l'attuazione del P.O. FESR 2007-2013" che ha introdotto e disciplinato il sistema gestionale per l'attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013.

Con provvedimento n. 185 del 17.02.2009 la Giunta Regionale, sulla base delle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 886/2008, ha provveduto a nominare i Responsabili delle Linee di Intervento (RdLI) del Programma Operativo FESR 2007-2013 il cui incarico compete a un Dirigente di Servizio in considerazione dell'attinenza dell'obiettivo operativo e delle azioni della Linea di Intervento con l'incarico ordinario del Dirigente.

Successivamente, con Deliberazione n. 2424 dell'8 novembre 2011, la Giunta Regionale ha

provveduto ad adeguare gli atti di nomina dei Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 al fine di rendere coerente l'impianto organizzativo relativo all'attuazione del P.O. FESR 2007-2013 con la mutata articolazione complessiva dell'amministrazione regionale derivante dalla Deliberazione n. 1112 del 19.05.2011 e dal relativo Decreto 675/2011.

Con ulteriore provvedimento n. 3044 del 29 dicembre 2011, la Giunta Regionale ha modificato la Deliberazione n. 1112/2011 provvedendo a riarticolare le funzioni di alcuni Servizi dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione. In particolare la Giunta Regionale:

- ha trasferito alcune competenze dal "Servizio Ricerca e competitività" al "Servizio Innovazione" che, per l'effetto, ha assunto la denominazione di "Servizio Ricerca Industriale e Innovazione", ed ha conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio alla Dott.ssa Giovanna Genchi;
- ha rinominato il "Servizio Ricerca e Competitività" in "Servizio Competitività" - assegnando le funzioni di definizione e gestione del complesso del sistema degli incentivi alle imprese, ad eccezione di quelle agricole - conferendo l'incarico di direzione ad interim del Servizio al Dr. Pasquale Orlando.

Tale nuovo assetto organizzativo è stato adottato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto n. 1 del 2 gennaio 2012 ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia.

Pertanto, in considerazione del contenuto funzionale dei Servizi, così come definiti dal D.P.G.R. n. 1 del 2 gennaio 2012, nonché degli obiettivi delle Linee di Intervento del P.O. FESR Puglia 2007-2013 ricadenti per l'attuazione nei Servizi citati, si propone un ulteriore adeguamento dell'organizzazione per l'attuazione del Programma definito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 dell'8 novembre 2011.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.G.R. n. 886 del 24.09.2008

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore all'Attuazione del Programma;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- di modificare il proprio provvedimento n. 2424 dell'8 novembre 2011 adeguando al nuovo assetto organizzativo, di cui al D.P.G.R. n. 1 del 2 gennaio 2012, gli atti di nomina dei Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 come di seguito riportato:

Asse I - Promozione. Valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività

Linee di intervento:

1.1 Sostegno alle attività di ricerca delle imprese. *Responsabile del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;*

1.2 Rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico della regione a sostegno della domanda delle imprese. *Responsabile del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;*

1.3 Interventi per il potenziamento di infrastrutture digitali - *Responsabile del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;*

1.4 Interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI. *Responsabile del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;*

1.5 Interventi per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. *Responsabile del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione.*

Asse II - Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo

Linee di intervento:

2.4 Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego. *Responsabile del Servizio Competitività.*

Asse VI - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione

Linee di intervento:

6.1 Interventi per la competitività delle imprese. *Responsabile del Servizio Competitività.*

- di dare atto che l'incarico conferito con il presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso e la sua durata coincide con quanto previsto dal comma 4, dell'art. 4 del DPGR 886/2008;
- di autorizzare i suddetti Responsabili di ciascuna Linea di Intervento ad operare, in via esclusiva, attraverso propri provvedimenti concernenti gli adempimenti contabili di impegno, pagamento e liquidazione sui capitoli dell'U.P.B. 02.09.09 riferiti a ciascuna Linea di Intervento;
- di trasmettere, a cura del Servizio Attuazione del Programma, il presente provvedimento all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit del P.O. FESR 2007-2013 nonché ai Responsabili di Asse del P.O. FESR 2007-2013;
- di trasmettere, a cura del Segretariato Generale della G.R., il presente provvedimento al Servizio Personale e Organizzazione per la successiva notifica ai Dirigenti pro-tempore dei Servizi a cui il presente atto ha conferito l'incarico di Responsabili di Linea di intervento del P.O. FESR 2007-2013;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 99

MONOPOLI (BA) - L.R. n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di un complesso rurale in contr.da San Oronzo. Ditta Sabatelli Oronzo. Delibera di C.C. n. 65 del 23.11.2009.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile della P.O., confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di MONOPOLI, in attuazione di quanto disposto dall'art.

1 - co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.65 del 23.11.2009, su richiesta della ditta Sabatelli Oronzo, il progetto di recupero della struttura edilizia rurale, composto dai seguenti elaborati:inquadramento urbanistico, piante dell'esistente, prospetti dell'esistente, sezioni dell'esistente, piante di progetto, prospetti di progetto, sezioni di progetto, sita in c.da Sant'Oronzo, in catasto al fg. 133 p.lle nn. 53,54, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art.6 co.10 della L. n.217/83 e succ. mod. ed integrazioni , art.1 comma 3 DPCM del 13.9.2002, e dell'art 4, comma 1 della L.R. n.11/99.

La struttura edilizia rurale, come innanzi individuata, è suscettibile di essere assoggettata al regime giuridico della L.n.1089 dell' 01.06.39 per essere stata realizzata da oltre cinquant'anni (art.1, 2° co. L.r. n.20/98), in quanto risalente ai primi del '900 come in atti dichiarato dal tecnico progettista.

Sotto il profilo urbanistico il complesso rurale e le aree di pertinenza in questione ricadono in agro del comune di Monopoli e risultano compatibile

con le prescrizioni normative del PUG come si rileva dal parere del 31.8.2009 del dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Monopoli.

L'intervento di recupero funzionale del complesso rurale, composto da un unico corpo di fabbrica principale su due livelli, prevede al p. terra servizi collettivi quali, reception, hall, n. 3 sale ristorante, , cucina, uffici, n. 2 camere; al primo piano, n.9 unità abitative con servizi ed è prevista la realizzazione di una scala esterna antincendio.

Per quanto riguarda le aree esterne non risulta alcuna specifica previsione progettuale e comunque , ad ogni buon fine, per le stesse si prescrive, in caso di eventuale sistemazione, la esclusione di uso di qualsiasi materiale impermeabilizzante.

Gli atti della variante del cambio di destinazione d'uso della masseria in loc. San Oronzo in struttura ricettiva - albergo sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Segretario Generale in data 24.02.2010.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri :

- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia con nota n.10454 del 29.02..2008;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 5167 del 22/0/2011: parere favorevole con tipologia “albergo”.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, nei termini di adeguamento e recepimento del P. U. G. del Comune di Monopoli, il complesso rurale (immobili) come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Relativo D laddove non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuano una significatività (art.2.01 - 1.4 definizioni), i cui indirizzi di tutela (art.2.02-1.4) prevedono la valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche.

Da una valutazione complessiva del progetto nel suo insieme l'intervento persegue gli obiettivi di valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell' A. T. E. di riferimento “D”, considerata la specificità dell'intervento proposto coerente con

le finalità della citata L. R. n. 20/98 (cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale). Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato a struttura ricettiva "albergo" nei termini di cui alla L. n. 217 art.6 del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L. R. n. 11 dell'11/02/99 artt. 4 comma 4° e 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L. R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione della variante urbanistica sottesa al recupero funzionale del complesso rurale come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva "albergo" di cui alla delibera di C.C. n. 65 del 23/11/2009 nonché il rilascio del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p..

Il tutto con rispetto dei pareri e/o nulla osta resi nel procedimento ed innanzi richiamati.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L. R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, del Dirigente di Ufficio e del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e motivazioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva "albergo" nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 artt. 4 comma 4 e 7, approvato dal Comune di MONOPOLI con delibera di C.C. n. 65 del 23.11.2009, in variante sia al PRG all'epoca vigente sia al PUG ad oggi definitivamente approvato, ai sensi della L.R. n.20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale interessato e subordinatamente al rispetto dei pareri o nulla osta resi nel procedimento ed innanzi richiamati.
- Di rilasciare il parere paesaggistico favorevole ex art.5.03 delle N. T. A. del p.u.t.t./p, fermo restando la richiesta da parte del proponente di autorizzazione paesaggistica ex art.5.01 e ciò prima dell'attuazione dello stesso intervento.
- Di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di MONOPOLI del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B. U. R e sulla G.U.(da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 100

MARTINA FRANCA - L.R. n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di immobile rurale Masseria Maggi, in loc. Caliandro. Ditta Paolo Pavone. Delibera di C.C. n. 62 del 22.09.2005.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Martina Franca, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato, su richiesta della ditta Paolo Pavone, con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 22.09.2005 il progetto di recupero del complesso edilizio rurale denominato masseria Maggi, individuato in loc. Caliandro, via Madonna dell'Arco, in agro di Martina Franca, insistente sul fg.65 p.lle 11, 12, 16, 506, 538, 539, da destinare a struttura turistico-ricettiva del tipo “residenza turistico- alberghiera” nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e succ. mod. ed integrazioni e degli artt 4 e 7 .della L.R. n.11/99.

In merito al progetto di recupero degli immobili rurali di cui innanzi, si rileva nel parere espresso dal Servizio Turismo dell'Assessorato Regionale al Turismo con la nota n. 5166 del 22.8.2011 lo stralcio dal progetto originario di cui alla delibera C.C. n. 62/2005 della previsione del c.d. centro congressi ubicato al fg. 61 p.la 56, per mancanza dei requisiti di legge, a conferma del precedente parere dello stesso Servizio reso con nota prot. n.36/3858/TUR del 26.04.2006

Il complesso edilizio rurale oggetto di recupero, come si rileva dalla tav.3a: planimetria generale stato di fatto, è costituito da:

- un corpo di fabbrica principale A (masseria);
- in adiacenza è posto un gruppo di trulli già destinati a pagliai e casa del fattore corpo B;
- in continuità, altro gruppo di trulli con annessa lamia, utilizzati come stalle e parte come residenza corpo D;
- in adiacenza è posta una costruzione in pietra con copertura a falda unica inclinata adibito a ricovero animali corpo E;
- distaccati dal contesto principale della masseria, vi sono ulteriori tre trulli isolati, indicati con lett. C,G,F;

Sul prospetto principale si trovano le aie, a forma rettangolare e rotonda, che svolgevano la funzione di punto di ritrovo dei residenti.

Gli immobili di cui innanzi, in quanto realizzati da oltre cinquanta anni, sono suscettibili di essere assoggettati alle procedure di cui all'art.1 co.2 della L.R. n.20/98.

Sotto il profilo urbanistico le aree su cui insiste il complesso di fabbricati rurali trulli e denominato masseria Maggi ricadono in zona agricola del PRG vigente .

L'intervento di recupero, come si rileva nella relazione tecnica, prevede per il fabbricato A al p. terra n. 3 unità abitative con servizi, al p. piano n. 3 unità abitative con relativi servizi; per il fabbricato B al p. terra un monolocale più due unità abitative; per il fabbricato C un monolocale; per il fabbricato D una unità residenziale composta da soggiorno, letto ,cucina; per il fabbricato E un monolocale.

Il tutto per complessivi n. 24 posti letto. I fabbricati F e G di modeste dimensioni saranno destinati a deposito.

La sistemazione esterna delle aree prevede il mantenimento integrale dello stato dei luoghi, con la realizzazione di camminamenti, recupero delle aie per il ritrovo dei residenti.

I lavori di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo avverranno con l'impiego di materiali tipici della tradizione locale, preservando comunque i prospetti esterni originari.

La destinazione d'uso prevista è del tipo “residenza turistico - alberghiera”, in quanto la struttura ricettiva, artt. 4 comma 4, e 7 della l.r. n. 11/99 prevede di 12 unità abitative/camere maggiore della quantità minima di sette unità .

Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizio rurale masseria Maggi, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta dichiarazione in data 23.08.2006 del Segretario Generale Comunale.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri :

- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia con nota prot. n.11807 del 16.07.2001;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. del 22. 08.2011 parere favorevole con prescrizioni a destinazione d'uso "residenza turistico - alberghiera";
- Relazione paesaggistica comunale positiva in data 23.03.2005.

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici come innanzi individuati a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art.6 del 17/05/83 e succ. mod., ora art. 1 comma 3 DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 artt. 4, 4°co. e 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso edilizio rurale (immobili) ,come innanzi individuato, costituente la masseria Maggi e le aree esterne di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore rilevante B, laddove sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, che nel caso che ci occupa è costituito dal complesso rurale, tipico della valle d'Itria, quale è la masseria Maggi.

Ciò posto l'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "B" attesa la finalità dell'intervento edilizio per la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; il tutto in funzione della destinazione d'uso a struttura ricettiva del complesso edilizio architettonico suburbano di cui trattasi.

In proposito attese le finalità di recupero e valorizzazione di un bene paesaggistico, quale è la masseria Maggi, e in relazione alle modalità di intervento che non modificano il complesso rurale nella sua attuale fisionomia conservandone i caratteri originari , si ritiene di poter rilasciare, in merito alla variante urbanistica sottesa alla delibera C.C. n. 62/2005, il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del putt/p, fermo restando la richiesta da parte del proponente del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art.5.01 e ciò prima dell'attuazione dello stesso intervento.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso rurale denominato masseria Maggi, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva albergo, di cui alle delibera di C.C. n. 62 del 22/09/2005, e subordinatamente al rispetto dei pareri e/o nulla osta resi nel procedimento ed innanzi richiamati nonché il rilascio del parere paesaggistico favorevole ex art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/p .

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore alla Qualità del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente d'ufficio e del Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con la prescrizione in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso di edifici, denominato masseria Maggi, come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva "turistico -alberghiera" nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 ora art.1 co.3 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11/99 artt 4 (co. 4°) e 7, approvato dal Comune di MARTINA FRANCA con delibera di C.C. n.62 del 22.09.2005 in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n.20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio interessato e subordinatamente al rispetto dei pareri e/o nulla osta resi nel procedimento ed in relazione richiamati .
- Di rilasciare il il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del putt/p, fermo restando da parte del proponente di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ex art.5.01 e ciò prima dell'attuazione dello stesso intervento.
- Di demandare al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di MARTINA FRANCA del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 101

GALATINA (LE) - Varianti puntuali al Piano Urbanistico Generale. Attestazione definitiva di compatibilità ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.r. n. 20/2001.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Galatina (LE), dotato di Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 6.12.2005, con Deliberazione di C.C. n. 31 del 29.07.2010 ha adottato in via definitiva una serie di varianti puntuali al PUG.

Con note prot. n.20100032920 del 10/09/2010, prot. n.20100037485 del 20/10/2010, e prot. n. 20100044593 del 13/12/2010, il Comune ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa utile al controllo di compatibilità ai sensi degli art.11 e 12 della LR 27/07/2001 n.20 “*Norme generali di governo e uso del territorio*”.

Con la DGR n.138 del 3/02/2011 la Regione Puglia ha attestato, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della LR n.20/2001, la non compatibilità delle varianti al PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con la DGR n.1328 del 03/08/2007.

La predetta DGR n.138/2011 è stata notificata al Comune di Galatina con nota SUR prot. n. 1476 del 17/02/2011.

Il Comune di Galatina, con nota prot. n.20110032204 del 12/09/2011, acquisita al prot. n.10571 del 12/09/2011 del Servizio Urbanistica, ha trasmesso la Delibera di G.C. n.308/2011 di approvazione delle controdeduzioni alla DGR n.138/2011.

Successivamente, con nota prot. n. 20110031742 del 07.09.2011 acquisita al prot. n. 10791 del 19.09.2011.del Servizio Urbanistica, il Sindaco ha convocato la conferenza di servizi ai sensi dell'art.11 comma 9° che si è articolata in n. 4 riunioni complessive, con il seguente svolgimento (giusta appositi verbali, qui di seguito integralmente trascritti :

Verbale del 26/09/2011 (1°):

“““

Il giorno ventisei del mese di Settembre dell'anno duemilaundici, giusta nota di convocazione prot. n. 20110031742 del 07.09.2011 (allegato n.1), alle ore 11,15 di effettivo insediamento e inizio dei lavori nei locali della Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita, la Conferenza di Servizi che ha per oggetto: Adozione varianti Puntuali PUG di Galatina - del G.R. n. 138 - 03-02-2011 L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità.

*Sono presenti:
Omissis*

L'Ing. Nicola GIORDANO apre i lavori della Commissione comunicando ai presenti che è stato inviato un fax in data odierna dal Consigliere Comunale del Comune di Galatina Maurizio FEDELE in cui si segnala che non sono stati rispettati i criteri di pubblicità e di partecipazione previsti dalla Legge Regionale n. 20/01 nella convocazione della Conferenza di Servizi e che pende sulla delibera Comunale di adozione delle varianti in oggetto ricorso al Tar per gravi illegittimità procedurali.

L'Ing. Nicola GIORDANO evidenzia quindi preliminarmente che la Conferenza di Servizi è promossa per il caso in specie dal Comune di Galatina (Amministrazione precedente), con la partecipazione, come previsto per la Legge Regionale n. 20 del 2001, dell'Amministrazione Provinciale, della stessa Regione, nonché di altri Enti e/o uffici Pubblici che hanno l'interesse diretto nel procedimento in questione, trattandosi di una Conferenza di Servizi di controllo di compatibilità e non già di copianificazione. In relazione a quanto sopra i privati presenti sono stati invitati ad allontanarsi, fermo restando le prerogative di partecipazione e di tutela previste dalla stessa Legge Regionale.

In primo luogo la Conferenza affronta la questione di carattere generale riguardanti specificamente gli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di VAS e i rapporti tra le varianti oggetto di conferenza di servizi e il Piano Stralcio del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico).

Interviene il Dott. Alessandro Bonifazi in rappresentanza dell'Ufficio VIA/VAS che rappresenta quanto segue: nel caso di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al prot. n. ADO 089 0008541 del 7.09.2011 acquisito al prot. generale di questo Comune al n. 20110031933 del 09.09.2011 (allegato n.2) l'Amministrazione Comunale, in quanto procedente, ha concordato con l'Autorità competente (ufficio VIA/VAS) le modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. In particolare l'Autorità competente ha ritenuto conforme ai disposti normativi (D.L. 152/2006 e s.m.i.) il procedere alla suddetta consultazione nell'ambito della Conferenza di Servizi, già prevista nell'iter procedimentale volto al controllo di compatibilità con la pianificazione sovraordinata delle varianti in oggetto (ai sensi della Legge Regionale 20/2001).

Pertanto, anche al fine di garantire la semplificazione Amministrativa, i suddetti soggetti competenti in materia ambientale (il cui elenco è stato concordato fra Autorità competenti e Autorità procedente in base alla nota prot. n. 0008541 del 07.09.2011) sono stati convocati alla Conferenza dei Servizi.

Chiarisce che il rapporto preliminare, sulla base del quale gli stessi soggetti competenti in materia Ambientale sono chiamati ad esprimersi, è stato messo a disposizione attraverso la pubblicazione nell'area riservata dal sito dell'Assessorato Regionale alla qualità dell'Ambiente.

L'Assessore Prof.ssa Angela Barbanente ricorda i tempi previsti dal procedimento VAS per la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, i quali corrispondono a 30 gg. a far data dal 07.09.2011, e auspica che l'autorità competente per la VAS possa adottare il proprio provvedimento entro il termine stabilito dalla L.R. 20/2001 per la conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi. Quanto rappresentato è motivato dal principio della economicità dei procedimenti amministrativi.

L'Arch. Danilo Stefanelli, in rappresentanza dell'A.d.B, dà lettura della nota prot. n. AOO 0010788 del 26.09.2011 (allegato n.3) chiarendo che è intenzione dell'A.d.B. portare la proposta di ripermimetrazione del PAI di Galatina al prossimo Comitato Tecnico.

Segue uno scambio con l'Avv. Massa che evidenzia che comunque si sta facendo riferimento ad uno strumento tutt'altro che definitivo.

Interviene l'Ing. Guglielmo Stasi che rammenta che in uno stato di diritto " tempus regit actum" e che le valutazioni vanno operate rispetto al quadro di riferimento normativo in vigore all'atto della variante. Precisa anche che comunque l'A. C. di Galatina non si è sottratta alla verifica della compatibilità delle varianti in oggetto con la proposta di ripermimetrazione PAI non ancora in vigore, e che ha riscontrato due casi di possibile interferenza che andrebbero approfonditi. Suggerisce a riguardo che- ove presentino tali interferenze - si potrebbe procedere con una norma di tutela, come si è in precedenza operato in casi analoghi, senza precludere la trasformazione delle aree.

Interviene l'Assessore Angela Barbanente che evidenzia che ancorché non in vigore - il nuovo PAI va tenuto in conto, atteso che l'Autorità di Bacino ha trasmesso al Comune di Galatina la proposta di ripermimetrazione PAI in data 04.12.2008 (prot. n. 13102) e sin da quell'epoca l'amministrazione comunale di Galatina avrebbe dovuto tener conto di tale proposta ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

L'Arch. Carmelo Di Fonzo in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Lecce / Brindisi / Taranto, chiede che la variante presentata venga integrata con una serie di elaborati che pongano in evidenza le differenze fra il PUG in vigore e la variante proposta nella presente Conferenza dei servizi in base alle Norme del Codice dei Beni Culturali.

Con ciò si chiede di evidenziare tutti quei beni rinvenuti e presenti nel territorio Comunale al fine di caratterizzare le differenze presenti nelle varie aree del territorio. Tutto ciò al fine di caratterizzare il piano (variante) sotto il profilo sia dei beni culturali che dei beni Paesaggistici, da qui la necessità di rappresentare con degli elaborati grafici le suddette differenze e valutare in maniera qualitativa gli interventi proposti dal Comune.

La Conferenza di Servizi viene sciolta alle ore 13,10 rimandando la stessa alla data del 10.10.2011 alle ore 10,00 per le integrazioni documentali emerse nel corso dei lavori. Infine tutti i

partecipanti alla Conferenza di Servizi firmano per approvazione il presente verbale.""

Verbale del 10/10/2011 (2°):

" Il giorno dieci del mese di Ottobre dell'anno duemilaundici, a seguito del rinvio della conferenza del 26.09.11 data a verbale e anche giusta nota di convocazione prot. n. 20110035652 del 06.10.2011 (allegato n.1), alle ore 11,10 di effettivo insediamento e inizio dei lavori nei locali della Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita la Conferenza di Servizi avente ad oggetto: Adozione varianti Puntuali PUG di Galatina - del G.R. n. 138 - 03-02-2011 L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità -.

Sono presenti:

Omissis

L'Ing. Guglielmo STASI apre i lavori della Commissione comunicando ai presenti che di seguito alla riunione precedente del 26 u.s. il suo Ufficio ha provveduto a predisporre ed integrare le seguenti tavole :

- *Book del PUG (parti interessate) - zonizzazione territorio - Varianti Puntuali sc.1:2000; 1:5000 con rappresentazione delle tipizzazioni ante e post variante*
- *Individuazione varianti puntuali su proposta di ripermimetrazione del PAI sc.1:25000 (non ci sono interferenze con il PAI in vigore);*
- *Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATD - sc.1:2000*
- *Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATE - sc.1:2000*
- *Perimetrazione territori costruiti sc.1:5000*
- *Relazione di ripianificazione*
- *Relazione di controdeduzioni del Comune di Galatina alla DGR. N.138/2011 ponendo le stesse a disposizione dei presenti.*

Quindi ha precisato che, rispetto alla proposta di perimetrazione del nuovo PAI trasmesso dall'AdB nel Dicembre 2008, si è rilevato un unico caso di interferenza, proprio in riferimento all'ultima variante operata (caso n.29 -Sentenza Galluccio Agata Maria- dove in corrispondenza del sito di variante è presente un vincolo di alta pericolosità idraulica).

L'Ing. STASI notizia i presenti che in data odierna è pervenuto al Comune di Galatina un fax da parte dell'AdB in cui si comunica che lo stesso ufficio attende tutti i dati definitivi delle varianti puntuali al PUG. Lo stesso Ing. STASI fa presente che è stata inviata all'AdB comunicazione prot. n. 20110035893 del 06.10.2011 in risposta alla nota prot. AOO0010788 del 26.09.2011 che l'AdB ha prodotto nella conferenza del 26.09.11 (all.to 2).

L'Ing. STASI da, quindi, lettura delle note (all.ti nn. 2, 3 e 4) inviate rispettivamente a:

- AdB;
- Regione Puglia Ufficio Reti della Mobilità sostenibile;
- Provincia di Lecce.

Da, quindi, conto delle motivazioni che hanno indotto la variante normativa relativa alla eliminazione della obbligatorietà di cessione del 30% della superficie del lotto per le zone

D2 ed indica una eventuale norma compensativa di tale obbligo.

A questo punto prende la parola l'Arch. Massimo EVANGELISTA che, in considerazione della su richiamata nota inviata alla Provincia dal Comune di Galatina e delle argomentazioni ivi enunciate, ritenendo le stesse in linea di principio condivisibili, dichiara di voler emendare la prescrizione contenuta nella delibera di Giunta Provinciale di compatibilità, precisando di accogliere la proposta formulata dal Comune in ordine alla "compensazione" inerente alla monetizzazione delle aree a verde da realizzare nelle aree a standard del PUG. Tale indicazione dovrà essere contenuta nelle norme tecniche di attuazione della variante in esame.

Interviene l'Ing. Nicola GIORDANO che comunica che le varianti puntuali vanno esaminate singolarmente per cui chiede che sia disposto un ulteriore rinvio affinché l'Ufficio possa approfondire tutti gli aspetti di competenza.

A questo punto prende la parola l'Avv. Federico MASSA che rileva, preliminarmente e pregiudizialmente, che la delibera regionale di non compatibilità non specifica in alcun punto i motivi di contrasto con il DRAG regionale delle varianti operate dal Comune. A riguardo specifica, altresì, che la regione con riferimento all'art. 11 della L.R. 20/01, ha esclusivamente competenza di controllo rispetto al DRAG in vigore e non già in

ordine alle scelte di pianificazione operate dal Comune nel cui merito non può evidentemente entrare. Rileva, inoltre, che la conferenza deve concludersi entro il termine del 26 p.v. per cui si resta in attesa della convocazione conclusiva. Evidenzia che, allo stato degli atti, è la Regione che deve indicare i profili di contrasto delle varianti in argomento con il DRAG Regionale. Tenuto conto del richiesto rinvio della conferenza e di pregressi impegni, l'Avv. MASSA alle ore 12:20 si allontana.

L'Ing. GIORDANO chiede, quindi, all'Ing. STASI di illustrare, comunque, caso per caso le valutazioni operate per ogni singola variante. Segue l'esame delle varianti con uso delle tavole prodotte dal Comune in sede di conferenza e delle controdeduzioni operate dal comune di Galatina in riferimento alla DGR n. 138/11 e trasmesse alla Regione il 05.09.11.

Alle ore 13:05 interviene nella seduta l'Assessore Angela BARBANENTE che si informa sullo stato dei lavori della conferenza. L'Ing. GIORDANO e l'Ing. STASI informano l'Assessore su quanto precedentemente rappresentato e che si stava al momento svolgendo l'esame puntuale delle varianti oggetto della delibera regionale. L'Assessore BARBANENTE sulle affermazioni dell'Avv. MASSA fa notare che gli aspetti del DRAG intervengono pienamente nella trattazione delle varianti in argomento.

Dopo una illustrazione di carattere generale delle varianti, l'Ing. STASI consegna ai rappresentanti rispettivamente dell'Ufficio Pianificazione Paesaggistica Arch. Luigia CAPURSO, dell'Ufficio VAS Regionale Dott. Alessandro BONIFAZI, alla Provincia di Lecce Arch. Massimo EVANGELISTA e alla stessa Regione Puglia Arch. Fernando DI TRANI, copia del cd Rom contenente, tra l'altro:

- Book del PUG (parti interessate) -zonizzazione territorio -Varianti Puntuali sc.1:2000; 1:5000 con rappresentazione delle tipizzazioni ante e post variante
- Individuazione varianti puntuali su proposta di ripermimetrazione del PAI sc.1:25000 (non ci sono interferenze con il PAI in vigore);
- Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATD - sc.1:2000
- Individuazione varianti puntuali sul PUTT/P - ATE - sc.1:2000
- Perimetrazione territori costruiti sc.1:5000

- *Relazione di ripianificazione*
- *Relazione di controdeduzioni del Comune di Galatina alla DGR. N.138/2011.*

La Conferenza di Servizi viene sciolta alle ore 14:10 con aggiornamento alla data del 19.10.2011 alle ore 09,30 per il prosieguo.””

Verbale del 19/10/2011 (3°):

“”Il giorno diciannove del mese di Ottobre dell'anno duemilaundici, a seguito del rinvio della conferenza del 10.10.11 data a verbale e anche giusta nota di convocazione prot. n. 20110036844 del 14.10.2011 (all.to n.1), alle ore 10,45 di effettivo insediamento e inizio dei lavori nei locali della Regione Puglia Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita la Conferenza di Servizi avente ad oggetto: Adozione varianti Puntuali PUG di Galatina - del G.R. n. 138 - 03-02-2011 L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità -.

Sono presenti:

Omissis

L'Ing. Nicola Giordano preannunzia che l'Assessore Barbanente non partecipa alla seduta per sopraggiunti impegni istituzionali.

Si allontana l'Ing. Francesca Pace e l'Assessore Giovanni Stefano.

L'Ing. Guglielmo STASI apre i lavori della Commissione e rispondendo alle richieste del tecnico rappresentante della Regione Puglia Arch. Luigia Capurso per il paesaggio approfondisce le tematiche relative ai casi delle varianti puntali esterne ai CD territori costruiti come censite dal PUTT/P.

L'Arch. Luigia Capurso si riserva di apportare le dovute prescrizioni del suo settore.

L'Ing. Guglielmo Stasi prosegue con l'esposizione dei casi di variante discutendo caso per caso le criticità emerse con i rappresentanti Regionali dell'Urbanistica. - Interviene l'Arch. Evangelista con riferimento alla variante normativa relativa alla sentenza Marrocco evidenziando in contraddittorio con l'Arch. F. Di Trani che il consiglio Comunale è sovrano nelle scelte di pianificazione e che nel caso di specie esso ha indubitabilmente operato una scelta di Pianificazione

ben chiara che non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione. Prosegue l'esame dei casi di variante e nel corso del dibattito interviene l'Avv. Massa che chiarisce come l'intervento della Regione debba limitarsi al controllo di compatibilità relativo al DRAG Regionale senza interferire con la potestà pianificatoria del comune.

Ribadisce che nel caso delle varianti relative alle norme sulla D2 una volta compreso che la spostamento di cubatura dal produttivo al residenziale non è tale da incidere significativamente sul dimensionamento complessivo del PUG nulla è obiettabile da parte della Regione.

Alle ore 11:50 interviene nella sala della conferenza il Dott. Bonifazi che chiarisce che il provvedimento del suo Settore interverrà una volta acquisiti i pareri dell'AdB e del Settore Paesaggio della Regione .

L'ing. Guglielmo Stasi dà lettura della nota prot. n. 20110035893 del 10.10.2011 inviata all'Autorità di Bacino e della nota prot. n. 20110037251 del 18.10.2011 inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggio e Patrimonio Storico Artistico delle Province di Lecce Brindisi e Taranto entrambe le note vengono allegare agli atti.

La seduta viene sciolta alle ore 13:20 con aggiornamento alla data del 24.10.2011 alle ore 12,00.””

Verbale del 24/10/2011 (4°):

“” Il giorno ventiquattro del mese di Ottobre dell'anno duemilaundici, a seguito della convocazione, prot. n 0037504 del 20.10.2011, ai sensi della L.R. n. 20/01 presso gli uffici dell' Assessorato alla Qualità del Territorio si è riunita la Conferenza di Servizi avente ad oggetto: Adozione varianti PUG di Galatina - Del. G.R. n. 138 del 03.02.2011. L. R. 20/01 - art.11 c.9 - Controllo di compatibilità -.

Sono presenti:

Omissis

L'Ing. Guglielmo Stasi apre i lavori della Conferenza riepilogando l'attività svolta nella precedente riunione della Conferenza di Servizi del 26.09.2011.

Subito dopo si analizzano per gli aspetti generali le diverse problematiche inerenti le varie varianti puntuali, con specifico riferimento a quelle per le quali non vi era stata l'attestazione di compatibilità Regionale di cui alla DGR n. 138/011.

Preliminarmente vengono acquisiti i seguenti pareri:

- 1) *AdB nota prot. 0012142 del 24.10.2011;*
- 2) *Ministero per i Beni Attività culturali nota prot. 0017403 del 21.10.2011;*

Si dibatte in merito agli aspetti urbanistici e giuridico-legali relativamente alle varianti introdotte alle Zone D2, e, al riguardo, l'Avv. Massa, consulente legale del Comune, evidenzia che con le varianti introdotte si vuole semplicemente operare una redistribuzione del carico urbanistico fra i Settori produttivo e residenziale del PUG notoriamente sovradimensionati.

Ancora, nell'ambito degli approfondimenti operati in merito agli aspetti relativi al D.Lgs. n. 152/06, il dott. Alessandro Bonifazi, evidenzia quanto segue:

- *in riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, presenta i primi esiti dell'istruttoria in corso presso il Servizio Regionale Ecologia, Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, precisando che gli elementi illustrati nel seguito saranno oggetto di provvedimento formale, adottato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che terrà conto anche di quanto emerso in sede di odierna Conferenza di Servizi per garantire che sia preventivamente sentita l'amministrazione comunale (in quanto autorità procedente) e che si tenga conto degli eventuali pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (come previsto dal suddetto decreto all'art. 12, comma 4).*
- *a tale proposito, si rappresenta che l'istruttoria ha evidenziato dei possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'approvazione delle Varianti al PUG di Galatina: tali impatti, con le eccezioni e precisazioni che saranno indicate nel seguito, valutati alla luce dei criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, appaiono non significativi nel complesso, e individualmente riconducibili a condizioni di sostenibilità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione, anche in coordinamento*

con quanto prescritto dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

Nell'ambito degli approfondimenti operati in merito agli aspetti paesaggistici l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, in riferimento a talune varianti puntuali, evidenzia quanto segue:

- A) *per quanto riguarda l'area interessata dalla variante contraddistinta dalla A3, considerato che la stessa area ricade in un A.T.E. di tipo "C" nonché interessa parzialmente un territorio individuato come area annessa alla limitrofa dolina, ritiene condivisibile la modifica inerente la diversa tipizzazione dell'area con la prescrizione che in sede di approvazione sia:*
 1. *individuato un nuovo perimetro dell'area annessa delimitante la dolina in modo che non sussista alcuna interferenza tra detta dolina e la cava;*
 2. *sostituito, conseguentemente ed in coerenza con il precedente punto, l'ultimo periodo del punto 4.1 dell'art. 3.5.2.2.1 con le seguenti parole "E' vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti in corrispondenza delle aree annesse alle doline".*
- B) *per quanto riguarda la variante contraddistinta dalla sigla A7, riportando gli esiti dell'istruttoria svolta in coordinamento con l'Ufficio VAS, si evidenzia che detta area è caratterizzata dai seguenti elementi di sensibilità ambientale e paesaggistica:*
 - 1) *occupa un'estensione pari a circa il 50% da un uso del suolo caratterizzato da valenza ecologica diffusa (pascoli naturali e praterie), così come identificata nella Carta Tematica di Uso del Suolo, carta tematica dell'uso del suolo inclusa nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia;*
 - 2) *sono presenti elementi del sistema geomorfologico e del reticolo idrografico, descritti come corso d'acqua episodico nella Carta idrogeomorfologica (redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR n.*

1792/2007) ovvero come ripa fluviale e piana pluviale nel PUG (che in quanto adeguato al Piano Urbanistico Territoriale Tematico /Paesaggio (di seguito, PUTT/P) ai sensi degli artt. 5.06 e 5.07, costituisce “variante, interna al territorio comunale del PUTT/P”;

- 3) ricade in un Ambito Territoriale Esteso (ATE) di tipo C (di valore distinguibile) individuato ai sensi del PUTT/P;
- 4) è occupata nella parte a sud dalle aree di pertinenza e annessa ad un bene architettonico (Masseria La Grotta) identificato nel PUG;
- 5) si pone in relazione territoriale di prossimità e in parte di sovrapposizione con un'ampia area oggetto di scavo (non evidenziata nella documentazione trasmessa dall'autorità procedente), in base a quanto emerge dall'osservazione della mappa dell'area in oggetto resa pubblicamente accessibile attraverso il Servizio Web “Google Maps” e basata su immagini satellitari fornite da DigitalGlobe e MDA Federal, si osserva infatti che tale trasformazione non è rilevabile nell'Ortofoto 2006-7, dovendosi pertanto ritenere avviata successivamente.

Ciò posto, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ritiene che la variante proposta non sia compatibile con la qualificazione paesaggistica dell'area anche in relazione agli indirizzi di tutela dell'ATE di tipo “C” e l'Ufficio VIA/VAS, ai fini della verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ritiene che la variante così formulata possa avere impatti significativi sull'ambiente.

C) Per quanto riguarda la variante contraddistinta dalla sigla A9, l'istruttoria preliminare ha evidenziato alcuni elementi di sensibilità ambientale e paesaggistica, come di seguito illustrato:

- 1) l'area e il contesto in cui la stessa si inserisce sono caratterizzati dalla presenza di insediamenti di rilevanza storico-architettonica, la cui associazione a filari arborei veniva già evidenziata nella carta topografica IGM in scala 1:25.000;

- 2) l'area caratterizzata da vegetazione arborea organizzata per filari, pur risultando identificata come “bosco” nel PUTT/P, non è riconfermata come tale nel vigente PUG.

Essa si ritrova (con una perimetrazione reticolare piuttosto che areale, più aderente a quanto osservabile sull'Ortofoto 2006-7) come “bosco misto di conifere e latifoglie” nella carta tematica dell'uso del suolo presente nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia.

Inoltre, con la stessa perimetrazione, l'area risulta sottoposta a tutela come area boscata nella proposta di PPTR approvata dalla Giunta con DGR 1 del 11/01/2010 e nella ricognizione delle aree tutelate per legge (ai sensi dell'art.142, lettera g, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Nello specifico si osserva che, sebbene detta area potrebbe non essere assimilata a vegetazione boschiva ai sensi della normativa vigente, la presenza di filari di pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) e di pino domestico (*Pinus pinea*) lungo i viali di accesso ai predetti edifici risulta strutturalmente inserita nell'assetto storico-architettonico e come tale meritevole di tutela. La vegetazione spontanea (con presenza di specie quercine) confinata lungo le delimitazioni di proprietà rappresenta probabilmente testimonianza relictuale di formazioni un tempo più estese. Ad ogni buon conto detti elementi storico culturali e botanico-vegetazionali si inseriscono in un sistema insediativo omogeneo (incluso dal PUG in un più ampio ATE C) che comprende anche l'area oggetto di variante e che appare nel suo complesso meritevole di misure di tutela e valorizzazione paesaggistica, nonostante il PUG non abbia perimetrato l'area oggetto di variante tra i beni architettonici, come riscontrabili per altri elementi del suddetto sistema.

Ciò posto, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ritiene che la variante proposta non sia compatibile con la qualificazione paesaggistica dell'area anche in relazione agli indirizzi di tutela dell'ATE di tipo “C” e l'Ufficio VIA/VAS, ai fini della verifica di assoggettabilità VAS ai sensi

dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ritiene che la variante così formulata possa avere impatti significativi sull'ambiente.

Nell'ambito degli approfondimenti operati in merito agli aspetti urbanistici, in via preliminare la Conferenza, in relazione alle varianti individuate nella Del. di G.R. n. 138/2001 con i nn. 1, 3, 4, 5, 6.a e 8.b del "Gruppo "A", con il n. 1 del Gruppo "B" e con i nn. 1, 2, 6, 8 e 9 del Gruppo "C", ritiene di prendere atto che nel merito di ciascuna di esse da parte regionale è stata espressa la condivisione delle proposte avanzate dall'Amm.ne Com.le e che, quindi, per le stesse non necessita addivenire ad alcun ulteriore riesame dando atto, nel contempo, che sono da intendersi compatibili con la normativa e la pianificazione regionale anche per gli aspetti paesaggistici.

Altresì la Conferenza prende atto che l'Amm.ne Com.le con Del. di C.C. n. 308/2011, con elaborato indicato come "Allegato 1" ha provveduto ad adottare uno specifico provvedimento di controdeduzioni e/o chiarimenti circa le proposte di variante per le quali è stata rilasciata dalla G.R. la "attestazione di non compatibilità".

In relazione a quanto innanzi per quanto riguarda le varianti individuate nella Del. di G.R. n. 138/2011 con i nn. 2, 6.b, 8.a, 10 e 11 del Gruppo "A", con il n. 2 del Gruppo "B" e con i nn. 3, 4 e 5 del Gruppo "C", la Conferenza, fermo restando la presa d'atto e condivisione di quanto rappresentato in materia di VAS nonché di quanto espresso per gli aspetti paesaggistici, dopo un puntuale riesame, ritiene di poter considerare superati i rilievi regionali espressi nella Del. Di G.R. n. 138/2011 nei termini di quanto riportato nei richiamati pareri nonché nel quadro sinottico allegato al presente verbale.

Con riferimento al predetto quadro sinottico si precisa che lo stesso non comprende le problematiche relative a quella individuata con il n. 7 del "Gruppo C" e alla variante dell'art. 5.12. delle N.T.A., per le quali sulla base degli approfondimenti operati anche in riferimento al caso puntuale di cui al punto 6.b del "Gruppo A", la Conferenza ritiene di dover concordare, all'unanimità, che la normativa di cui trattasi, al fine di meglio specificare gli obiettivi comunali sottesi alla stessa variante nonché di pervenire al superamento dei rilievi regionali, debba essere così puntualmente riformulata:

"Art. 5.1.2

In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, autorimesse pubbliche, sale di esposizione, negozi, bar, attrezzature di ritrovo e ricettive, ritrovi e sale cinematografiche, abitazioni limitatamente ad 1/2 del volume edificabile. Per gli interventi di completamento, ampliamento, nuova costruzione vanno rispettati i seguenti indici: Iff 3 mc/mq

H è prescritta l'altezza massima di 2 piani fuori terra

Rc la superficie coperta non deve superare il 50% dell'area totale del lotto.

Almeno il 30% della superficie scoperta deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto.

Us La superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie della zona per attività artigianali; di 22 mq/abitante per la quota di insediamento residenziale; 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per attività commerciali e/o direzionali. Dc min. 5 mt (salvo aderenza contestuale)

Ds 10 mt. o maggiore se il lotto aggetta su viabilità provinciale e/o statale

P Deve essere destinata a parcheggio in area privata una superficie non inferiore ad 1 mq/10 mc di costruzione con destinazione artigianale e residenziale; 1 mq ogni 5 mc di costruzione per attività commerciale salvo maggiori superfici dettate da norme regionali e/o nazionali.

Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d'uso l'immobile sito in contrada "Nachi" che il PRG destinava ad "Attività economiche varie con vincolo speciale" contraddistinto con simbolo VI.

"L'edificio rispetterà il volume d'ingombro di cui alla allegata planimetria di progetto e si svilupperà su due piani e fino a ml.8 sul piano campagna; il piano superiore si arretrerà sul fronte rispetto al primo di ml. 4, dando luogo ad una terrazza sottoposta a servitù pubblica sulla quale potranno aprirsi i vani di accesso di altrettante attività".

Viene confermato nelle sue previsioni planivolumetriche e di destinazione d'uso l'immobile sito

in Noha sulla vecchia strada Colabaldi che il PRG destinava ad “Attività economiche varie con vincolo speciale” contraddistinto con il simbolo V2.

“L’edificio rispetterà il volume d’ingombro, indicato in planimetria, costituito da un corpo lineare e da 5 corpi ad esso trasversali sovrapposti. L’altezza del corpo lineare è fissata in mt. 4,50 dal piano campagna, quella dei blocchi trasversali in mt. 8.00; la porzione di spazio eccedente lo sviluppo planimetrico dei secondi rispetto al primo sarà porticata e sottoposta a pubblica servitù, come pure i tre sottoportici di collegamento con la strada a valle. Le attività e gli esercizi che vi troveranno collocazione si apriranno direttamente sulla strada principale”. ”

In conclusione la conferenza preso atto dei

pareri acquisiti nonché di quelli espressi in sede di riesame delle varianti proposte dal Comune di Galatina, e fermo restando quanto espressamente riportato nei punti precedenti alla unanimità ritiene di poter considerare superati i rilievi regionali espressi nella Delibera di G.R. n. 138/11 nei termini riportati nel presente verbale che contengono le modifiche necessarie al fine di conseguire, per le varianti in parola, la attestazione di compatibilità alla L.R. n. 20/01, relativamente alle varianti contraddistinte con le sigle A2; A6.b; A8.a; A10; A11; B2; C3; C4; C5 e C7, nonché alla variante contraddistinta con la sigla A3 con le prescrizioni contenute nel parere dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica.

La seduta viene sciolta alle ore 15:10. “”

GRUPPO "A" VARIANTI PUNTUALI IN RIFERIMENTO A SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E SECONDO LA ELENCAZIONE RIPORTATA NELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 138 DEL 03.02.2011						
N	NOTE		CONTENUTO	Determinazioni Regionali DGR.138/011	Determinazioni Comunali	Risultanze della C.D.S.
	DITTA	SENT. TAR				
2	Marrocco Giorgio	1357/08	Eliminazione della prescrizione normativa secondo cui la realizzazione di una strada rimaneva a carico del proprietario	la modifica riguarda la eliminazione della prescrizione normativa secondo cui la realizzazione di una strada rimaneva a carico del proprietario;	In proposito l'Amm.ne Com.le, rappresenta che, attesa la puntualità del ricorso e della sentenza, nessuna discrezionalità è stata lasciata alla stessa. Peraltro, nel merito, precisa che per l'area in esame non è previsto alcun comparto.	La conferenza all'unanimità condivide e conferma quanto rappresentato dal Comune di Galatina.
6.b	Salpa s.p.a.	1358/08	Modifica alla norma consentendo, nelle zone D2, una volumetria per il residenziale pari al 50% del volume massimo	la modifica riguarda la norma che, per le zone D2, prevedeva una volumetria per il residenziale pari a 1/4 del volume massimo portandola ad 1/2 del volume massimo;	L'Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdedotto con la D.G.C. n. 308/11 ed in particolare quanto rappresentato nell'Allegato 1	Fermo restando che gli aspetti sono oggetto di altro successivo punto, riferito all'art. 5.1.2 delle N.T.A., la conferenza all'unanimità condivide quanto rappresentato dal Comune
7	Galluccio Giuseppe, Francesco, Agata Maria	1853/08	"Zona D6 Turistico-alberghiera"	la modifica riguarda un'area oggetto di PRUSST (per la realizzazione di un complesso turistico e ristrutturazione di una masseria esistente), perimetrata dal PUG come "area PRUSST" ma tipizzata come agricola, e	L'Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdedotto con la D.G.C. n. 308/11	Sulla base di quanto rilevato dal parere del Servizio Assetto del Territorio, da quanto rappresentato in sede di Conferenza di Servizi dall'Ufficio VAS, nonché di quanto ulteriormente puntualizzato in

GRUPPO "A" VARIANTI PUNTUALI IN RIFERIMENTO A SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E SECONDO LA ELENCAZIONE RIPORTATA NELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 138 DEL 03.02.2011							
N	NOTE		VARIANTE	CONTENUTO	Determinazioni Regionali DGR.138/011	Determinazioni Comunali	Risultanze della C.D.S.
	DITTA	SENT. TAR					
				ora proposta quale "Zona D6 Turistico-alberghiera";			ordine agli aspetti urbanistici dal SUR, rilevato altresì la presenza, di un invaso artificiale realizzato successivamente alla proposizione del ricorso) la conferenza all'unanimità condivide, quanto già rappresentato dalla Regione Puglia con la D.G.R. n. 138/11.
8.a	Casa di Riposo "C.Galluccio	1849/08	"Verde di decoro"	"Zona D1"	la modifica proposta non è condivisibile in quanto la nuova classificazione di Zona Industriale D1, attribuita all'area di proprietà della Casa di Riposo Galluccio, non risulta supportata da alcuna motivazione;	L' Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdedito con la D.G.C. n. 308/11	La conferenza all'unanimità condivide quanto rappresentato dal Comune
9	Venturi Francesca	1852/08	"Zona "E1-di massima salvaguardia"	"Zona D6 Turistico-alberghiera"	la modifica consiste nella tipizzazione di un'area da Zona "E1-di massima salvaguardia" a Zona "D6 Turistico-alberghiera".	L' Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdedito con la D.G.C. n. 308/11	Sulla base di quanto rilevato dal parere del Servizio Assetto del Territorio, da quanto rappresentato in sede di Conferenza di Servizi dall'Ufficio VAS, nonché di quanto ulteriormente puntualizzato in ordine agli aspetti urbanistici dal SUR,

GRUPPO "A" VARIANTI PUNTUALI IN RIFERIMENTO A SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E SECONDO LA ELENCAZIONE RIPORTATA NELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 138 DEL 03.02.2011							
N	NOTE		VARIANTE	CONTENUTO	Determinazioni Regionali DGR.138/011	Determinazioni Comunali	Risultanze della C.D.S.
	DITTA	SENT. TAR					
10	Tartaro Giovanni Maria	1848/08	Zona "A2 - Complessi edilizi di valore storico testimoniale siti nel centro edificato ma fuori dal perimetro del Centro Antico di Galatina"	la modifica consiste nella tipizzazione di un'area da Zona "A2 - Complessi edilizi di valore storico testimoniale siti nel centro edificato ma fuori dal perimetro del Centro Antico di Galatina" e già "Zona "B" nel previgente PRG, a Zona "B1 - Zone sature".	la proposta di modifica non è condivisibile in quanto, dalla documentazione pervenuta, non è riscontrabile lo stato di fatto che motivi la effettiva assenza del valore storico testimoniale;	L' Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdotto con la D.G.C. n. 308/11	La conferenza all'unanimità condivide quanto rappresentato dal Comune
11	Fortuzzi Maria	1846/08	Equiparazione di tutte le zone "D2- attrezzature economiche varie esistenti e di progetto" consentendo per tutte le D2 una volumetria per il residenziale pari al 50% del volume massimo	la modifica riguarda le norme di cui alle Zone "D2- Attrezzature economiche varie esi- stenti e di progetto" per la quota parte relativa alla residenza che passa da 1/4 a 1/2 della volumetria ammissibile.	La modifica proposta non è condivisibile in quanto varia il dimensionamento complessivo del PUG, non correlata ad alcun accertato e documentato fabbisogno	L' Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdotto con la D.G.C. n. 308/11 ed in particolare nell'Allegato 1	La conferenza alla unanimità condivide quanto rappresentato dal Comune con la ulteriore specificazione che la normativa regolante gli interventi per detta zona è quella rive- niente dalle successive determinazioni in ordine all'art. 5.1.2. delle N.T.A.

GRUPPO "C" VARIANTI PUNTUALI ALLE NORMATIVE TECNICHE DI ATTUAZIONE E SECONDO LA ELENCAZIONE RIPORTATA NELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 138 DEL 03.02.2011						
N	NOTE	Testo Vigente	Testo Variante	Determinazioni Regionali DGR.138/011	Determinazioni Comunali DGC 308/011 Controdeduzioni e/o adeguamento	Risultanze della C.D.S.
3	art.2.12 comma 5	Nel volume fabbricabile non vanno computati i porticati di uso pubblico o porzioni di essi, i pilotis e le gallerie, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale. Per i porticati che non siano di uso pubblico, ai fini del calcolo del volume, va considerato solo il 50% del volume effettivo; l'altezza del portico del piano di calpestio all'intradosso delle travature e/o al punto più basso del portico non potrà essere inferiore a m.2,40.	Nel volume fabbricabile non vanno computati i porticati di uso pubblico o privato, porzioni di essi, i pilotis e le gallerie, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale. L'altezza del portico del piano di calpestio all'intradosso delle travature e/o al punto più basso del portico non potrà essere inferiore a m.2,40. Detta altezza, spessore solai compreso, va considerata altezza virtuale uguale a zero e come tale non concorre al calcolo dell'altezza dell'edificio, riferibile esclusivamente agli interventi nel Comparto n. 2 del PUG. Negli altri casi vale invece l'altezza effettiva.	la proposta di modifica normativa non è condivisibile	L'Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdedotto con la D.G.C. n. 308/11	La conferenza all'unanimità condivide quanto rappresentato dal Comune
4	Art. 4.3.1.1.	Per tutti i progetti di intervento edilizio diretto su edifici compresi in tale zona si richiede contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo la presente documentazione: omissis 4. Sezioni stradali ed altimetria degli edifici prospicienti e circostanti entro un raggio di mt. 50 dai	Per tutti i progetti di intervento edilizio diretto su edifici compresi in tale zona si richiede contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo la presente documentazione: omissis 4. Sezioni stradali ed altimetria degli edifici prospicienti e circostanti entro un raggio di mt. 50 dai confini dell'unità	la proposta di modifica normativa non è condivisibile	L'Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdedotto con la D.G.C. n. 308/11	Sulla base degli ulteriori approfondimenti operati e di quanto meglio precisato dal Comune, la conferenza all'unanimità, ritiene che l'argomento di che trattasi è da ritenersi superato in

GRUPPO "C" VARIANTI PUNTUALI ALLE NORMATIVE TECNICHE DI ATTUAZIONE E SECONDO LA ELENCAZIONE RIPORTATA NELLA DELIBERAZIONE DI G.R. N. 138 DEL 03.02.2011						
N	NOTE	Testo Vigente	Testo Variante	Determinazioni Regionali DGR.138/011	Determinazioni Comunali DGC 308/011 Controdeduzioni e/o adeguamento	Risultanze della C.D.S.
5	Art. 4.3.1.2.	Sulla base della documentazione innanzi riportata il progetto deve precisare le principali caratteristiche di intervento attenendosi alle norme relative al tipo d'intervento ed alle norme di carattere generale che di seguito si riportano, fatto salvo quanto necessario a garantire il superamento delle barriere architettoniche:	Sulla base della documentazione innanzi riportata il progetto deve precisare le principali caratteristiche di intervento attenendosi alle norme relative al tipo d'intervento ed alle norme di carattere generale che di seguito si riportano, fatto salvo quanto necessario a garantire il superamento delle barriere architettoniche:	la proposta di modifica normativa non è condivisibile	L' Amm.ne Com.le ripropone integralmente quanto già controdedotto con la D.G.C. n. 308/11	quanto non comporta una effettiva variante normativa Sulla base degli ulteriori approfondimenti operati e di quanto meglio precisato dal Comune, la conferenza all'unanimità, ritiene che l'argomento di che trattasi è da ritenersi superato in quanto non comporta una effettiva variante normativa

Infine, con nota prot. n.20110045278 del 15/12/2011, acquisito dal Servizio Urbanistica con prot. n. 14726 del 22.11.2011, il Comune di Galatina ha comunicato le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi ai sensi del comma 11 dell'art.11 della L.R. 20/2001, richiedendo gli adempimenti regionali richiamati nello stesso articolo.

Sulla scorta pertanto delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, come da verbali innanzi riportati, e degli elaborati tecnici aggiornati ed adeguati prodotti dal Comune di Galatina nel corso della stessa conferenza, si ritengono superati i precedenti rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la DGR n.138/2011, in ordine alla non compatibilità delle varianti PUG.

Tutto ciò premesso e puntualizzato, conseguentemente si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, così come in precedenza riportate e, in forza delle medesime, di attestare definitivamente la compatibilità delle varianti puntuali del PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con DGR n.1328 del 03/08/2007, ai sensi del comma 11° dell'art.11 della LR n.20/2001. “”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della LR n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RECEPIRE, in ordine alle varianti puntuali al PUG del Comune di Galatina le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi svolta ai sensi dell'art.11 - comma 9° e segg.- della LR n.20/2001, riportate nei verbali del 26/09/2011, del 10/10/2011, del 19/10/2011, del 24/10/2011, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, e che per economia espositiva debbono intendersi qui integralmente trascritte;

DI ATTESTARE definitivamente, di conseguenza, ai sensi dell'art. 11 -comma 11°- della LR n.20/2001, in forza delle predette determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, la compatibilità delle varianti puntuali del PUG del Comune di Galatina rispetto al DRAG approvato con DGR n.1328 del 03/08/2007;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Galatina (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 102

Art. 9 L.R. 3/2010 - Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) - Nomina.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alle

Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Foreste, ricadente nell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, riferisce:

Come è noto, per effetto della legge regionale 25/02/2010, n. 3 è stata istituita l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (più brevemente Arif).

L'art. 6 della citata l.r. 3/2010 prevede quali organi dell'Arif:

- il Direttore generale (comma 1, lett. a);
- il Collegio dei revisori dei conti (comma 1, lett. b).

Con apposita deliberazione n. 30 in data 18/01/2011, la Giunta regionale ha già provveduto a designare il direttore generale nella persona del dott. Giuseppe Maria Taurino, nato a Lecce il 06/08/1964, dando atto che l'incarico *“avrà decorrenza dall'adozione del decreto di nomina e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010, avrà durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta con le medesime modalità di cui al comma 2 della medesima norma ed è incompatibile con altre attività professionali”*.

Per dare ulteriore attuazione alla citata l.r. 3/2010, occorre procedere, ai sensi dell'art. 9, alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti che:

- *“è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente”* (comma 1);
- *“esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo”* (comma 2);
- *“ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale”* (comma 4).

Per dare poi completa attuazione alla ripetuta l.r. 3/2010, occorre che, il direttore generale dell'Arif proceda ad attivare la Conferenza Tecnica che:

- ha funzione *“consultiva e di supporto”* all'Agenzia (comma 1);
- *“presieduta dal Direttore generale dell'Agenzia, è composta dal Dirigente dell'Ufficio Gestione del Servizio Foreste e dal Dirigente dell'Ufficio Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ovvero delle diverse strutture dirigenziali competenti”* (comma 2);
- *“è integrata dai dirigenti dei servizi e/o degli uffici regionali competenti razione materiae in merito alle tematiche e alle questioni sulle quali è specificamente richiesta l'attività della conferenza”* (comma 3).

In relazione a tutto quanto sopra esposto, si propone di designare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Arif e di sollecitare il direttore generale dell'Arif medesimo a attivare, con ogni consentita urgenza, la Conferenza Tecnica, circostanza già esplicitata nella delibera di Giunta Regionale n. 2368 in data 27/10/2011.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatore propongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale, fattispecie di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. i) della L.R. n. 7/97 e dell'art. 9 della L.R. n. 3/2010.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore alle Risorse Agroalimentari,;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Foreste;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui intese riportate e approvate:

- designare il Collegio dei Revisori dei Conti dell' Agenzia regionale per le attività attigue e forestali nelle seguenti persone scelte tra gli iscritti al registro dei revisori contabili :
 - Dott. Dario MONTANARO n. 19.12.1969;
 - Dott. Giuseppe GIAMPORCARO n. 26.08.1966;
 - Dott. Roberto PESINO n. 28.10.1958;
- rinviare la nomina degli stessi a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale verrà quantificato il trattamento annuo omnicomprendivo loro spettante da fronteggiare con le somme messe a disposizione dell' Arif dal bilancio regionale per l' esercizio finanziario 2012, ai sensi dell' art. 13 e dell' art. 16 della l.r. 3/2010;
- dare atto che l' incarico decorre dall' adozione del decreto di nomina e che il Collegio dei Revisori dei Conti dell' Arif resta in carica fino a novanta giorni dopo l' inizio di ogni legislatura ai sensi dell' art. 6, comma 2, della L.R. n. 3/2010;
- dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 9 della ripetuta l.r. 3/2010, il Collegio:
 - nella seduta di insediamento elegge, al proprio interno, il Presidente (comma 1, periodo 2°);
 - esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell' Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull' attività svolta (comma 2, periodo 1°);
 - redige una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo (comma 2, periodo 2°).
 - delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente (comma 3);
 - ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Agenzia, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale;
- sollecitare il direttore generale dell' Arif medesimo a attivare, con ogni consentita urgenza, la Conferenza Tecnica prevista dall' art. 10 della più volte citata l.r. 3/2010, circostanza per altro già esplicitata nella delibera di Giunta Regionale n. 2368 in data 27/10/2011, al fine di dare completa attuazione alla ripetuta legge istitutiva dell' Arif,

dandone comunicazione ai direttori d' Area competenti;

- pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 104

Avvio procedure di revoca provvedimenti DGR n. 2039/2008, 1447/2009, 2299/2010, 28/2010, 1880/2010, 331/2010, 1154/2010.

Il Presidente della Regione Puglia, On. Nichi Vendola, sulla base dell' istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

Premesso che,

- a) Con DGR del 4.11.2008, n. 2039, la Regione acquisiva agli atti la proposta di sperimentazione gestionale *ex art. 9 bis* D.Lgs. n. 502/1992, formulata dalla "Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor" di Milano, da realizzare mediante la costituzione di una fondazione da denominare "San Raffaele del Mediterraneo". La fondazione sarebbe stata costituita dalla Regione Puglia, dall' ASL di Taranto e dalla Fondazione proponente.

La proposta di progetto di sperimentazione gestionale era orientata allo sviluppo, nel territorio regionale, della ricerca scientifica e della formazione nel settore biomedico, mirando anche alla razionalizzazione nonché alla riqualificazione della rete ospedaliera.

Con la DGR n. 740/2008, pertanto, la Regione manifestava il proprio interesse nei confronti della proposta avanzata dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano, riservando ogni definitiva valutazione a seguito della presentazione, da parte della stessa Fondazione, del progetto tecnico-sanitario.

- b) Con nota del 6.5.2009, inviata al Presidente della Giunta Regionale, la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano trasmetteva il progetto tecnico-sanitario, acquisito agli atti con DGR del 4.8.2009, n. 1447. Mediante tale ultimo provvedimento si specificava che la Regione si sarebbe avvalsa della partecipazione, nell'ambito della sperimentazione gestionale, di un soggetto di elevata qualificazione medico-scientifica, individuato proprio nella Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano, primo IRCCS in Italia per valore di impact factor normalizzato.
- c) Il 30.11.2009 era sottoscritto tra la Regione Puglia, il Comune di Taranto, la ASL Taranto, la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano e la Fintecna Immobiliare S.r.l. l'Accordo Quadro (DGR del 30.11.2009, n. 2299) finalizzato alla definizione di un protocollo collaborativo che permettesse, successivamente, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma concernente i profili urbanistici connessi alle opere di edilizia ospedaliera connesse alla sperimentazione gestionale.
- d) Con DGR del 19.1.2010, n. 28, la Regione autorizzava il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il suddetto Accordo di Programma, il quale era siglato il successivo 22.1.2010.
- e) Con DGR del 9.2.2010, n. 320, la Regione rimodulava la linea di intervento 10. FAS - 3.1 "Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti sociosanitari e per l'edilizia sanitaria" del Programma Attuativo Regionale FAS 2007 - 2013, approvato con DGR n. 2033/2009. Secondo la DGR n. 320/2010, mantenuta ferma la dotazione complessiva iniziale di euro 310.000.000,00, i finanziamenti erano ripartiti come segue:
- realizzazione del Polo Materno - Infantile per il Mezzogiorno, euro 150.000.000,00;
 - realizzazione dell'Ospedale San Raffaele del Mediterraneo di Taranto, euro 120.000.000,00;
 - realizzazione interventi sanitari territoriali per il potenziamento della rete delle Case della Salute e delle dotazioni strumentali delle strutture e interventi di edilizia sanitaria, euro 40.000.000,00.
- f) Con DGR del 10.2.2010, n. 331, la Regione così deliberava:
- "assumere il progetto tecnico-sanitario già acquisito con DGR del 4.8.2009, n. 1447, la cui parte finanziaria è stata rimodulata con DGR del 9.2.2010 n. 320, finanziabile attraverso lo strumento del *leasing* in costruendo, mediante l'apporto in quota di fondi pubblici disponibili successivamente all'approvazione, da parte del Governo, del Programma Attuativo Regionale Puglia FAS 2007 - 2013;
 - approvare lo schema di Statuto della "Fondazione San Raffaele del Mediterraneo" e le modalità di gestione del periodo transitorio regolate dalla lett. L) del presente provvedimento;
 - autorizzare l'ASL Taranto alla sperimentazione gestionale in parola, procedendo al versamento del fondo di dotazione iniziale di Euro 100.000,00 ed alla cessione gratuita del diritto di superficie delle particelle oggetto dell'Accordo di Programma in favore della costituenda Fondazione San Raffaele del Mediterraneo;
 - valutare le indicazioni espresse dall'Università di Bari e, in particolare, quanto sostenuto al punto 4.4.2 dell'Allegato 4), rimettendo le stesse alla costituenda Fondazione San Raffaele del Mediterraneo;
 - nominare, ai sensi dell'art. 8 dello Schema di Statuto della costituenda Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione della medesima Fondazione, i sig.ri avv. Paolo Ciaccia (n.d.r., successivamente dimessosi e sostituito, dal C.d.A. della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, dal prof. Vittorio Dell'Atti), prof. Gianvito Giannelli, dott.ssa Rosa Moscogiuri;
 - i richiamati Allegati 1), 2), 3), 4) e 5) costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione".
- g) Con DGR dell'11.5.2010, n. 1154, la Regione correggeva un errore materiale con riguardo alla trascrizione del cognome della dott.ssa Moscogiuri e nominava due membri del Collegio sindacale della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo - individuandoli nel prof. Vit-

torio Dell'Atti (il quale, come prima si è detto, assumeva la qualità di componente del C.d.A. della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo) e nella dott.ssa Angela Cafaro - nonché il sindaco supplente, dott. Giuseppe Friolo. Con lo stesso provvedimento si autorizzava il Presidente della Giunta regionale a compiere, anche mediante delega da affidare a terzi, gli atti necessari alla costituzione della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo.

h) Il 27.5.2010, con atto per notar dott. Vincenzo Vinci di Taranto (reg. il 28.5.2010 al numero 8791-1T in Taranto) si costituiva la Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, partecipata dalla Regione Puglia, dalla ASL Taranto e dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano;

i) Con la DGR del 6.8.2010, n. 1880, la Regione così, in particolare, deliberava:

- "di assegnare alla Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, per la realizzazione dell'ospedale San Raffaele del Mediterraneo di Taranto, la prima quota di euro 60.000.000,00, a valere quale anticipazione del PAR FAS 2007 - 2013 - Asse 3 - linea di intervento 3.1., la cui copertura è assicurata dalla dotazione del capitolo di spesa 1146055 - Spese in conto capitale in anticipazione interventi PAR FAS 2007 - 2013 finanziato con avanzo di amministrazione 2009;
- di rinviare la liquidazione ed erogazione del contributo a valle dell'espletamento, previa presentazione del relativo elaborato da parte della Fondazione, della procedura Analisi Costi Benefici presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Puglia;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Programmazione e Politiche Fondi Strutturali, titolare dell'UPB 6.3.5, di provvedere agli adempimenti contabili di impegno e, a valle e sulla base dell'espletamento della procedura Analisi Costi Benefici, di liquidazione ed erogazione del contributo finanziario alla Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, con modalità compatibili e congruenti con la struttura di progetto finanziaria individuata

per la realizzazione dell'Ospedale San Raffaele del Mediterraneo di Taranto".

l) Il 23.9.2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano presentava istanza di fallimento nei confronti della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano, originata da una grave condizione di dissesto economico e indebitamento con progressivo sbilanciamento finanziario.

- In alternativa alla dichiarazione di fallimento, con decreto del 27.10.2011, CP/58/2011, il Presidente della Seconda Sezione Civile - Fallimenti - del Tribunale di Milano ammetteva la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano alla procedura di concordato preventivo richiesta dalla medesima Fondazione, prevedendo per l'udienza del 23.1.2012 la convocazione dei creditori.

m) A seguito dell'ammissione alla procedura di cui innanzi, al fine di soddisfare i creditori della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano, il piano concordatario ha previsto che la parte più consistente dell'attivo (assets core), costituita soprattutto dal ramo d'azienda ospedaliero, scientifico e di ricerca venga conferito in una società (NewCo) da cedere a terzi mediante asta pubblica basata sul principio della migliore offerta economica; mentre le residua parte della Fondazione venga liquidata in un periodo di 1-3 anni, durante il quale la Fondazione (OldCo) verserà in uno stato di liquidazione di fatto. Consta che il 10.1.2012, il Prof. Giuseppe Rotelli, fondatore del Gruppo ospedaliero "San Donato", abbia presentato la migliore offerta economica. All'attualità spetta al Tribunale di Milano, di cui innanzi, la pronuncia circa l'omologa della procedura di concordato tuttora aperta. In tale scenario, l'Università Vita e Salute San Raffaele non è parte né della NewCo, né della OldCo.

Tutto ciò considerato,

Le circostanze richiamate (lett. l ed m) inducono a rivalutare, oltre che sul piano operativo, anche sul piano dell'opportunità politico-istituzionale,

l'interesse pubblico sotteso alla prosecuzione delle attività della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo di Taranto (Fondazione costituita tra la Regione Puglia, la ASL Taranto e la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano), dal momento che - ai fini della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. n. 502/1992 - la Fondazione San Raffaele del Mediterraneo si sarebbe avvalsa del know how scientifico, tecnico e relazionale della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor nonché dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano.

Rilevata

La radicale modificazione degli assetti proprietari, organizzativi e gestionali che si profilano per la nuova compagine societaria che eventualmente deriverà a seguito dell'omologa al concordato preventivo della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor (*NewCo*), l'incertezza delle procedure connesse al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, all'accreditamento per l'esercizio dell'attività sanitaria in regime di pubblica utilità, alla conferma del riconoscimento di IRCCS ai sensi del Dlgs 288/2003, non permettono fondatamente alla Regione Puglia di ritenere che il programma di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. n. 502/1992 possa essere attuato nei modi, nelle forme e soprattutto nei termini stabiliti con la DGR n. 331/2010.

Tanto premesso

Considerato lo specifico mutamento della situazione di fatto che si ripercuote sulle originarie ragioni di opportunità sottese alla costituzione della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo di Taranto

Si propone

- di avviare il procedimento di revoca dei seguenti provvedimenti: DGR n. 2039/2008; la DGR n. 1447/2009; DGR n. 2299/2009; DGR n. 28/2010; DGR n. 1880/2010;
- di avviare il procedimento di revoca della DGR n. 331/2010, eccettuata la parte in cui essa dispone la nomina dei consiglieri di amministrazione della Fondazione San Raffaele del Mediter-

aneo di Taranto (ciò al fine di permettere ai suddetti consiglieri di promuovere le azioni finalizzate allo scioglimento, alla liquidazione della Fondazione tarantina e alla restituzione, alla Regione, degli acconti sulle anticipazioni ai finanziamenti deliberati);

- di avviare il procedimento di revoca della DGR n. 1154/2010 nella parte in cui essa autorizza il Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale a compiere, anche mediante delega da affidare a terzi, gli atti necessari alla costituzione della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo;
- di avviare le procedure di recupero delle utilitas già prodotte dalla "Fondazione San Raffaele del Mediterraneo";

Si propone, altresì,

- che all'esito del procedimento di ritiro, l'Assessore al Bilancio definisca idonea proposta di delibera alla Giunta Regionale volta a confermare la destinazione delle risorse finanziarie, già impegnate nelle deliberazioni oggetto di revoca, alla realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero pubblico a Taranto. Tale intervento, che si ribadisce prioritario tra le iniziative di edilizia sanitaria, dovrà corrispondere, quanto a caratteristiche e funzioni al fabbisogno espresso dal riordino della rete ospedaliera definito in attuazione del Piano di Rientro di cui alla Del. G.R. n. 2624 del 30.11.2010, così come ratificato con l.r. n. 2/2011, e quanto a dimensioni finanziarie, alle indicazioni contenute nel PAR FAS 2007-2013, approvato con DGR n. 463 del 24/3/2009, nella Linea di Azione 3.1, lettera c), così come specificato con la citata Del. G.R. n. 320/2010

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d) L.R. 4 febbraio 1997, n. 7,

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

viste la DGR n. 2039/2008, la DGR n. 1447/2009, la DGR n. 2299/2009, la DGR n. 28/2010 e la DGR n. 1880/2010, la DGR n. 320/2010, la DGR n. 331/2010 nonché la DGR n. 1154/2010;

visti gli artt. 7 e 21 *quinquies* della L. n. 241/90;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Capo di Gabinetto il quale ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

DELIBERA

- di approvare la relazione del Presidente proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto, di:
- avviare il procedimento di revoca dei seguenti provvedimenti: DGR n. 2039/2008; DGR n. 1447/2009; DGR n. 2299/2009; DGR n. 28/2010; DGR n. 1880/2010;
- avviare il procedimento di revoca della DGR n. 331/2010, eccettuata la parte in cui essa dispone la nomina dei consiglieri di amministrazione della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo di Taranto (ciò al fine di permettere ai suddetti consiglieri di promuovere le azioni finalizzate allo scioglimento, alla liquidazione della Fondazione tarantina e alla restituzione, alla Regione, degli acconti sulle anticipazioni ai finanziamenti deliberati);
- avviare il procedimento di revoca della DGR n. 1154/2010 nella parte in cui essa autorizza il Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale a compiere, anche mediante delega da affidare a terzi, gli atti necessari alla costituzione della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo;
- di procedere al recupero delle utilitas già prodotte dalla "Fondazione San Raffaele del Mediterraneo";
- di demandare all'Area Finanza e Controlli le attività di supervisione e monitoraggio di quanto previsto dalla presente;
- provvedere a comunicare l'avvio del procedimento di revoca agli interessati;
- di dare mandato all'Assessore al Bilancio di definire e sottoporre alla Giunta Regionale, all'esito del procedimento di ritiro, idonea proposta di delibera volta a confermare la destinazione delle risorse finanziarie, già impegnate nelle deliberazioni oggetto di revoca, alla realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero pubblico a Taranto. Tale intervento, che si ribadisce prioritario tra le iniziative di edilizia sanitaria, dovrà corrispondere, quanto a caratteristiche e funzioni al fabbisogno espresso dal riordino della rete ospedaliera definito in attuazione del Piano di Rientro di cui alla Del. G.R. n. 2624 del 30.11.2010, così come ratificato con l.r. n. 2/2011, e quanto a dimensioni finanziarie, alle indicazioni contenute nel PAR FAS 2007-2013, approvato con DGR n. 463 del 24/3/2009, nella Linea di Azione 3.1, lettera c), così come specificato con la citata Del. G.R. n. 320/2010;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 105

Porto Cesareo (LE) - PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.). L.R. 27/07/2001 n. 20, art. 11 commi 9 e 10. Controllo di compatibilità.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio Strumentazione Urbanistica

di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Il Comune di Porto Cesareo (LE), dopo un iter lungo e complesso, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 29 gennaio 2010 ha adottato il Piano Urbanistico Generale del proprio territorio. nei termini riportati nella stessa delibera commissariale .

Successivamente con deliberazione n. 2 del 7 luglio 2010, ad esito della pubblicazione del PUG come sopra adottato, in relazione alle osservazioni presentate, il Commissario ad acta si è così determinato (testualmente):

“”omissis

DELIBERA

- di ritenere esaminabili le osservazioni pervenute fuori termine fino al 24.05.2010;
- di ritenere la nota prot. n. 9579 del 01.06.2010 con la quale il Sindaco del Comune di Porto Cesareo sottoponeva all'attenzione del Commissario ad acta la proposta di modifica dell'art. 4.4.4 - Zone B4 - zone di completamento in contesto periurbano con l'eliminazione dalle N.T.A. del P.U.G. adottato, del terzo capoverso del comma 1 del citato articolo, ininfluente ai fini delle determinazioni assunte, in quanto il tema sottoposto era già stato rappresentato e controdedotto in sede di esame delle osservazioni pervenute;
- di ritenere la nota del Sig. Salvatore Vergari registrata al protocollo del Comune di Porto Cesareo con il n. 10965 del 24.06.2010 finalizzata ad integrare la propria osservazione al P.U.G. adottato presentata in data 08.04.2010 prot. n. 6105, ininfluente ai fini delle determinazioni assunte in merito alla medesima osservazione come appresso rappresentato;
- di determinarsi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 20/2001, in ordine alle osservazioni pervenute avverso la Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 29.01.2010, recante “LL.RR. n. 56/80 e n.

20/01 - Adozione del Piano Urbanistico Generale” raggruppandole per macro-temi in base alle questioni sollevate, secondo quanto di seguito puntualmente riportato:

“”omissis

- di determinarsi, quindi, in base all'ordine di arrivo e di registrazione delle osservazioni, come di seguito sinteticamente rappresentato:

.....omissis

- di disporre che gli elaborati costituenti il P.U.G. richiamati in premessa, in sede di adeguamento a seguito della fase di osservazioni, siano integrati e/o modificati secondo gli emendamenti formulati in sede di adozione del P.U.G. e conseguentemente all'accoglimento di alcune osservazioni e di seguito riportati:
 - a. richiesta di eliminazione della proposta di ripermetrazione dei S.I.C. presenti nel territorio comunale di Porto Cesareo;
 - b. conseguente eliminazione delle Tavole nn. 8.2a e 8.2b;
 - c. eliminazione del retino rigato rosso denominato in legenda “pS.I.C. proposto” nelle tavole Tav. 8.3a e 8.3b “Aree Protette - Ripermetrazione aree S.I.C.” e conseguente modifica dell'intestazione delle stesse;
 - d. adeguamento e correzione di tutti i riferimenti e delle perimetrazioni relative a tale tematica nei seguenti elaborati:
 - Tav. A Relazione
 - Tav. B Norme Tecniche di Attuazione
 - Tav. E Studio floristico-vegetazionale finalizzato alla ripermetrazione delle aree SIC
 - Rapporto Ambientale
 - Tavv. nn. 4.1.1a, 4.1.1b, 4.1.1c, 4.1.1d, 4.1.1e
 - Tavv. nn. 4.1.2a, 4.1.2b, 4.1.2c, 4.1.2d, 4.1.2e
 - Tavv. nn. 4.2.2a, 4.2.2b, 4.2.2c, 4.2.2d, 4.2.2e
 - adeguamento di ogni qualsivoglia elaborato e/o atto non espressamente richiamato in questa sede;
 - conferma delle perimetrazioni dei SIC istituiti come rivenienti dalla DGR n. 514 del 02.04.2008 con la quale è stata definitivamente approvata la “Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P”, come rap-

presentate con linea blu in legenda nelle Tavole Tav. 8.3a e 8.3b "Aree Protette - Riperimetrazione aree S.I.C." (tavole da modificare nell'intestazione) e identificate nella Tav. n. 8.1 "Aree protette - Inquadramento territoriale";

- di disporre l'adeguamento del P.U.G. adottato alle osservazioni accolte e a quanto precisato e/o disposto nelle controdeduzioni;
- di demandare al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore V/X, per quanto di rispettiva competenza, di procedere all'espletamento di tutti i necessari adempimenti e procedure di legge per l'esecuzione del presente provvedimento, nonché ai sensi del comma 4 dell'art 11 della L.R. 20/2001 garantire massima pubblicità e diffusione del presente provvedimento;
- di recepire il dettato della circolare n.1/2005 della Regione Puglia - Assessorato Urbanistica ed Assetto del Territorio - e perciò stesso, al fine di assicurare l'indispensabile trasparenza e la certezza delle determinazioni assunte, disporre che la corrispondenza fra gli elaborati da trasmettere alla Regione e alla Provincia (ai fini del controllo di compatibilità, ognuno per quanto di competenza) e le osservazioni accolte con il presente provvedimento assunto con i poteri del Consiglio Comunale, sia certificata dal Responsabile del Settore V/X ing. G. Ratta anche in qualità di responsabile del procedimento, nonché dal progettista incaricato ing. C.Conversano. ""

Con nota prot. n. 15801 del 23 settembre 2010 il Comune di Porto Cesareo ha trasmesso (testualmente) :

""una copia completa degli elaborati grafici cartacei e su supporto informatico (CD - room) di questo Comune, comprensivi dei relativi documenti di seguito elencati, ai fini del controllo di compatibilità con il DRAG.

L'UTC è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione che codesto Assessorato riterrà opportuno acquisire. Allegati :

- deliberazione n.2 del 07.07.2010 del Commissario ad Acta (con le competenze del Consiglio Comunale) ;
- Note relative alla delibera del mC. Ad A. n.2 del 07.07.2010 redatte dal progettista del Pug Ing. Claudio Conversano.
- Certificazione redatta dall'ing. Rocco Alessandro Verona sulla verifica della corrispondenza fra gli elaborati grafici cartacei del PUG e le osservazioni accolte dal C. ad A. con la delibera n. 2/2010. ""

Allegata alla suddetta nota prot 15801/2010 è la comunicazione datata 15 settembre 2010 a firma del Progettista Ing. Claudio Conversano diretta al Sindaco del Comune di Porto Cesareo, acquisita al prot. comunale n. 15322 in pari data avente ad oggetto : ""PUG. Elaborati adeguati alla delibera del C. ad A. n. 2/2010 da inoltrare alla Regione ed alla Provincia per la verifica di compatibilità "" .

Con detta nota "" si trasmette n. 1 copia cartacea ed n. 1 CD in formato Pdf del PUG composto dai seguenti elaborati:

Parte Strutturale

Tav. 1 Inquadramento territoriale scala 1:100.000

Tav. 2 Interrelazioni con i piani dei comuni contermini - mosaico dei piani scala 1:25.000

Tav. 3a Strumentazione urbanistica vigente

Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3b Strumentazione urbanistica vigente

Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3c Strumentazione urbanistica vigente

Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3d Strumentazione urbanistica vigente

Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3e Strumentazione urbanistica vigente

Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 4.1.1a PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000

Tav. 4.1.1b PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000

- Tav. 4.1.1c PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria
- Tav. 4.1.1d PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.1.1e PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.1.2a PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.1.2b PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.1.2c PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.1.2d PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.1.2e PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.2.1a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. 4.2.1b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. 4.2.1c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. 4.2.1d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. 4.2.1e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. 4.2.2a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- Vegetazionale scala 1:5000
- Tav. 4.2.2b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- Vegetazionale scala 1:5000
- Tav. 4.2.2c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- Vegetazionale scala 1:5000
- Tav. 4.2.2d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico-Vegetazionale scala 1:5000
- Tav. 4.2.2e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico-Vegetazionale scala 1:5000
- Tav. 4.2.3a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. 4.2.3b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. 4.2.3c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. 4.2.3d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. 4.2.3e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. 4.3a PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.3b PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.3c PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria
- Tav. 4.3d PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.3e PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.4.1 PIRT - Perimetrazione e dati planometrici scala 1:25.000
- Tav. 4.4.2 PIRT - NTA
- Tav. 5.1.1 - PAI - Aree a pericolosità idraulica scala 1:10.000
- Tav. 5.1.2a - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.1.2b - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.1.2c - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.2.1a - PAI - Aree a pericolosità geomorfologia scala 1:10.000
- Tav. 5.2.2b - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.2.2c - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 6a Sistema della mobilità scala 1:10.000
- Tav. 6b Sistema della mobilità scala 1:10.000
- Tav. 7.1a Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1b Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1c Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1d Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1e Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.2a Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2b Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2c Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2d Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2e Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000

Tav. 8.1 Aree Protette - Inquadramento territoriale
scala 1:25.000

Tav. 8.2a Aree Protette - Porto Cesareo scala
1:10.00

Tav. 8.2b Aree Protette - Porto Cesareo scala
1:10.000

Parte programmatica

Tav. 9.1a Zonizzazione scala 1:10.000

Tav. 9.1b Zonizzazione scala 1:10.000

Tav. 9.2a Zonizzazione scala 1:5000

Tav. 9.2b Zonizzazione scala 1:5000

Tav. 9.2c Zonizzazione scala 1:5000

Tav. 9.2d Zonizzazione scala 1:5000

Tav. 9.2e Zonizzazione scala 1:5000

Tav. 9.3a Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.3b Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.3c Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.3d Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.3e Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.3f Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.3g Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.3h Zonizzazione - Zona omogenea B e Com-
parti scala 1:2000

Tav. 9.4 Zona omogenea B4 e Comparti C0 - Peri-
metrazione e dati planovolu-
metrici scala
1:25.000

Tav. A Relazione

Tav. B Norme Tecniche di Attuazione

Tav. C Regolamento Edilizio

Tav. D Conferenza di copianificazione - convoca-
zioni/verbali/contributi

Tav. E Studio floristico-vegetazionale

Con la predetta nota il progettista rappresenta
che :

“” Agli stessi vanno aggiunti gli elaborati relativi
alla VAS ed agli aspetti geomorfologici, oltre agli
atti di avvenuta pubblicazione nei modi di legge e i
pareri acquisiti.

Si attesta l'adeguamento delle tavole alla deli-
bera del C. Ad A. n. 2/2010 in conformità ai chiari-
menti di cui all'allegato Note relative alla Delibera
del C. ad A. n. 2/2010... Determinazioni osserva-
zioni . “”

I suddetti elaborati riportano tutti la dizione p.c.c.
con data 23 settembre 2010 e firma del responsabile
del Settore V del Comune di Porto Cesareo.

Ciò premesso in merito all'iter a livello comu-
nale, con delibera n. 233 del 17 febbraio 2011 la
Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dell'art.11
-commi 7 e 8- della L.r. n.20/2001, la non com-
patibilità del Piano Urbanistico Generale del
Comune di Porto Ce- sareo rispetto al DRAG
approvato con deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 1328 del 3 agosto 2007.

A seguito di comunicazione del predetto provve-
dimento regionale, l'Amministratio-
ne comunale di Porto Cesareo con note prot. n. 4172 del 8 marzo
2011, n. 6509 del 14 aprile 2011 e n. 11503 del 29
giugno 2011 ha indetto la conferenza di servizi ex
art.11 - comma 9 - della L.r. n.20/2001 al fine di
individuare, nel rispetto del principio di copianifi-
cazione, specificatamente le modifiche necessarie
ai fini del conseguimento del controllo positivo.

La citata conferenza, tenutasi nelle date 22
novembre 2011, 9-15-20-21 dicembre 2011, si è
determinata secondo quanto qui di seguito integral-
mente e testualmente si riporta (come da verbale
conclusivo ed esaustivo del 21 dicembre 2011 della
conferenza di servizi) :

“”

VERBALE DEL 21.12.2011 CONFERENZA
DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 11, comma 9
DELLA L.R. 20/2001

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del
mese di dicembre presso la sede dell'Assessorato
all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica, alle
ore 14,30, sono riprese le operazioni della Confe-
renza di Servizi.

SONO PRESENTI

- PER LA REGIONE PUGLIA:

L'Assessore alla qualità del territorio: Prof. Arch.
Angela Barbanente

L'Ing. Nicola Giordano, Dirigente del Settore Urbanistica

- PER LA PROVINCIA DI LECCE:

L'assessore Giovanni Stefano delegato dal Presidente con delega prot. 92721 del 18.11.11

- PER IL COMUNE DI PORTO CESAREO: Il Sindaco dott. Salvatore Albano

L'Arch. Tarcisio Basile, Responsabile Ufficio Tecnico

L'Ing. Gregorio Raho collaboratore dell'UTC

Riprendono i lavori della Conferenza di servizi.

Il Sindaco dà la parola al consulente Ing. Gregorio Raho che, coadiuvato dall'UTC, ha predisposto gli elaborati contenenti gli adeguamenti e le controdeduzioni dell'amministrazione in relazione ai rilievi contenuti nella DGR 233 del 17.02.2011. L'ing. Raho, nel ripercorrere tutta l'attività svolta a partire dalla prima conferenza dei servizi del 22.11.2011, sottopone alla conferenza le valutazioni che di seguito si espongono seguendo l'ordine dei rilievi dell'istruttoria regionale di cui nella DGR 233/2011 e i rilievi formulati dalla amministrazione della Provincia di Lecce con DGP n. 29 del 22.2.2011. Quanto innanzi viene effettuato sulla scorta dei seguenti elaborati predisposti e portati all'attenzione della conferenza dei servizi :

Tav. AA - Relazione integrativa (dicembre 2011)

RILIEVI DI CUI ALLA D.G.R. 233/2011 ASPETTI URBANISTICI

Punto F1) - Sistema delle conoscenze.

Gli elaborati grafici del P.U.G. assimilabili a quelli rappresentativi del sistema delle conoscenze, sono:

- le tavole nn. 1, 2, che rappresentano l'inquadramento territoriale e gli elementi di correlazione con i comuni contermini e mosaico dei piani;
- le tavole 3a,3b,3c,3d e 3e che indicano la rappresentazione schematica dello stato di fatto in rapporto alla strumentazione urbanistica generale vigente;
- le tavole 4.1.2 a,b,c,d ed e relative alle presenze giuridiche su aerofotogrammetria (vincolo ex lege 1497/1939,decreti galasso,vincolo idrogeo-

logico,vincolo faunistico,SIC,Riserva palude del Conte, area marina protetta e PIRT);

- le tavole 4.2.1 a,b,c,d ed e relative al sistema geomorfologico;
- le tavole 4.2.2 a,b,c,d ed e relative al sistema botanico vegetazionale;
- le tavole 4.2.3 a,b,c,d ed e relative al sistema della stratificazione storica dell'insediamento;
- le tavole nn. 4.3a,b,c,d ed e che rappresentano i territori costruiti;
- la tavola 4.4.1 che rappresenta la perimetrazione e i dati piano volumetrici dei PIRT;
- le tavole nn. 5.1.1 e 5.1.2a,b e c che rappresentano le aree a pericolosità idraulica;
- le tavole nn. 5.2.1a,b e c che rappresentano le aree a pericolosità geomorfologica;
- le tavole n. 6a e 6b che rappresenta il sistema della mobilità esistente ;
- le tavole nn. 7.1a,7.1b,7.1c, 7.1d e 7.1e-che riportano la rete idrica e fognante-;
- le tavole nn.7.2°,7.2b,7.2c,7.2de 7.2e che riportano la rete di pubblica illuminazione;
- le tavole 7.3° e b che rappresentano la ricognizione delle strutture turistico ricettive e balneari;
- la tavola 7.4 che rappresentano le aree interessate da incendi;
- le tavole 8.1, 8.2a e b che rappresentano le aree protette
- l'elaborato B, Relazione geomorfologica ;
- le tavole B1, B1a e B1b; B2a e B2b, che rappresentano rispettivamente la carta delle pendenze e cigli di scarpata e la carta geologica e delle zone umide.

Premesso che il D.R.A.G., nei citati "Indirizzi" ritiene le analisi e le valutazioni, fondamentali per le scelte di piano, si rileva quanto segue:

- la fase conoscitiva non contiene una puntuale ricognizione per l'ambito territoriale comunale dell'uso del suolo, con particolare riferimento alle zone rurali;
- non è stata effettuata una sintesi interpretativa del sistema delle conoscenze che conseguentemente possa condurre ad una puntuale identificazione delle invarianti strutturali e dei contesti territoriali (urbani e rurali) sui quali fondare coerentemente le scelte progettuali.
- Occorre integrare e completare la ricognizione del sistema territoriale di area vasta e intercomu-

nale e del relativo quadro pianificatorio, programmatico e progettuale vigente e in itinere e ciò con riferimento a:

- Programma di emergenza per gestione dei rifiuti della Regione Puglia;
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Piano di sviluppo rurale;
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- Piano Regionale delle Coste;
- Piano Regionale dei Trasporti;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Regionale dei rifiuti ;
- Piano Provinciale Faunistico-Venatorio 2007/2012;

nonché con altri piani e programmi della Provincia di Lecce (esemplificativamente Piano Strategico dell'area vasta di Lecce 2005/2015, Programma Strategico Provinciale, Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti Urbani, Programma Energetico Provinciale).

Adempimenti comunali

L'Amministrazione Comunale rappresenta che sono state introdotte le Tavv. 7.5a e 7.5b - Uso del suolo - elaborate dal DISTEBA dell'Università del Salento, le quali contengono una approfondita ricognizione del territorio comunale, compresa l'area rurale, attraverso cui si è eseguita la sintesi interpretativa che ha portato alla identificazione delle invarianti ed all'individuazione dei contesti territoriali, come meglio si dirà di seguito.

Nel contempo si sono verificate le interferenze con i piani sovraordinati richiamati. A tal proposito giova ricordare che in sede di adeguamento in corso del Rapporto Ambientale, secondo le richieste dell'Autorità Competente, verrà operata la verifica di coerenza del Piano così come condiviso dalla Conferenza di Servizi, con il sistema territoriale di area vasta e con i piani di settore sovraordinati. Giova infine ricordare che nella parte generale del PUG/S sono state inserite norme di indirizzo con riferimento al ciclo delle acque, dei rifiuti, dell'energia e delle telecomunicazioni.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale, acquisendo i relativi elaborati.

Punto F2) PUG : Parte strutturale e parte programmatica

Considerato che l'articolazione tra componente "strutturale" e "programmatica" del PUG è fondamentale nel nuovo sistema di pianificazione (secondo l'art. 9 della L.R. n. 20/2001 il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche) e considerato che i vigenti "indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)" sottolineano la necessità di una netta distinzione tra previsioni strutturali e programmatiche, si rileva quanto segue:

- se nella Relazione, con riferimento alla parte strutturale e a quella programmatica, sono dedicati due distinti capitoli (rispettivamente n. 8 e n. 10), un'analogia distinzione non è riscontrabile negli elaborati cartografici e nelle Norme Tecniche di Attuazione;
- la mancata organizzazione e distinzione degli elaborati cartografici in parte strutturale e parte programmatica non chiarisce la distinzione tra quadro delle conoscenze e scelte di piano, né è evidenziato chiaramente il processo che dal sistema conoscitivo conduce, mediante sintesi interpretative, alla formulazione della componente strutturale e, conseguentemente, di quella programmatica, che di fatto si identifica nel P.U.G con la tradizionale zonizzazione relativa alle trasformazioni del territorio previste ;
- non sono state identificate e localizzate le invarianti strutturali nonché un'articolazione del territorio comunale in contesti urbani e contesti rurali, con relative discipline di tutela e/o di trasformazione e indirizzi e direttive per la parte programmatica;
- la parte strutturale deve comprendere il dimensionamento rispettivamente dei settori residenziale, produttivo e dei servizi che nel Piano vengono inserite erroneamente nella parte programmatica;
- non è indicato l'arco temporale di vigenza della parte programmatica;
- la parte programmatica manca di ogni indicazione in merito agli interventi coerenti con il livello strutturale realisticamente realizzabili nell'orizzonte temporale di breve-medio termine relativo alla stessa parte programmatica.

Adempimenti comunali

L'Amministrazione Comunale rappresenta che le invarianti strutturali e infrastrutturali sono state riportate nelle Tavv. I.1abcde e I.2abcde.

Anche a seguito degli approfondimenti eseguiti, tenuto conto dello studio del territorio condotto dalla Struttura Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino della Puglia, sono state individuate:

- 1) Invarianti strutturali relative all'integrità del territorio;
- 2) Invarianti strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico-ambientale - sistema idrogeomorfologico;
- 3) Invarianti strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico-ambientale - sistema botanico-vegetazionale;
- 4) Invarianti strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico-ambientale - sistema storico-culturale;
- 5) Invarianti infrastrutturali.

Sono state infine individuate aree omogenee costituenti i c.d. Contesti, riportati nelle Tavv. C.1abcde. Nello specifico:

Contesti Urbani:

- Contesto Urbano da tutelare;
- Contesto Urbano consolidato e da consolidare, mantenere e riqualificare;
- Contesto Urbano periferico e marginale da riqualificare;
- Contesto Urbano in formazione in modalità accentrate da completare e consolidare;
- Contesto Urbano in formazione in modalità diffuse da completare e consolidare;
- Contesto Urbano di recupero;
- Contesto Urbano di recupero in area di interesse paesaggistico (P.I.R.T.);
- Contesto Urbano in area di interesse ambientale;
- Contesto Urbano con insediamenti turistico-ricettivi esistenti;
- Contesto Urbano da destinare ad insediamenti residenziali di nuovo impianto;
- Contesto Urbano da destinare ad insediamenti produttivi di nuovo impianto;
- Contesto dei servizi a valenza urbana o territoriale esistenti o di nuovo impianto.

Contesti Rurali:

- Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;
- Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico;
- Contesto rurale con insediamenti produttivi esistenti.

Sono state riportate le previsioni di Piano, a livello di zonizzazione, nelle seguenti Tavv.:

- **Tav. A9.1a** Zonizzazione scala 1:10.000
- **Tav. A9.1b** Zonizzazione scala 1:10.000
- **Tav. A9.2a** Zonizzazione scala 1:5.000
- **Tav. A9.2b** Zonizzazione scala 1:5.000
- **Tav. A9.2c** Zonizzazione scala 1:5.000
- **Tav. A9.2d** Zonizzazione scala 1:5.000
- **Tav. A9.2e** Zonizzazione scala 1:5.000
- **Tav. A9.3a** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.3b** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.3c** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.3d** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.3e** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.3f** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.3g** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.3h** Zonizzazione scala 1:2.000
- **Tav. A9.4** Comparti C0 e C3 - Perimetrazione e dati planovolumetrici scala 1:25.000

Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, che sono state scomposte e riformulate per la parte strutturale e per la parte programmatica del PUG, si riferisce nel prosieguo dei lavori.

Per quanto riguarda la Parte Programmatica si precisa che in termini temporali è stata definita una valenza decennale.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale, acquisendo i relativi elaborati.

Punto F3) Dimensionamento del Fabbisogno residenziale

Il P.U.G., ai fini del calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale, assume come metodo i criteri della D.G.R. n. 6320/89 e a tal proposito perviene in sede di analisi della dinamica demografica ad una proiezione della popolazione al 2023 di 7915 unità.

Tale valore viene però ritenuto puramente indicativo: infatti, allo scopo, è preso invece in considerazione un'altra ipotesi di lavoro che, muovendo dal-

l'analisi della produzione di rifiuti urbani per l'arco temporale 1999-2006 e sulla scorta di aleatorie condizioni ,perviene ad una popolazione al 2023, come illustrato sinteticamente nella presente relazione, pari a 11.062 abitanti e conseguentemente ad un fabbisogno residenziale al 2023 pari a 15.000 stanze in cifra tonda.

Valutazione non condivisibile atteso che il metodo prospettato può portare alla determinazione, nei diversi mesi dell'anno, di presenze complessive ipotetiche ovvero virtuali sul territorio, ovvero residenti e presenze per svago e vacanze, non consentendo peraltro di distinguere tra residenti e non .

L'indicatore considerato (produzione di rifiuti urbani) può viceversa utilizzarsi, tenuto conto della evoluzione del carico di presenze sul territorio nel periodo considerato, per la determinazione del massimo carico insediativo che esercita una concreta pressione antropica e usufruisce dei servizi e quindi necessita di adeguati spazi e servizi per una migliore condizione di vita.

Alla luce di quanto innanzi prospettato,dalla rilevata sovra valutazione della proiezione della popolazione residente al 2023 (n. 11.062 abitanti) discende il sovra dimensionamento del fabbisogno di edilizia residenziale per lo stesso periodo (15.000 stanze) con conseguente necessità di rideterminazione del fabbisogno residenziale da parte comunale .

Adempimenti comunali

L'Amministrazione Comunale conferma la previsione di 7915 abitanti, determinata con il metodo previsto dal DGR 6320/89 (pag. 44 della Relazione) sebbene il dato riveniente sia sottostimato rispetto ai probabili residenti di fatto, considerato che già ora vi è un cospicuo numero di persone che per lunghi periodi dell'anno soggiornano stabilmente in abitazioni di proprietà o in affitto senza che abbiano ufficializzato il cambio di residenza.

Di conseguenza si è proceduto ad un ridimensionamento delle previsioni insediative per la residenza stanziale, che verrà meglio precisata nel prosieguo dei lavori, punto F8), nel quale si descriverà nel dettaglio l'articolazione delle modifiche approvate per pervenire al richiesto ridimensionamento del carico insediativo complessivo previsto dal PUG.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale.

Punto F4) Dimensionamento del Fabbisogno produttivo

Con riferimento al Settore produttivo il PUG conferma l'area industriale che coincide con il nucleo previsto nel vigente Piano ASI di Lecce, senza ulteriori ampliamenti e con rinvio alla disciplina urbanistica sovraordinata di detto Piano, rilevandosi in questa sede, nel contempo,le criticità ambientali in ordine alla destinazione d'uso di dette aree come segnalato nel parere della Valutazione di Incidenza.

Non risultano previste zone commerciali atteso il ruolo che il Piano attribuisce alla penisola Cesarea.

Risultano previste due zone artigianali che per localizzazione e dimensionamento possono ritenersi condivisibili.

Per quanto riguarda le strutture alberghiere si rileva quanto segue:

- per gli insediamenti esistenti si ritiene condivisibile la previsione prospettata dal Piano di consentire modesti ampliamenti per migliorarne il comfort e la ricettività;
- non si ritiene di condividere la previsione di nuove aree D2,D3 e D4 sia la individuazione di ulteriori aree che corrispondono a istanze presentate di sportello unico ex DPR 447/1998 (zone D7).

Quanto innanzi per le seguenti motivazioni:

- a livello generale, per quanto attiene al dimensionamento, risulta approssimata e non suffragata dalle necessarie e prescritte valutazioni la determinazione della capacità ricettiva della costa, prospettata in n. 150.000 bagnanti; a tal proposito giova ricordare che ai sensi dell'art.51 della L.R.56/1980 il dimensionamento degli insediamenti turistici costieri, compresi nella fascia di 5 km dal litorale, va effettuato in funzione delle caratteristiche fisiche della costa ;
- in particolare, la localizzazione complessiva delle zone D2,D3,D4 e degli interventi puntuali non appare supportata da alcun criterio di razionale organizzazione del territorio e pertanto risulta anche avulsa dal disegno di Piano . Resta inteso che ove dall'analisi della capacità ricettiva della costa discenda la sostenibilità, sul piano dimen-

sionale, di aree ricettive alberghiere, va valutata prioritariamente la possibilità di prevedere localizzazioni nell'ambito dei c.d. Comparti C0 per favorirne la integrazione con le funzioni urbanistiche presenti incentivando il recupero urbano ed ambientale delle stesse zone e soprattutto per evitare ulteriore spreco di territorio.

Adempimenti comunali

L'Amministrazione Comunale rappresenta che in ordine alla determinazione della capacità ricettiva della costa, come indicato nei rilievi, si è eseguita una verifica qualitativa del dimensionamento, applicando i criteri fissati dall'art. 51 lett. d) della L.R. 56/80.

Dalla CTR si è ricavata una lunghezza complessiva di costa di ml. 35.315, di cui 15.085 di tipo sabbioso e ml. 20.230 di tipo roccioso.

Ipotizzando prudenzialmente spiagge profonde fino a 30 ml. si ricava un numero di bagnanti pari a 25.200 unità.

E' di tutta evidenza che il criterio di calcolo ed il dato riveniente portino a determinazioni contraddette dalla realtà. E ciò a prescindere anche dall'attrezzamento territoriale che è assolutamente inadeguato ed insufficiente. Infatti, se per un verso Porto Cesareo è purtroppo nota a livello nazionale per l'entità dell'edificato abusivo, peraltro subito dai cittadini residenti, d'altro canto non può sottacersi la altrettanto riconosciuta valenza turistica del territorio anche legata alle sue peculiarità naturali,

ambientali e paesaggistiche. Risulta pertanto allo stato un'esorbitante sovradimensionamento della ricettività residenziale ed un'altrettanto evidente carenza di strutture turistico-ricettive, qualitativamente adeguate. E ciò in un momento in cui il flusso turistico privilegia la Puglia ed il Salento in particolare.

Appare pertanto oltremodo penalizzante per il territorio il calcolo dimensionale basato su formule inadeguate, che prescinde da altre considerazioni che tengano nel dovuto conto la crescita economica della comunità, impedendo di fatto di assecondare un trend favorevole.

Vi è riserva pertanto di analizzare con attenzione i dati disponibili sulla quantità e qualità dell'offerta turistica proposta dal territorio nel corso degli anni, anche con raffronti con i comuni contermini e con le omologhe realtà provinciali, con la finalità di individuare un punto di equilibrio tra crescita e sostenibilità anche in previsione della destagionalizzazione del turismo.

Al momento, pertanto, nelle more di documentare validi elementi contro-deduttivi, si asseconda acriticamente la richiesta avanzata in sede d'istruttoria.

Sono state, quindi, eliminate le localizzazioni di zona D2, D3, D4 e degli interventi puntuali (D7) presentati ma non approvati.

Restano confermati i seguenti interventi, oggetto di variante puntuale della L.R. 3/98 e del D.P.R. 447/98:

ATTIVITA' TURISTICO – RICETTIVA

N.	Ditta	D.C. C.	Norma di riferimento	Titolo abilitativo	Realizzato	Aut. Paesaggistica	V.Inc.
1	Paladini	59/98	L.R. n 3/98	C.E. 13/00	Si	n. 34/98	Non soggetto
2	Società Aria e Sole a r.l	14/00	L.R. n 3/98	P.d.C. 32/01	No	n. 6/00	Non soggetto
3	Falli Antonio & C. s.a.s.	12/04	D.P.R. 447/98	P.d.C. 42/04	Si	Prot. N. 25121/04	Non soggetto
4	Immobiliare F.P.S. s.r.l	14/04	D.P.R. 447/98	P.d.C. 51/06	No	n. 55/06	Det. Reg. N. 221/03
5	Colelli Eugenio	22/04	D.P.R. 447/98	P.d.C. 74/06	Si	Prot. N. 24906/03	Non soggetto
6	Intervallo	76/04	D.P.R. 447/98		No	n. 89/08	Non soggetto
7	Società D'Andria Cesare & C s.a.s	41/05	D.P.R. 447/98	P.d.C. 2/07	Si	C.d.S. 21/05/05	Non soggetto
8	Falli Antonio & C.S. a.s.	81/05	D.P.R. 447/98	P.d.C. 2/06	Si	Prot. N. 9795/05	Non soggetto
9	Durante Giuseppe	24/06	D.P.R. 447/98	P.d.C. 41/06	Si	C.d.S. 14/12/05	Non soggetto
10	F.G.C.I. s.r.l	25/06	D.P.R. 447/98	P.d.C. 19/06	Si	n. 24/03	Det. Reg. N. 150/02
11	Nuove Dune s.r.l	44/08	D.P.R. 447/98	P.d.C. 52/10	Si	n. 78/08	Parere Prov. Prot. N. 35170/08
12	Società Bacino Grande Marzano Giovanni s.n.c.	35/08	D.P.R. 447/98	P.d.C. 84/09	No	n. 71/08	Non soggetto
13	Edil Jonica s.r.l	50/08	D.P.R. 447/98		No	No	Non soggetto

ATTIVITA' PRODUTTIVA (ARTIGIANALE)

N.	Ditta	D.C. C.	Norma di riferimento	Titolo abilitativo	Realizzato	Aut. Paesaggistica	V.Inc.
1P	Politi Antonio	36/03	D.P.R. 447/98	P.d.C. 62/03	Si	Prot. N. 29017/02	Non soggetto
2P	CO.GEI s.r.l	13/04	D.P.R. 447/98	P.d.C. 73/04	Si	n. 33/04	Non soggetto
3P	Colelli Gianluca	77/04	D.P.R. 447/98		No	n. 90/08	Non soggetto
4P	Muci Gioacchino	54/07	D.P.R. 447/98	P.d.C. 66/08	Si	Prot. N. 1087/06	Non soggetto

Gli interventi sono stati individuati nella tavola allegata in calce (Allegato n.1).

La Regione, nel condividere quanto prospettato dal Comune in merito alla vocazione turistica del territorio di Porto Cesareo, non può esimersi dal rilevare da un lato la necessità di tutelare il territorio ed in particolar modo le aree soggette a tutela ambientale, e dall'altro l'obbligo di rispettare le vigenti disposizioni che regolamentano le previsioni di insediamenti turistici.

Ciò premesso, per quanto riguarda il quadro riassuntivo degli interventi oggetto di variante puntuale, innanzi riportato, ritiene di precisare che, qualora detti interventi non siano ancora stati realizzati, occorre acquisire i prescritti pareri ambientali ove decaduti (valutazione di incidenza, parere PAI, autorizzazione paesaggistica, ecc.).

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale, ivi comprese le precisazioni innanzi formulate dalla Regione.

Punto F5) Superfici a standard di quartiere in ambito residenziale (DM 1444/68)

In merito alla verifica degli standard ex art.3 del D.M. 1444/1968, si ritiene necessario in primis che sia predisposto, per maggior chiarezza, un apposito elaborato grafico contenente la distinzione tra standards esistenti e standards di previsione.

Inoltre:

- Per quanto riguarda la quantificazione delle aree a standard e con riferimento specifico alle nuove superficie reperite con il Piano e/o da reperire all'interno delle zone omogenee di tipo B, si rileva che, contrariamente a quanto prospettato in talune indicazioni, solo per nuove aree è possibile computare al doppio la superficie interessata e ciò ai sensi del D.M. 1444/1968, art.4, punto 2-Zone B. In dette aree va comunque assicurato il reperimento dello standard nella misura di 18 mq/ab.
- Nel contempo in relazione alla popolazione complessivamente considerata (insediati + insediabili) superiore ai 10.000 abitanti si ritiene che lo standard di 18 mq/ab debba essere assicurato anche nelle zone omogenee C0 e nelle aree perimetrali nei PIRT.

Di conseguenza si richiede di procedere ad una verifica del computo delle superficie messe in gioco nel Piano.

Adempimenti comunali

L'Amministrazione Comunale rappresenta che è stata eseguita una puntuale ricognizione delle aree individuate a standard, riportando nelle Tavv. 9.5ab, distinte per categoria ex art. 3 del DI 1444/68, le strutture esistenti e quelle di progetto; queste ultime sono state considerate con superfici raddoppiate se incluse in zona B.

Si è verificato il soddisfacimento dello standard complessivo di 18mq/ab per le zone A1 e B.

Per le zone C di espansione, come meglio si preciserà nel prosieguo, che si attueranno con PUE, è prescritto il reperimento di standard in misura non inferiore a 18 mq/ab.

Nei PIRT, anche nel rispetto di quanto contenuto nella variante di adeguamento del PRG al PUTT/P approvato con DGR 514/08 è prescritto il reperimento di standard nella misura di 19.5 mq/ab.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale, acquisendo i relativi elaborati:

- **Tav. 9.5a** Individuazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo esistenti o di progetto scala1:5.000
- **Tav. 9.5b** Individuazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo esistenti o di progetto scala1:5.000

Punto F6) Attrezzature pubbliche di interesse generale.

In merito alla verifica degli standard ex art.4 del D.M. 1444/1968, si ritiene necessario in primis che sia predisposto, per maggior chiarezza, un apposito elaborato contenente la distinzione tra standards esistenti e standards di previsione.

In particolare:

- occorre chiarire se l'area della Riserva Naturale sia zona agricola E3 oppure zona F e indicare le specifiche norme di tutela che ne limitano le trasformazioni possibili;
- area cimiteriale: è necessario chiarire la consistenza della fascia di rispetto cimiteriale atteso che la stessa non appare dimensionata ai sensi del R.d. n.1265/1934- Testo Unico delle leggi sanitarie- e ss.mm. ed ii.;
- area di rispetto del depuratore, ubicata a confine con il territorio di Nardò : ancorchè le disposizioni del Regolamento Regionale 3 novembre 1989 n. 3 siano riferite alla localizzazione di

nuovi impianti con relativa fascia di rispetto di mt. 300, appare opportuno vietare la realizzazione di edifici nell'ambito della suddetta fascia la cui consistenza, come riportata negli elaborati di Piano, risulta inferiore a detto valore .

Adempimenti comunali

L'Amministrazione Comunale rappresenta che nell'ambito delle Tavv. 9.5ab sono state individuate le attrezzature pubbliche di interesse generale, distinte in esistenti e di progetto.

In particolare si precisa che:

- L'area della Riserva Naturale non è zona F. Nella parte strutturale del PUG è individuata come invariante strutturale, per la quale è stata prevista una norma specifica di tutela che ne limita le trasformazioni possibili. Nel piano programmatico essa è invece ricompresa in diverse zone omogenee.
- L'area cimiteriale è stata riperimetrata con le variazioni approvate rispetto a quanto previsto dal RD 1265/34.
- L'area di rispetto del depuratore è stata portata a 300 mt dal limite della recinzione dell'area impegnata dall'impianto.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione

Comunale, come riportato negli elaborati di cui al punto precedente.

Punto F7) PIRT.

Giova ricordare che in sede di approvazione della Variante di adeguamento del PRG vigente al PUTT/p, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 514 del 8 aprile 2008 in ordine agli interventi da prevedersi nelle aree perimetrate nei PIRT si è così determinata:

“” Per quanto attiene al paragrafo denominato “ ulteriori norme ambientali “ che introduce delle prescrizioni attinenti alla redazione dei PIRT queste, come in precedenza già specificato, hanno valore puramente ricognitivo e non già prescrittivo atteso che dovrà essere la specifica progettazione dello strumento urbanistico esecutivo, finalizzato al contestuale recupero urbanistico e paesaggistico degli ambiti territoriali interessati da processi abusivi (PIRT), a verificare la sanabilità dell'edificazione abusiva esistente fermo restando che i singoli

progetti di PIRT dovranno ottemperare - per quanto attiene ai contenuti ,agli elaborati ed alle procedure - a quanto disposto dall'art.7.08 ed a quanto riportato nell'allegato A2 delle NTA del PUTT/P. “”

In relazione a quanto innanzi appare evidente che allo stato non è possibile ipotizzare alcuna nuova edificazione come prospettato nel Piano (N.T.A.-tav. 4.2.2), atteso che solo in sede di redazione dei Piani Particolareggiati riguardanti i comparti individuati dallo stesso Piano potranno valutarsi eventuali edificazioni compatibili con il recupero paesaggistico ed urbanistico delle stesse aree, stante peraltro l'assenza di specifica indagine in merito alla distinzione tra abusi sanati e abusi sanati e non.

Adempimenti comunali

L'Amministrazione comunale rappresenta che è stata eliminata la possibilità di nuova edificazione, a meno delle potenziali delocalizzazioni di edificato in aree sensibili, come già previsto nella variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, approvata con DGR 514/08. All'atto della redazione dei piani particolareggiati riguardanti i comparti individuati verranno valutate le eventuali edificazioni compatibili con il recupero paesaggistico delle stesse aree.

La Regione, nel condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale, coerente con quanto prospettato in sede di D.G.R., ritiene di evidenziare la necessità di eliminare dall'apparato normativo, art. 4.6.4.1 “edificato esistente” delle NTA del PUG adottato, la norma relativa al numero dei piani ed all'altezza massima, nonché il primo e l'ultimo comma dell'articolo 4.6.3.5.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale.

Punto F8) Previsioni dei comparti C0 e delle zone omogenee B4.

Prioritariamente e preliminarmente va operata l'analisi del territorio interessato dai comparti e ciò al fine di pervenire, sulla scorta delle caratteristiche del tessuto edilizio, dello stato di infrastrutturazione e dei rapporti con l'abitato, alla definizione dei contesti territoriali secondo gli indirizzi dettati dal vigente Documento Generale di Assetto del Territorio nonché ad un ridimensionamento del carico insediativo previsto che non risulta giustifi-

cato soprattutto con riferimento alle finalità di recupero che il Piano intende perseguire in dette aree.

Inoltre, al fine di evitare lo spreco del territorio, come previsto dal DRAG, ed in relazione alle caratteristiche intrinseche delle aree in questione, si ritiene che possano ivi essere allocate:

- le aree per soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale come rivenienti ad esito delle verifiche richieste in questa sede per il rilevato sovradimensionamento dello stesso settore residenziale, eliminandosi nel contempo la previsione di zone omogenee di tipo C2 che comportano un ulteriore spreco del territorio ;
- le aree destinate ad insediamenti turistico-alberghieri come rivenienti ad esito delle verifiche richieste ai fini del rispetto della capacità ricettiva della costa ai sensi dell'art.51 della L.R.56/1980.

Infine, con riferimento alle zone omogenee di tipo B4, le stesse, avendo caratteristiche analoghe alle zone C0, è opportuno che siano ritipizzate come zone omogenee C0. Adempimenti comunali

L'Amministrazione Comunale rappresenta che è stata effettuata la richiesta analisi del territorio finalizzata ad una più precisa definizione dei contesti territoriali, sulla base delle caratteristiche del tessuto edilizio, dello stato di infrastrutturazione e dei rapporti con l'abitato consolidato, con lo scopo di procedere ad un ridimensionamento del carico insediativo previsto.

Nel PUG/s i contesti urbani individuati sono:

- I Contesti Urbani sono articolati in: Contesto Urbano da tutelare;
- Contesto Urbano consolidato e da consolidare, mantenere e riqualificare;
- Contesto Urbano periferico e marginale da riqualificare;
- Contesto Urbano in formazione in modalità accentrate o diffuse da completare e consolidare;
- Contesto Urbano di recupero;
- Contesto Urbano di recupero in area di interesse paesaggistico (P.I.R.T.);
- Contesto Urbano in area di interesse ambientale;
- Contesto Urbano con insediamenti turistico-ricettivi esistenti;
- Contesto Urbano da destinare ad insediamenti residenziali di nuovo impianto;

Contesto Urbano da destinare ad insediamenti produttivi di nuovo impianto;

Contesto dei servizi a valenza urbana o territoriale esistenti o di nuovo impianto

Contesti rurali sono articolati in:

- Contesto Rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;
- Contesto Rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico;
- Contesto Rurale con insediamenti produttivi esistenti;

Si è quindi proceduto nel PUG/p ad un'articolazione differenziata derivata dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli ambiti esaminati, anche per adeguarsi ai rilievi evidenziati in sede istruttoria e tendenti ad un ridimensionamento del carico insediativo.

Con questo spirito, valutati singoli comparti della zona C0 in ordine al grado di infrastrutturazione, al più agevole collegamento con i servizi esistenti, alla volontà di perseguire l'obiettivo primario di riorganizzare urbanisticamente le aree contigue all'abitato consolidato di Porto Cesareo, dotandole degli standard necessari, si è optato per la riconferma dei comparti C05 (già C5 nel vigente PRG), C0/6, C0/7 e C0/10. Si è tipizzata come zona C0/11 la zona omogenea B4 del PUG adottato.

Le restanti zone C0 (C0/1, C0/2, C0/3, C0/4, C0/8 e C0/9) ubicate in contiguità con aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico con marcate carenze infrastrutturali e in aree marginali rispetto al nucleo abitato di Porto Cesareo, sono state classificate zone C3, consolidate allo stato di fatto e sottoposte ai PUE per la riqualificazione urbanistica. Sono state, infine, confermate le zone C2, dimezzando l'indice territoriale; la scarsa presenza di edificato consentirà di redigere PUE nei quali sarà prevista l'allocazione dei diritti volumetrici rivenienti dalla cessione di aree per standard ed infrastrutture per comparti che non ne consentano il reperimento al loro interno e per le delocalizzazioni di edificato dei PIRT.

Il processo perequativo e compensativo sarà meglio precisato di seguito.

In conclusione, il dimensionamento complessivo del PUG, con riferimento alle zone omogenee individuate, è stato così articolato :

Si ipotizza che il fabbisogno residenziale riveniente dal calcolo sia soddisfatto nell'ambito del centro urbano di Porto Cesareo (zona A1, B1, C1 e C0/11).

In particolare, nel comparto C011 è previsto un volume complessivo (edificato esistente e di previsione) di mc 913.814 che, utilizzando il parametro usuale di 100 mc/ab, corrisponde a 9.138 abitanti.

Si può ragionevolmente ipotizzare, come del resto già previsto in relazione, che di questi il 25% (2.284 abitanti) siano residenti, mentre il 75% (6.854 abitanti) siano stagionali.

Da ciò discende che 5.631 abitanti (7.915 - 2.284) siano allocati nel centro urbano di Porto Cesareo (zone A1, B1 e C1).

In relazione si stimavano in 25.000 gli abitanti residenti (11.000) e non residenti (14.000) gravitanti su Porto Cesareo (zona A1, B1, C1 e B4).

Con la riduzione degli abitanti residenti al 2023 (7.915 anziché 11.000) essi si portano a 21.915 abitanti con la seguente ripartizione dei non residenti

- 6.854 abitanti in C0/11 (ex B4)
- 7.146 abitanti in A1, B1 e C1.

Nel complesso la popolazione attribuita alle zone A1, B1, C1 e C0/11 è stata ridotta di 3.085 unità.

Per conseguire un ulteriore ridimensionamento del fabbisogno residenziale, si sono esaminate ed approfondite alcune ipotesi che hanno portato alla definizione della proposta che si passa ad esporre.

E' stata rimarcata la necessità, avvalorata dalle attese della cittadinanza, di prevedere l'espansione urbana nell'area compresa tra le vie per Veglie e per Leverano, che già erano state a ciò destinate nel PUG adottato (zone B4 e C2).

Ciò dipende dal fatto che numerosi cittadini nel corso degli anni hanno qui investito i propri risparmi con la speranza di poter edificare la propria abitazione o quella dei propri figli. Di fatto le aree in questione sono notevolmente parcellizzate.

Si è inoltre analizzata la cospicua potenzialità edificatoria prevista per le zone C0. Le zone C0 hanno complessivamente una superficie territoriale di 3.475.068 mq. Con una potenzialità edificatoria (esistente e da realizzare) di mc. 2.810.433 cui corrispondono 24.104 abitanti. Esaminata tuttavia la loro allocazione nel territorio, il loro grado di infrastrutturazione e di connessione possibile con

le infrastrutture esistenti, si è ipotizzato di procedere ad una distinta classificazione:

- C0 - zona omogenea di espansione e recupero di insediamenti abusivi : aree a media densità edilizia a ridosso dell'abitato di Porto Cesareo di cui costituiscono appendice e che possono essere più facilmente collegate con le infrastrutture esistenti.

Sono confermate le modalità attuative attraverso PUE.

- C3 - zona omogenea di recupero di insediamenti abusivi : aree a media densità edilizia diffuse nel territorio, in alcuni casi prossime ad aree di valenza paesaggistica-ambientale, di più difficile infrastrutturazione.

E' previsto il congelamento dello stato di fatto, a meno di incentivazioni per la infrastrutturazione dei comparti, senza possibilità di prevedere alcun carico insediativo ulteriore.

Seguendo questo criterio e tenuto conto delle esigenze degli abitanti di Porto Cesareo sono stati confermati i seguenti comparti di zona C0 :

- C0/5, C0/6, C0/7, C0/10 e C0/11 (ex B4)

Il comparto C0/5 è stato confermato in quanto già zona C nel PRG vigente. Sono stati invece riclassificati in C3 i seguenti comparti C0 :

- C0/1, C0/2, C0/3, C0/4, C0/8, C0/9 rispettivamente C3/1; C3/2; C3/3; C3/4; C3/5; C3/6

Vengono infine confermate le zone C2.

Per l'abitato di Torre Lapillo si conferma la presenza di 10.000 abitanti stagionali. Per i 13 comparti PIRT si conferma la presenza di circa 15.500 abitanti.

Per conseguire l'omogeneità della quinta stradale anche al fine di una riqualificazione paesaggistica del centro urbano di Porto Cesareo (zone A1 e B1) si è prevista, anche in ossequio all'accoglimento di alcune osservazioni, la sopraelevazione dei piani terra regolarmente edificati. La sopraelevazione oltre a risultare indispensabile dal punto di vista paesaggistico, comporta un minore spreco di suolo e costi di intervento e di infrastrutturazione più contenuti. Utilizzando i dati rivenienti dalla Carta tecnica regionale, si sono individuate qualitativamente le aree sopraelevabili (per il 100% della superficie del piano terra regolarmente edificata) e di conseguenza si considera ai soli fini del dimen-

sionamento degli standard, poiché le sopraelevazioni potrebbero in buona parte essere destinate a migliorare le condizioni abitative dei residenti, il volume realizzabile pari a mc 366.031.

Nel complesso con l'ipotesi proposta si ha il dimensionamento di cui alla tabella che segue nella pagina successiva.

Risultano pertanto insediati al 2023 68.035 abitanti complessivi, di cui 7.915 residenti.

E' stato quindi verificato il fabbisogno di servizi, calcolato in 18 mq/ab ai sensi del D.I. 1444/68, riferito agli abitanti delle zone A1 e B1, atteso che le altre zone omogenee sono soggette a PUE con il conseguente reperimento dei servizi in sede di strumento attuativo (18 mq/ab in genere, per i PIRT 19,5 mq/ab). I risultati sono esplicitati nelle tabelle che seguono.

La Regione, rilevato che è stata già operata la riduzione dell'indice di fabbricabilità territoriale delle zone C2 portato da 1 mc/mq a 0,50 mc/mq, così come richiesto dalla Regione stessa allo scopo di conservare il carattere insediativo prevalente nel Comune di Porto Cesareo e poter dotare le nuove zone di espansione di sufficienti spazi verdi privati e pubblici, viabilità pedonale e ciclabile almeno lungo gli assi principali, condivide gli sforzi compiuti dall'Amministrazione Comunale in ordine al ridimensionamento operato della capacità insediativa prevista dal PUG adottato, in un contesto caratterizzato da diffuso e massiccio abusivismo con grave carenza di urbanizzazioni. Tali sforzi, in particolare, hanno portato a privilegiare il centro abitato di Porto Cesareo, con riconferma sostanziale delle previsioni del PUG adottato. La Regione ritiene tuttavia di dover ridurre ulteriormente la capacità insediativa e, per le stesse ragioni richiamate riguardo alle zone C2, relativamente alla zona omogenea C0/11 (già B4 di PUG adottato) chiede che l'indice di fabbricabilità territoriale sia ridimensionato al valore 0,80 mc/mq.

Pur di dotare Porto Cesareo di un Piano Urbanistico Generale in ultima analisi il Comune ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Regionale. Pertanto, in conclusione La Conferenza ritiene di poter condividere le risultanze di cui innanzi.

Punto F9) Zone agricole.

In ordine alle previsioni programmatiche il P.U.G. prevede una articolazione delle zone agricole E in tre diverse aree omogenee (E1, E2, E3) con altrettante diverse modalità di uso del suolo.

Sinteticamente il P.U.G./P. prevede come norma di carattere generale per le zone agricole E (in punto di fatto applicabile solo nella zona omogenea E1) :

- costruzioni sia produttive che abitative;
- lotto minimo di intervento pari a 10.000 mq (come somma delle complessive aree di accorpamento) ;
- accorpamento di superficie generalizzato;
- aumento del 10% della superficie coperta esistente per insediamenti non agricoli;
- interventi finalizzati al riuso e recupero del patrimonio edilizio legittimamente esistente con modifica della destinazione d'uso per residenza, alberghiera e similare, per servizi della residenza per servizi alle attività produttive e per il tempo libero; inoltre, la ristrutturazione con incremento massimo del 10% dell'esistente per impianti tecnologici, igienico sanitari e di sicurezza e per miglioramenti funzionali

In particolare :

- "zona E1 - zona agricola produttiva normale" : le norme prevedono un lotto minimo pari a 10.000 mq, un Iff =0,03mc/mq, Hmax=3.50 mt e distanze dai confini e dalle strade pari a mt 10.00;
- "zona E2 - zona agricola di salvaguardia e di interesse ambientale": sono le aree di interesse ambientale prevalentemente adiacenti il demanio marittimo. Sono consentite attività connesse alla balneazione ed attività e strutture connesse alla pesca e al diportismo nautico; non sono consentiti interventi edilizi né il cambio di destinazione d'uso;
- la "zona E3 - Riserva naturale orientata regionale Palude del Conte e Duna Costiera istituita con L.R. n. 5/2006: per gli interventi consentiti si rinvia alla legge istitutiva.

Rilievi in sede istruttoria regionale.

Si rileva preliminarmente la necessità che le zone agricole siano individuate come contesti rurali e analizzate in coerenza con il DRAG approvato con Deliberazione di G.R. n. 1328 del 03.08.2007 .

In particolare per la zona agricola E1 si ritiene compatibile oltre che con gli indirizzi del DRAG, con le leggi regionali vigenti, la seguente riformulazione delle NTA:

- lotto minimo: 10.000 mq, inteso non come superficie riveniente da accorpamenti ma come dimensione minima ove localizzare l' intervento edilizio;
- non è consentito il cambio di destinazione d'uso per gli immobili esistenti;
- l'incremento del 10% della superficie coperta esistente è consentito solo per gli immobili relativi ad attività agricole;
- solo per le aziende agricole con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento .

Adempimenti comunali

Il Comune rappresenta che:

il PUG adottato prevede l'articolazione delle zone agricole E in tre zone omogenee

E1 - zona agricola produttiva normale;

E2 - zona agricola di salvaguardia e di interesse ambientale;

E3 - "Riserva naturale orientata regionale Palude del Conte e Duna Costiera" istituita con L.R. n. 5/06.

Preliminarmente si ritiene più congeniale che la zona corrispondente alla denominazione E2, venga rinominata semplicemente: "Zona di salvaguardia e di interesse ambientale", atteso che per la sua conformazione e per l'uso cui è destinata non può classificarsi "agricola".

Con riferimento ai rilievi in sede di istruttoria regionale, si è operata la classificazione dei contesti rurali, riportati nel PUG/s.

I contesti individuati sono :

Contesti rurali sono articolati in:

Contesto Rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare;

Contesto Rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico;

Contesto Rurale con insediamenti produttivi esistenti;

Con riferimento alla zona E1, si sono riformulate le NTA recependo:

- il lotto minimo di intervento fissato in 10.000 mq, inteso come dimensione minima ove localizzare l'intervento edilizio;
- il divieto di cambio di destinazione d'uso;
- l'incremento del 10% della superficie coperta esistente, solo per gli immobili relativi ad attività agricola;
- l'accorpamento solo per le aziende agricole con terreni non confinanti.

La Regione, nel condividere quanto prospettato dal Comune, rileva la opportunità che il "contesto rurale con insediamenti produttivi esistenti", riferito al piano ASI - nucleo di Nardò della Provincia di Lecce, sia più propriamente denominato "Contesto Rurale a destinazione produttiva industriale - Piano ASI", con conseguente modifica della dizione utilizzata negli elaborati di PUG di individuazione dei Contesti Territoriali rurali.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dal Comune ed ulteriormente precisato dalla Regione.

Punto F10) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, limitandosi il PUG a trattare l'argomento in maniera generale nella relazione illustrativa, in assenza di specifiche disposizioni normative e con particolare riguardo alle modalità di realizzazione di impianti integrati nei manufatti edilizi si rinvia alle disposizioni al Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 e alle norme statali e regionali in materia.

Adempimenti comunali

Il Comune rappresenta che per la realizzazione degli impianti di cui si tratta, ed in particolar modo di quelli integrati nei manufatti edilizi, si è operato il rinvio alle disposizioni del regolamento Regionale n. 24 del 20/12/10, attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/9/10 ed alle norme statali e regionali in materia.

Inoltre nel PUG strutturale sono state date indicazioni generali sulla compatibilità degli impianti, escludendo aree sensibili in cui sono interdetti.

La Conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dal Comune.

Punto F11) Norme tecniche di attuazione.

Le Norme Tecniche di Attuazione contengono la disciplina delle zone omogenee, oltre che delle tipologie di intervento, dei PUE, della aree interessate dal P.U.T.T./P. e dal P.A.I., e la definizione degli indici urbanistici ecc.

Rilievi in sede istruttoria regionale

Secondo il DRAG - "Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (P.U.G.)", il P.U.G./S. disciplina i modi di conservazione e riqualificazione delle Invarianti paesistico-ambientali e detta indirizzi e direttive per i contesti e le Invarianti infrastrutturali.

In riferimento a ciò, si rileva la necessità che il PUG contenga norme che disciplinino la parte strutturale e quella programmatica rispettivamente.

Ancora a livello generale, si rileva che il PUG, mentre prevede incentivi per migliorare la qualità ambientale degli insediamenti a realizzarsi, non prevede incentivi per favorire la delocalizzazione di manufatti realizzati in zone particolarmente pregiate dal punto di vista paesaggistico e/o vulnerabili dal punto di vista ambientale, che costituiscono detrattori ambientali, e ciò anche in attuazione della L.R n. 21/2008.

Nel testo proposto, oltre all'adeguamento -laddove necessario- ai rilievi complessivi in precedenza prospettati, si ritiene opportuno che l'apparato normativo sia modificato, in coerenza con gli indirizzi del DRAG, come segue:

Art. 2.3 - densità territoriale

Necessità di chiarire il riferimento operato nella norma all'Itc; Art. 2.18 - verde di rispetto

Al punto 2) si specifica che le aree di rispetto possono essere utilizzate solo per verde privato e aree di pertinenza degli edifici.

Art. 3.4 - documentazione ed elaborati richiesti per i piani urbanistici

Valgono in proposito le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ per i P.U.E..

Art. 4.1.1.1 - Nuove edificazioni e PUE

Ai punti 4) e 5) si precisa che gli aumenti volumetrici previsti sono consentiti nei limiti e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione regionale (l.r. n. 13/2008).

Art. 4.1.1.2 - Edificato esistente

Ai punti 3) e 4) si precisa che gli aumenti volumetrici previsti sono consentiti nei limiti e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione regionale (l.r. n. 13/2008).

Art. 4.4 - Zona residenziale di antico impianto - Zona omogenea B0

Detta zona per i suoi caratteri di pregio ambientale e per il tessuto di antico impianto ancora leggibile è tipizzata come zona omogenea A1.

In detto articolo, al punto 3) si cancella l'espressione "sono ammesse densità superiori purché non eccedano il 70% delle densità preesistenti (riferite all'intera maglia) al momento dell'adozione del Pug" .

Art. 4.4.1 - Zone B1 - zone sature

In detto articolo, al punto 1., alla voce Iff, si cancella l'espressione "sono ammesse densità superiori purché non eccedano il 70% delle densità preesistenti (riferite all'intera maglia) al momento dell'adozione del Pug".

Art. 4.4.4 - Zona B4 - zone di completamento in contesto perturbano

Detto articolo si sopprime, alla luce di quanto prescritto al punto f8) della presente relazione.

Artt. 4.5.1.2 e 4.5.1.3 - Perequazione

In detti articoli vanno chiarite le modalità di applicazione delle diverse forme di perequazione previste negli articoli in questione.

Art. 4.6.3.5 - Indici e sub-comparti (PIRT)

In detto articolo si sopprimono i commi 2) e 3) atteso che i PIRT vanno redatti con riferimento alla perimetrazione complessiva di comparto prevista negli elaborati di Piano onde pervenire ad un assetto organico complessivo sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico delle aree interessate. Art. 4.6.4.2 - Nuova edificazione (PIRT)

Detto articolo si sopprime alla luce delle prescrizioni di cui al punto f 7) della presente relazione.

Art. 5.1.2 - Zona D2 per alberghi o villaggi albergo

Art. 5.1.3 - Zona D3 per alberghi - villaggi albergo - residenze turistico-alberghiere

Art. 5.1.4 - Zona D4 - alberghi

Detti articoli si sopprimono alla luce delle prescrizioni di cui al punto f 4) della presente relazione.

Art. 5.1.7 - Zona D7 - Insediamenti produttivi puntuali Al 1° comma si cancellano le parole “presentati e/o”. Art. 6.1.6 - Zona F6 - porti ed attrezzature portuali

Detto articolo si sopprime atteso che negli elaborati grafici non sono presenti previsioni di porti ed attrezzature portuali.

A livello generale si rileva che l'indice di piantumazione, introdotto tra le definizioni, non è richiamato nella disciplina delle singole zone omogenee.

Si precisa infine che l'attività edilizia è regolamentata da un autonomo elaborato denominato “Regolamento Edilizio”. In proposito, attesa la esclusiva competenza comunale ai sensi della L.R. n. 3 del 09.03.2010, lo stesso non sarà oggetto di pronuncia di compatibilità da parte regionale rappresentandosi nel contempo la necessità che le definizioni degli indici e parametri urbanistico -edilizi siano contenute nelle parte strutturale del PUG.

Adempimenti

E' necessario premettere che le NTA del PUG sono state disarticolate, riviste ed integrate per effetto della richiesta separazione tra valenza strutturale e programmatica, per il recepimento delle osservazioni e dei rilievi in sede di istruttoria o per esigenze rivenienti dalle modifiche ed integrazioni richieste e sviluppate in conseguenza degli adeguamenti convenuti nella conferenza di servizi.

Risulta pertanto artificioso il riferimento all'originario articolo normativo.

Le modifiche che si sono eseguite trovano allocazione all'interno di una nuova articolazione delle NTA.

Con queste premesse si passa all'esplicitazione delle modifiche eseguite in conseguenza dei rilievi contenuti nel punto F11 :

Si sono eseguite le seguenti variazioni: Art. 2.3. - Densità territoriale

E' stato eliminato

Art. 2.18

Il punto 2 è così sostituito:

2. Le aree di rispetto, comprese nella zona omogenea entro cui ricadono, possono essere utilizzate solo per verde privato e area di pertinenza degli edifici.

Art. 3.4

E' così sostituito:

1. Il Piano urbanistico esecutivo deve essere redatto e contenere gli elaborati previsti dalla delibera GR 2589/2009.

Art. 4.1.1.1 Nuove edificazioni e PUE

L'articolo si integra con il seguente punto:

7. Gli aumenti urbanistici previsti ai precedenti punti 4 e 5, sono consentiti nei limiti e nei termini stabiliti dalla legislazione regionale.

Art. 4.1.1.2 Edificato esistente

L'articolo si integra con il seguente punto:

6. Gli aumenti volumetrici previsti ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti nei limiti e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione regionale.

Art. 4.4 Zona residenziale di antico impianto

Si accetta la denominazione A1 anziché B0, fermo il resto, con esclusione del punto 3 nel quale si è rimodulata la voce relative all'i.f.f.. come segue:

i.f.f. indice di fabbricabilità fondiario : 2 mc/mq.

E' consentita la sopraelevazione del solo piano terra esistente regolarmente autorizzato nei limiti già esplicitati nella presente relazione.

Art. 4.4.1 Zona B1 - zone sature

Si rimodula la voce relativa all'i.f.f. come segue:

i.f.f. indice di fabbricabilità fondiario : 3,5 mc/mq.

Art. 4.4.4 Zona B4 - zona di completamento in contesto periurbano

Si sopprime l'articolo.

Le zone B4 sono state classificate C011 e regolate con apposite norme di piano strutturale e programmatico.

Art. 4.5.1.2 e 4.5.1.3 Perequazione

Si è proceduto ad una ridefinizione della metodologia operativa per la perequazione.

Art. 4.6.3.5 Indici e sub-comparti (PIRT)

Si rimodula l'articolo eliminando i commi 2) e 3). Art. 4.6.4.2 Nuova edificazione (PIRT)

L'articolo si sopprime.

Art. 5.1.2 Zona D2 per alberghi e villaggi albergo

L'articolo si sopprime.

Art. 5.1.3 Zona D3 per alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere.

L'articolo si sopprime. Art. 5.1.4 Zona D4 - alberghi

L'articolo si sopprime. Art. 5.1.7 - zona D7

Al 1° comma si sono cancellate le parole “presentati e/o”. Art. 6.1.6 Zona F6 - porti e attrezzature portuali.

L'articolo si sopprime.

Si sono di conseguenza modificate le tavole del Piano.

La conferenza acquisisce agli atti, condividendo, il testo delle NTA, articolato nelle parti strutturale e programmatica, predisposto dal Comune in adeguamento alle prescrizioni regionali.

Punto F12) Ripporto cartografico delle osservazioni.

Si richiede una verifica di carattere generale in ordine al riporto negli elaborati di Piano delle osservazioni recepite dal Commissario ad acta con la deliberazione n.2 /2010.

Adempimenti Comunali

Si è operata una verifica di carattere generale in ordine al riporto delle osservazioni recepite dal Commissario ad Acta con delibera 2/10. E' ovvio che possono essere oggetto di ulteriori modifiche per effetto del recepimento dei rilievi di cui alla DGR 233/11 e quindi non essere rintracciabili negli elaborati definitivi del PUG. In particolare la terza colonna di ciascuna scheda contiene i risultati della verifica richiesta dalla DGR 233/2011.

Si rappresenta che nel corso dell'esame delle osservazioni si è rimediato agli errori grafici relativi alle urbanizzazioni rilevati in termini generali dall'osservazione dell'UTC, che sono stati rettificati. In quest'ambito si è provveduto anche a rettificare la classificazione della zona interessata dai PdL in località “Chiusurelle” indicata erroneamente, confermando l'originaria destinazione e le norme tecniche di attuazione degli stessi PdL.

La conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dal Comune.

TITOLO II - ASPETTI PAESAGGISTICI

Rilievi in sede istruttoria regionale

In relazione alla conformità del PUG di Porto Cesareo al PUTT, preliminarmente si rileva che il comune di Porto Cesareo pur avendo avviato il processo di redazione del nuovo PUG, ha inteso tra il 2005 e il 2008, provvedere all'adeguamento del

Vigente Strumento Urbanistico Comunale (PRG del Comune di Nardò di cui Porto Cesareo era frazione fino al 1976, approvato con DPGR n. 1438 del 30 05 1974) al Putt ai sensi dell'Art 5.06 delle NTA del PUTT, ottenendo con DGR n. 514 del 02 04 2008 l'approvazione definitiva. Pertanto in questa sede, in merito alle perimetrazioni di ATD, ATE e Territori Costruiti, ci si è soffermati principalmente sulle tutela derivanti da normative sovraordinate e sulle variazioni rispetto a quanto configurato dalla suddetta Variante di adeguamento al P.U.T.T./P .

Nello specifico:

- negli atti trasmessi non risultano essere presenti elaborati conoscitivi atti a giustificare le variazioni degli ATE. e degli ATD rispetto alla perimetrazione e classificazione come riveniente dalla Variante di adeguamento al PUTT/P., utili al fine di un leggibile confronto con quanto modificato dal PUG in merito agli stessi ambiti.

Tale operazione ,peraltro, sarebbe agevolata, se come obbligatoriamente previsto dal DRAG-Indirizzi e criteri per la redazione dei PUG- gli elaborati di piano fossero stati trasmessi in formato digitale, secondo le modalità di trasmissione per l'inserimento dei dati nel SIT Regionale, stabilite con la DGR 1178/2009 - Atto di Indirizzo per l'introduzione delle “Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)”.

- Riguardo agli Ambiti Territoriali Estesi :

si rileva la sostanziale riconferma di quanto stabilito in sede di adeguamento del PRG al PUTT/P, comprensiva di riclassificazione delle aree SIC come Ate B, prescritta nella delibera di approvazione. A ciò si aggiunge la dichiarata ri-classificazione come A.T.E. “A” delle aree ad alta pericolosità geomorfologica e come A.T.E. “B” delle aree a media pericolosità geomorfologica, in ragione della presenza delle formazioni carsiche da crolli sinkholes-, localmente denominate Spunnulate, che in via di principio si condivide. In relazione a questo punto si rappresenta, di contro, come dall'esame degli elaborati scritto grafici di PUG, tale riclassificazione non risulta chiara, in quanto da un esame preliminare non si riscontra coerenza tra le tavole del PAI (serie 5.21/5.2.2), gli approfondimenti contenuti nella Relazione (§§ 8.7 e 8.8.1.4), le tavole degli Ambiti territoriali distinti (serie

4.2.1) e le tavole degli Ambiti territoriali estesi (serie 4.1.1).

Inoltre, in merito alla vigenza della direttive e indirizzi di tutela previsti per gli ATE B, nelle aree classificate come ATE B in quanto ricadenti nel perimetro del SIC ma rientranti anche nel perimetro dei territori costruiti, come ad esempio l'area della Pista realizzata negli anni 70 dalla Fiat, si chiede di specificare più chiaramente nelle NTA che tali aree siano da intendersi a tutti gli effetti ATE B.

- In relazione ai perimetri dei vincoli di tutela sovraordinati, rappresentati nelle tavole delle Presenze Giuridiche :

si evidenzia che le perimetrazioni qui riportate sebbene in larga misura condivise, hanno un mero carattere ricognitivo, dovendo valere, ad ogni effetto di legge, i perimetri stabiliti dagli atti di imposizione delle tutele stesse (decreti di vincolo, decreti di istituzione aree protette, etc). Ad ogni buon conto dall'esame degli elaborati scrittografici si evince una non coerenza dei perimetri della Riserva "Palude del Conte e Duna Costiera" rappresentata nelle tavole rispetto al perimetro decretato con L.R. n. 05 del 15.03.2006, soggetto a successiva revisione del perimetro per mero errore materiale B.U.R.P. n. 38 del 23.03.2006. Si segnala che nè nella Relazione, nè negli elaborati grafici, nè nelle N.T.A., è stata effettuata una chiara perimetrazione dei territori e immobili sottoposti a tutela ai sensi del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii., art 136 e 142 (aree costiere, Parchi e Riserve e aree boscate), perimetrazione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono norme sovraordinate e iter autorizzativi differenti.

- Riguardo ai Territori Costruiti:

si rileva che non sono stati prodotti specifici elaborati atti ad illustrare le motivazioni dell'inclusione delle diverse aree nei territori costruiti ai sensi dell'art. 1.03.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., in particolare non è stata riportata la specificazione puntuale dei presupposti di diritto (di cui all'art. 1.03, punti 5.1 e 5.2 delle Norme del P.U.T.T./P.).

E' stato genericamente riportato il solo perimetro dei territori costruiti (senza identificazione delle diverse tipologie previste dal citato art. 1.03) così

come presumibilmente derivanti dai primi adempimenti al P.U.T.T./P. operati dal Comune di Porto Cesareo nel 2003 e ciò in assenza di una formale attestazione di coerenza di tale individuazione da parte dell'Ente Regionale. Inoltre, non risulta essere stato effettuato, negli atti trasmessi, il riporto dei territori costruiti su cartografia catastale. Si rappresenta inoltre che da un primo esame degli elaborati scritto grafici, difformemente da quanto affermato in relazione al § 8.6.1, risulta perimetrata come territorio costruito un'area che parzialmente coincide con l'area della pista realizzata dalla Fiat negli anni '70. Di questa area solo la porzione meridionale a ridosso della S.S. 274, risultava proposta dal Comune per l'inclusione nei territori costruiti nel 2003, senza peraltro che questa proposta ricevesse la attestazione di coerenza, e riproposta in fase di adeguamento dello strumento Urbanistico al PUTT. Si rappresenta in ogni caso che stante la prescrizione in merito alla Area SIC posta in sede di delibera di approvazione della variante di adeguamento dello strumento Urbanistico al PUTT (Dgr 514 del 08 04 2008), ove si prescriva di " classificare i predetti ATE (come riconfigurati) secondo la classificazione di ATE di tipo B di valore rilevante (di cui al punto 1.2 dell'art 2.01 delle NTA del PUTT) fermo restando l'ottemperanza agli indirizzi di tutela (di cui al punto 1.2 dell'art 2.02 delle NTA del PUTT) ed alle direttive di tutela (art 3.05) nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di base per tutti gli ATD (ricadenti nelle aree SIC) di cui al sistema Geo-morfo- idrogeologico, al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica e al sistema della stratificazione storica".

- Riguardo agli Ambiti Territoriali Distinti:

preliminarmente, si ritiene che, in assenza di elaborati conoscitivi atti a giustificare le variazioni circa l'identificazione degli A.T.D. rivenienti dalla Variante di adeguamento al P.U.T.T./P. e/o dei dati in formato vettoriale, non sia agevole verificare la congruenza tra perimetrazioni dalla Variante di adeguamento al P.U.T.T./P e perimetrazioni proposte dal PUG, che si assumono, sulla base di quanto responsabilmente dichiarato in relazione, congruenti, ad eccezione di quanto di seguito esplicitato.

A tal proposito:

- per quanto attiene al sistema geomorfologico si rileva che nelle tavole del PUG sono state peri-

metrate, come emergenze geomorfologiche, le formazioni carsiche da crollo - sinkholes- dette localmente spunnulate. Le tavole del PUG individuano alcune grotte, in linea con la Variante di adeguamento al P.U.T.T./P, ma non ne definiscono l'area annessa in base allo specifico rapporto esistente tra l'emergenza e il suo intorno in termini di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità dello stesso. Nelle tavole della serie 4.2.1 sono perimetrare anche le aree di pertinenza delle zone umide, disciplinate però nelle NTA come emergenze botanico-vegetazionali. Infine si rappresenta che alla individuazione e perimetrazione delle "aree di pertinenza antropizzate" della costa ed aree litoranee, non corrisponde alcuna specifica norma nelle NTA.

- per quanto attiene al sistema botanico-vegetazionale preliminarmente si rileva la non corrispondenza tra la classificazione utilizzata nella legenda degli elaborati grafici della serie 4.2.2 (area di pertinenza habitat primario, area di pertinenza habitat comunitario, area di pertinenza habitat regionale, area annessa habitat) e quella utilizzata nelle NTA.

In particolare gli elaborati grafici risultano mancanti della perimetrazione delle aree boscate (Boschi e macchie) normate dall'art.3.5.2.3.1 delle NTA e sottoposte a tutela paesaggistica statale dall'art. 142 del Dlgs 42/2004. A tal proposito è possibile far riferimento, in maniera più puntuale, alla ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "g" Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), recentemente validata (in data 18 novembre 2010) dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Si rammenta che devono ritenersi appartenenti a questa categoria anche le aree boscate percorse da incendio, tutelate secondo la L. 353/2000, rappresentate nella tavola 7.4. Per quanto attiene ai beni naturalistici normati dall'art.3.5.2.3.2 delle NTA si evidenzia che non sono perimetrati negli elaborati grafici, mentre i beni diffusi nel paesaggio agrario normati dall' art. 3.5.2.3.5 delle NTA, sono individuati nelle tavole della serie 4.2.3 (stratificazione storica dell'insediamento) solo con riferimento ai muretti a secco, ma non alle piante isolate o a

gruppi, alle alberature stradali o poderali e agli ulivi e uliveti monumentali di cui alla LR 14/2007.

Non sono state, inoltre, riportate negli elaborati grafici della serie 4.2.2 le aree protette con relative aree annesse da individuarsi in base allo specifico rapporto esistente tra Area Protetta e il suo intorno in termini di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità dello stesso. Per le aree annesse alla Riserva Naturale le NTA del PUG dovranno prevedere specifiche forme di tutela; inoltre, per qualsiasi intervento in dette aree dovrà essere previsto il parere vincolante dell'Ente di gestione della riserva naturale regionale.

Infine non si condivide l'assimilazione normativa del biotopo macchia di Arneo, quale "zona umida" e dunque "Coste e aree litoranea" senza l'indicazione di specifici approfondimenti dettati dalle caratteristiche intrinseche del biotopo in oggetto.

- per quanto attiene al sistema della stratificazione storica dell'insediamento si rileva che nelle tavole del PUG sono stati perimetrati, come segnalazioni architettoniche, oltre ai manufatti già individuati, nella Variante di adeguamento al P.U.T.T./P, la Torre Castiglione e Chiesa S.M.D.P. A tal proposito si richiede di verificare anche l'opportunità di includere tra le segnalazioni architettoniche lo iazzo Chiusarelle o Chiusurella. Con riferimento alla perimetrazione dei punti panoramici si richiede di verificare anche l'opportunità di includere in tale categoria alcuni tratti panoramici delle strade provinciali 359 e 286.

Gli ambiti territoriali distinti non sono stati inoltre, riportati su cartografia catastale "ai fini di una più chiara identificazione delle aree interessate in vista di un efficace e trasparente esercizio della tutela in fase attuativa" come richiesto dal D.R.A.G..

Infine, non si rileva una rigorosa corrispondenza tra disciplina presente nelle NTA e individuazioni cartografiche.

- Riguardo agli ambiti territoriali interessati dai processi abusivi da assoggettare a PIRT si rileva quanto segue: come già specificato nella delibera di approvazione della variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, e ripreso nelle NTA del PUG sono da considerare prescrittive le sole perimetrazioni dei Piani di Recupero, atteso che dovrà essere la specifica progettazione dello strumento

urbanistico esecutivo a verificare la sanabilità dell'edificazione abusiva esistente.

- Infine si sottolinea che ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà essere riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG.

Adempimenti comunali

L'amministrazione Comunale rappresenta quanto segue:

In via preliminare si precisa che le tavole relative agli ambiti territoriali Estesi e Distinti sono state modificate recependo la perimetrazione e classificazione riveniente dalla variante di adeguamento del PRG al PUTT/p, approvata con D.G.R. n° 514 del 2/4/08. Con riferimento agli Ambiti Territoriali Estesi le originarie perimetrazioni sono state integrate con il recepimento della riclassificazione come ATE "A" delle aree ad alta pericolosità geomorfologica e come ATE "B" delle aree a media pericolosità geomorfologica, individuate dall'Autorità di Bacino per la presenza delle "spunulate".

E' stato quindi individuato un buffer intermedio di ATE "C" per raggiungere una graduale connessione con la perimetrazione originaria.

Le tavole delle Presenze Giuridiche e degli ATD del sistema botanico-vegetazionale sono state modificate ed integrate riportando i perimetri della Riserva "Palude del Conte e Duna Costiera" per come approvati e revisionati (L.R. 5/06 e BURP 38 del 23/3/06).

Per il resto si conferma quanto già approvato con D.G.R. 514 del 2/4/08, anche per quanto attiene ai territori costruiti che sono stati nello stesso modo perimetrati.

Si fa rilevare nella circostanza che l'area perimetrata all'interno della pista realizzata dalla FIAT negli anni '70 discende da piano sovraordinato vigente (piano delle Aree di sviluppo industriale) che è escluso dall'applicazione delle norme del PUTT/p, ai sensi dell'art. 1.03, comma 6, delle NTA del PUTT/p.

Con riferimento agli ATD, si precisa :

per quanto attiene al sistema geomorfologico:

- le grotte individuate sono ricomprese all'interno dell'area perimetrata per la presenza di cavità carsiche segnalate dall'Autorità di Bacino,

anch'esse riportate come emergenze geomorfologiche;

- le zone umide sono riportate nelle tavole relative al sistema botanico-vegetazionale;
- le aree di pertinenza antropizzate, riprese dalla variante di adeguamento del PRG al PUTT/p, sono aree contigue a territori costruiti e di fatto agli stessi strettamente correlate, con elevato grado di infrastrutturazione e tali, comunque, da non poter essere considerate rientranti nella definizione di "costa" di cui all'art. 3.07.1 delle NTA, né tutelate ai sensi degli articoli seguenti del PUTT/p. Devono intendersi di fatto territori costruiti essendo urbanizzazioni delle contigue zone "B" di PRG, sulla base del quale i territori costruiti sono stati individuati.

Si precisa che, oltre alle variazioni rivenienti dallo studio di dettaglio dell'A.d.B. in ordine alle cavità carsiche, sono state modificate anche la conformazione e l'estensione dei cigli e dei versanti, a seguito degli approfondimenti geologici.

Per quanto attiene al sistema botanico-vegetazionale :

- gli habitat riportati sono quelli rivenienti dalla variante del PRG al PUTT/p. A tutti gli habitat (prioritario, comunitario originale) sono stati associati il regime di tutela e le prescrizioni di base contenute nell'art. 3.10 (boschi e macchie) delle NTA del PUTT/p.

Le aree boscate sono comunque sottoposte a tutela paesaggistica statale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04.

- I perimetri dell'area della Riserva e dei SIC, sono stati riportati negli elaborati di adeguamento al PUTT/p e nelle invariati.
- I beni diffusi del paesaggio agrario sono stati riportati negli elaborati relativi alle componenti botanico-vegetazionali.
- Non sono state individuate altre emergenze significative.
- La ricognizione degli ulivi o uliveti monumentali di cui alla L.R. 14/07 è demandata ad una fase successiva; nelle more è comunque prescritto che ogni trasformazione di terreni agricoli con oliveto debba essere preceduta da relazione ricognitiva sulla caratteristica delle alberature nel rispetto della L.R. 14/07.

- Nella variante di adeguamento al PUTT/p sono state individuate le aree annesse delle aree di pertinenza, in funzione della natura e significatività del rapporto tra il bene ed il suo intorno.
- E' stato specificato nella parte strutturale del PUG che per ogni intervento da eseguirsi nell'ambito della Riserva Naturale e nell'area annessa contigua deve essere acquisito il parere vincolante dell'Ente di gestione della riserva naturale regionale.
- Le aree costituenti il biotipo macchie di Arneo, rilevante dal punto di vista naturalistico, sono state comprese negli habitat, tutelati dalle norme specifiche. In alcuni casi si sovrappone alla caratterizzazione di zona umida con le ulteriori tutele per la stessa previste.

Per quanto attiene al sistema della stratificazione storica :

- Si ritiene che lo Iazzo Chiusurelle non abbia requisiti significativi per l'inclusione tra le segnalazioni architettoniche .
- Non sono stati riscontrati, lungo le strade provinciali 359 e 286, tratti significativi da includere nella perimetrazione dei punti panoramici.
- Per le masserie classificate di interesse architettonico, sono state predisposte schede, allegate di seguito, con il riporto sul catastale del bene e dell'area annessa.

Per quanto attiene agli ambiti territoriali da assoggettare a PIRT, si conferma che sono considerate prescrittive le sole perimetrazioni dei Piani di recupero, atteso che dovrà essere la specifica progettazione dello strumento urbanistico esecutivo a verificare la sanabilità dell'edificazione abusiva esistente.

In relazione a quanto prospettato dal Comune, la Regione ritiene di dover sottoporre alla Conferenza le seguenti osservazioni:

- 1) Sia inserita all'interno degli elaborati di piano l'indicazione delle aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art 146 del dlgs 42/2004, con particolare riferimento ai territori di cui al punto g dell'art 142 del dlgs 42/2004. Quanto innanzi al fine di differenziare il regime autorizzatorio previsto dal PUTT rispetto a quello previsto dall'art. 146 del Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio in relazione alla presenza sul territorio comunale delle categorie di beni di cui all'art. 142 del dlgs 42/2004.

- 2) Nella tavola A4.2.3b e nella tavola I.1b sia inserito rispettivamente come "ATD-Beni Architettonici Extraurbani" e come invariante "Vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche" la segnalazione architettonica relativa allo "Iazzo Chiusurelle"
- 3) Le NTA siano così emendate, al fine di tutelare le invarianti strutturali previste dal PUG, largamente corrispondenti agli Ambiti Territoriali Distinti:

- l'articolo 2.3.1.1 delle NTA sia sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 2.3.1.1, NORME DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO" LIMITI DI VALIDITÀ

1. Le successive norme relative agli ATE non trovano applicazione:
 - all'interno dei "territori costruiti" come perimetrati negli allegati grafici Tav. A4.3a, Tav. A4.3b, Tav. A4.3c, Tav. A4.3d, Tav. A4.3e, in conformità al disposto dell'art. 1.03 comma 5 delle NTA del PUTT/P;
 - all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale come perimetrati negli allegati Grafici Tav. A4.3a, in conformità al disposto dell'art. 1.03 comma 6 delle NTA del PUTT/P;
2. Restano comunque efficaci le norme relative agli ATD e alle corrispondenti invarianti, i cui perimetri ricadono all'interno "territori costruiti" e ai territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale come perimetrati negli allegati grafici Tav. A4.3a, Tav. A4.3b, Tav. A4.3c, Tav. A4.3d, Tav. A4.3e;

il comma 1. dell'articolo 2.3.5.2 dell'elaborato NTA dicembre 2011 sia sostituito dal seguente:

1. L'autorizzazione paesaggistica, ad esclusione dei beni vincolati ai sensi degli art 136 e 142 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42, non va richiesta:

1.01 per i beni sottoposti a tutela dal PUTT/P ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 ad esclusione di quelli interessati da ATD e/o invarianti;

1.02 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

1.03 per gli interventi selvicolturali di: a) tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui; b) tagli di avviamento dei boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonchè quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di alto fusto; d) tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e dalle piante danneggiate dal fuoco, nonchè tutte le altre attività selvicolturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti; e) difesa antincendio, comprese le piste tagliafuoco; f) difesa forestale e quelli connessi di regimazione superficiale dell'acqua;

1.04 per la arbicoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal Piano;

1.05 per le attività agricole e pastorali non modificanti lo stato dei luoghi in modo permanente e non alteranti l'assetto idrogeologico;

1.06 il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;

1.07 per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali;

1.08 per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A";

1.09 per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;

1.10 per le opere pubbliche già approvate alla data di entrata in vigore del Piano;

1.11 per le opere e gli interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;

1.12 per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali,

turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico;

1.13 per le opere di adeguamento a normative statali e regionali degli impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.

La Conferenza di Servizi ritiene di poter condividere quanto prospettato dal Comune con le integrazioni di cui innanzi proposte dalla Regione.

La conferenza da mandato all'Amministrazione Comunale di adeguare conseguentemente l'elaborato NTA dicembre 2011 nonché di predisporre gli elaborati grafici relativi adeguati a quanto innanzi prospettato dalla Regione e condiviso dalla Conferenza.

TITOLO III

VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

Con riferimento al PUG presentato, ai fini della sola valutazione d'incidenza, si è espresso il seguente parere:

1. per quel che riguarda la viabilità si prende atto di quanto riportato nella Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale, in cui si afferma che "a seguito delle osservazioni pervenute al PUG adottato ed accolte sono stati stralciati dalle previsioni sia l'inter-vento riguardante la tangenziale che quello riguardante il tratto interno di collegamento tra località Torre Lapillo e località Chiuserelle" (pag. 13), e quindi di quanto contenuto nell'atto di adozione del PUG di Porto Cesareo (Delibera n. 2 del 7.07.2010 del Commissario ad acta);
2. nelle NTA e negli elaborati grafici del PUG, i siti rete Natura 2000 del Comune di Porto Cesareo (il cui perimetro vigente è quello di cui ha preso atto la Giunta della Regione Puglia con Delibera n. 1157 dell'8.08.2002 pubblicata sul BURP n. 115 dell'11.9.2002), devono essere individuati, ai sensi del Documento Regionale di Assetto Generale (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 3.08.2007), come Invarianti strutturali, caratterizzati dalla stabilità e dalla non negoziabilità dei valori di medio e lungo termine. Ciò vale anche per le aree naturali protette. A tal proposito lo stesso Ente di gestione della Riserva naturale regionale orientata coglie e dà rilievo a tale contraddizione

“appare evidente che le aree protette e la rete Natura 2000 non hanno assunto, nell’elaborazione del PUG, il ruolo di invarianti strutturali paesag- gistico-ambientali con la funzione di strumento di valorizzazione dell’ambiente, della natura e del paesaggio”;

3. la zonizzazione D8 “insediamenti industriali” prevista in località “Macchia d’Arneo”, in cui è conservato un antico lembo dell’antica macchia di Arneo, e ricadente nel SIC “Palude del Conte, Dune Punta Prosciutto” (**IT9150027**), non risulta compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie: “l’area industriale così come program- mata rappresenta un ulteriore minaccia di perdita di aree di rilevante valore naturali- stico, in cui lo stato di conservazione è ancora buono...” (pag. 106 Rapporto ambientale). Il medesimo Rapporto ambientale vi attribuisce un livello di criticità alto “in quan- to la loro realizzazione porterebbe alla distruzione ed alla frammentazione di ecosiste- mi in equilibrio se venissero attuate” (pag. 108);
4. in prossimità della località “Punta Grossa”, all’interno del SIC “Torre Colimena” **IT9130001**, il PUG destina alcune aree “D3 - zone per alberghi-villaggi albergo - resi- denze turistico - alberghiere” (“Tavola 9.1.a Parte programmatica zonizzazione”). Questa destina- zione nonrisultacompatibile con la salvaguardia degli habitat e delle specie, come già, peraltro, ha evidenziato in passato questo Ufficio (nota prot. n. 13352 del 21.10.2010), esprimendosi in merito all’ampliamento di un complesso turi- stico alberghiero sito in località “Serricella”: “La cartografia “Corine Land Cover” 1999, ha rappresentato l’area con copertura a vegeta- zione naturale e non a seminativo, classifican- dola “Vegetazione arbustiva e/o erbacea - area a pascolo naturale e prate- ria ad alta quota. Tale informazione è stata confermata dalla “Carta fisionomico-strut- turale della vegetazione”, redatta nel 1999 su incarico dell’Amministra- zione provincia- le di Lecce nell’ambito dello Studio per la pianificazione delle aree naturali protette re- gionali ex L.R. n. 19/97 con fondi P.O.P. Puglia 97/99, Sottomisura 7.3.9., che ha classificato l’area dell’intervento, in scala car- tografica di dettaglio 1:10.000, come “Gariga- Pseudosteppa” e non come “Seminativo e

Incolto” a conferma della copertura con vegeta- zione naturale. Da ciò deriva che ogni succes- siva valutazione sulla flora e sulla vegetazione del sito risente, evidentemente, delle sopravve- nute trasformazioni dello stato dei luoghi che hanno alterato i caratteri originari a fondamento dell’indivi- duazione dell’area come Sito rete Natura 2000. A ciò si aggiunga che il confronto tra le ortofoto 2005 e ortofoto 2006 dimostra una alterazione dello stato dei luoghi. Si con- ferma quanto già espresso da questo Ufficio con nota del 19.11.2001 nel quale si rilevava che la realizzazione del primo nucleo del complesso turistico - alberghiero avrebbe determinato sia una interferenza diretta dell’opera sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e sia un rilevante aumento del carico antropico con la conse- guente riduzione della capacità di rigene- razione delle risorse. Nella valutazione dell’o- pera in esame non si può non tenere conto del notevole e spesso incontrollato svilup- po del- l’edilizia turistico-residenziale che contraddi- stingue il territorio del Comune di Porto Cesareo e che ha già determinato rilevanti impatti sulle componenti naturali del territorio medesimo. La realizzazione dell’ampliamento provocherebbe un ulteriore im- patto che sia andrebbe a cumulare a quelli già in atto. Anche alla luce degli obiettivi di recupero ambientale, indicati nella Determinazione n. 150/02, si ritiene che l’area, per la quale si chiede oggi la trasformazione, debba essere recuperata alla naturalità, per cui la sua trasformazione in edifi- cato contrasta fortemente con gli obiettivi di conser- vazione del SIC”;

5. in prossimità del Bacino “Grande”, il PUG ripropone la destinazione “E2 - zona agricola di salvaguardia e di interesse ambientale” del vigente PRG, sebbene secon- do il Rapporto ambientale (pag. 111) lo stato di conservazione mostra che la destina- zione non è stata osser- vata e l’area è stata considerata un semplice incolto in attesa di trasformazione. Si condivide pertanto la posizione della redattrice del Rap- porto am- bientale che propone, al fine di ottem- perare a quanto previsto dal vigente strumento urbanistico, l’esecuzioni di interventi di ripri- stino ambientale finalizzati alla reintrodu- zione della vegetazione potenziale rappresentata da habitat ripariali;

6. fascia costiera dal centro abitato di Porto Cesareo a località "Torre Lapillo". Le previsioni del PUG per nuove destinazioni d'uso ("zona per parcheggi esistenti", zona "D7 - insediamenti produttivi puntuali", nonché "Zone per verde attrezzato ed impianti sportivi di progetto", "D3 - Zone per alberghi - villaggi albergo - residenze turistico al-berghiere"), in prossimità dei Bacini "Tamari" e "Bianco" posti in località "Scala di Fur- no", ricadenti nel SIC "Porto Cesareo" (IT9150028), per come si configurano allo stato attuale sia singolarmente che complessivamente, risultano incompatibili con le esigenze di tutela ambientale e delle specie. La stessa "Carta delle criticità" (Tav. III e IV), a corredo dell'istanza e del Rapporto ambientale, considera l'area ad alta criticità ambientale, salvo alcune zone poste al margine del SIC individuate a media criticità. In prossimità del Bacino "Tamari" il Rapporto ambientale segnala "la presenza di vegetazione rada costituita da cannuccia e giunchi, dovuta alla presenza di una falda molto superficiale e da strati impermeabili appena al di sotto della superficie del suolo. Questa zona abbastanza ampia, che contorna il bacino si trasforma in stagno temporaneo durante la stagione piovosa e costituisce l'habitat idoneo alla riproduzione di fauna anfibia ubiquitaria negli ambienti acquitrinosi". In queste zone è possibile rinvenire l'habitat dei pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*) in cui sono riunite, secondo il Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE, formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi.

Sempre il Rapporto ambientale (pag. 27) riconosce ai Bacini l'importante ruolo di luoghi di sosta e di svernamento per diverse specie di avifauna migratrice (Martin pescatore, il Germano reale, il Cavaliere d'Italia, il Tarabusino, il Frattino ed il Fraticello). Inoltre al di fuori del SIC, ma in un'area limitrofa ed ecologicamente connessa al Bacino "Tamari", il Piano individua una zona "D3 - Zone per alberghi - villaggi albergo -

residenze turistico alberghiere", le cui previsioni se poste in essere comporterebbero una notevole pressione sul SIC adiacente e sulla fascia costiera, su cui inevitabilmente si riverserebbe l'attività turistica nei mesi estivi. Quindi anche tale destinazione si ritiene non compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia degli habitat e delle specie. Nella fascia costiera, come evidenziato dal medesimo Rapporto ambientale (pag. 27), "... si è riscontrato che per ampi tratti la zona dunale e retrodunale sono interessate dalla presenza di edifici che risultano incastonati all'interno del sistema dunale e interrompono la continuità ecologica della fascia costiera interferendo fortemente con l'esistenza delle dune stesse, in particolare tale situazione è presente negli agglomerati di edificato presenti in località Scala di Furno e Torre Chianca". La peculiare conformazione edilizia del territorio cesarino è tale che parallelamente alla linea di costa vi sia per lunghi tratti una presenza costante dell'edificato, spesso notevole, con una scarsità di varchi di collegamento con l'entroterra. La salvaguardia di quest'area garantirebbe la decongestione ambientale e territoriale, consentendo la connessione ecologica della costa con l'entroterra: anche uno degli obiettivi del progetto di Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri del PPTR ("Non perdere il ritmo: la costa come alternanza di pieni e vuoti") è volto alla salvaguardia e tutela attiva delle soluzioni di continuità storica (spazi non edificati) tra le città costiere, al fine di contrastare il processo di formazione di un fronte urbano costiero unico lungo i litorali pugliesi attraverso il ridisegno e la riqualificazione degli spazi aperti a carattere sia naturalistico che rurale storico. Peraltro, proprio nella zona antistante il Bacino "Tamari", secondo quanto indicato nel Piano Regionale delle Coste (Evoluzione Costa sabbiosa pag. 56) si nota una tendenza evolutiva della costa all'arretramento (10 m nel periodo 1992-2005);

7. come indicato dal medesimo proponente all'art. 5.2.4. delle NTA, tutte le aree ricadenti nella Riserva naturale regionale "Palude del Conte, duna costiera - Porto Cesareo" devono essere tipizzate come "E3 - Riserva naturale orientata regionale Palude del Conte, duna costiera - Porto

Cesareo istituita con LR 5/06” e pertanto gli elaborati scritto-grafici e le NTA allegati all’istanza, laddove non corrispondenti a tale affermazione, devono essere modificati in maniera da divenire ad essa conformi. A tal proposito, dalla lettura delle Tavole 9.1.a e 9.1.b. Parte programmatica zonizzazione, si rinvencono alcune incongruenze del PUG: 1. in località “Torre Lapillo” (dove è tracciata un’area racchiusa in un PIRT); 2. nella “zona Belvedere”, in cui nell’area naturale protetta, anche SIC “Porto Cesareo” **IT9150028**, ricade un lembo di zona tipizzata come “D3 - Zone per alberghi - villaggi albergo - residenze turistico alberghiere”; 3. nell’area, localizzata nei pressi di località “Pozzo Fetente” e ricadente nel SIC “Torre Colimena” **IT9130001**, tipizzata, come “D7-insediamenti produttivi puntuali”. Quest’ultima risulta contraddistinta, come segnalato nel Rapporto ambientale (pag. 111), dalla presenza di vegetazione tipica delle macchie e delle garighe, la cui destinazione, peraltro, non risulta compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie ed in contrasto con l’art. 5 commi 2 e 3 della LR 5/2006. Con riferimento ad eventuali pareri di compatibilità ambientale già rilasciati, si ritiene utile ricordare che, ai sensi del combinato disposto della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tali pareri hanno una limitata efficacia temporale; trascorso detto periodo senza che si sia dato inizio ai lavori le procedure devono essere rinnovate;

8. si rammenta che nel perimetro della Riserva naturale regionale orientata “Palude del Conte, duna costiera - Porto Cesareo” vige la norma di cui alla legge istitutiva (LR n. 5 del 15.03.2006), e nell’area annessa, individuata dal PUTT/p, quanto previsto dall’art.3.11.4 delle relative NTA;
9. nella fascia costiera è presente, oltre al SIC a mare “Porto Cesareo” (**IT9150028**) e al SIC a mare “Palude del Conte, Dune Punta Prosciutto” (**IT9150027**), l’Area marina protetta “Porto Cesareo”, il cui Ente di gestione ha espresso, nell’ambito della procedura di valutazione di incidenza, il proprio parere in merito all’istanza in oggetto (nota prot. n. 67 dell’8.02.2011). L’AMP che va da Torre Inserraglio a Punta Pro-

sciutto (32 km) ha un’estensione di 16.654 ettari e dista dalla costa diverse miglia sino a raggiungere l’isobata dei 50 m. Dalla lettura della “Carta batimetrica e bionomica dell’AMP di Porto Cesareo”, disponibile sul sito dell’area marina protetta (<http://www.ampportocesareo.it/>), risulta che nel tratto compreso fra la penisola della Strea e la località Porto Cesareo ha sede un mosaico di importanti biocenosi, peraltro tutelate da norme nazionali ed internazionali, quali le biocenosi ad alghe fotofile su substrato duro, presenti anche nella zona antistante “Torre Chianca”, tratti di precoralligeno, di coralligeno e di Posidonia oceanica, habitat prioritario della Direttiva “Habitat”. Il Rapporto ambientale (pag. 49) ci descrive che nel mare di Porto Cesareo viene praticata l’attività di pesca, la cui flottiglia è costituita da 100 motobarche, cui si aggiungono i mezzi utilizzati per l’intensa attività turistica. Le NTA all’art. 6.16 (F6 - Porti ed attrezzature portuali) evidenziano che “Lungo la fascia costiera sono stati individuati i porti a servizio della pesca e del diportismo nautico. La realizzazione di tali attrezzature è demandata alle competenti autorità marittime”. Tuttavia le Tavole allegare al PUG, pur riportando in legenda tale zonizzazione, non localizzano sull’elaborato i predetti porti ed attrezzature portuali. Tale lacuna appare particolarmente grave: l’assenza di informazioni in merito, quali ad esempio il numero di nuove unità, la viabilità di accesso, il numero di parcheggi, rendono difatti impossibile la valutazione di siffatta previsione insediativa, anche alla luce del fatto che l’Ufficio scrivente è a conoscenza dell’ipotesi progettuale avanzata relativamente ad un nuovo porto turistico nel Comune di Porto Cesareo. Il medesimo Rapporto ambientale non si occupa di tali questioni sebbene la realizzazione degli interventi predetti introduca inevitabilmente un incremento della pressione antropica e degli impatti sulla costa e sull’ambiente. Il PUG non affronta le problematiche relative alle attività da diporto, per le quali occorre prevedere tutti i servizi di supporto (parcheggi, gestione dei rifiuti, fornitura acqua e elettricità, etc.). Tutte le attività individuate dal PUG dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal “Regolamento di esecuzione e organizzazione del-

l'AMP "Porto Cesareo", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 9.12.2009;

10. lungo tutta la fascia costiera, anche laddove sono previsti i PIRT, occorre che si preservino al meglio i "corridoi ecologici" impedendo ulteriore frammentazione e che venga effettivamente garantito il recupero della medesima fascia. Nello specifico i PIRT dovranno tener presente i seguenti obiettivi del PPTR (<http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/lo-scenario-strategico/cinqueprogetti/valorizzazione-paesaggi-costieri.html>) contenuti nel progetto di "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri":

- "Decomprimere la costa attraverso dei progetti di delocalizzazione" che consentano di ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi costieri attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità, interventi di bonifica e riqualificazione dei paesaggi costieri degradati;
- "Riqualificazione ecologica e paesaggistica della città turistica con l'entroterra" migliorando la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica degli insediamenti costieri turistici di nuova formazione con l'obiettivo di incrementare qualitativamente l'offerta turistico-ricettiva ed accrescere la dotazione di servizi turistici di qualità e di spazi pubblici ed infrastrutture per il tempo libero e il loisir a servizio della cittadinanza e dei turisti.

Si ritiene di condividere e di prescrivere quanto indicato nell'Allegato 3.1.

"Individuazione di strutture di mitigazione del rischio (ambientalmente compatibili per le coste basse) per ciascuna Unità Fisiografica" delle "Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia" secondo cui "il tratto di litorale compreso tra Torre Sant'Isidoro (Porto Cesareo) e Punta Prosciutto (Porto Cesareo) ha subito una fortissima antropizzazione, con la costruzione di numerosissime abitazioni, utilizzate principalmente nel periodo estivo. In diversi casi le costruzioni si sono spinte fino ad occupare la parte della spiaggia

emersa interessata dalla dinamica della fascia costiera e quindi sino al punto da essere a rischio di inondazione, come si è verificato negli anni 2009 e 2010 quando si sono avute severe mareggiate dai quadranti meridionali" e pertanto "Sarebbe opportuno definire la Fascia Costiera a Rischio Inondazione da Mare ed introdurre tali indicazioni come vincoli nei Piani di Utilizzazione del Territorio sia Regionali che Comunali. Per la definizione delle aree a rischio possono essere utilizzati i dati rilevati dal mareografo di Porto Cesareo della Rete Meteomarina della Regione Puglia (www.puglia-coste.it). La forte antropizzazione ha portato negli anni ad un forte degrado, se non alla scomparsa, dei sistemi dunali. Il Monitoraggio effettuato con i fondi POR Puglia 2000-2006, vedasi le linee di riva e le analisi riportate nel GIS, non evidenziava fino al 2008 fenomeni erosivi significativi. Per tale tratto di costa quindi occorrono, essenzialmente, incisive azioni di riqualificazione e gestione dei sistemi dunali non essendosi mostrate sufficienti quelle già intraprese in passato. Va evidenziato infine che sarebbe opportuno proseguire l'attività di monitoraggio, con particolare riferimento alla spiaggia emersa e dei primi fondali. I dati del monitoraggio dovranno essere utilizzati per valutare l'efficacia degli interventi di riqualificazione innanzi indicati e, se necessario, l'opportunità di realizzare eventuali tipi di opere di protezione, i quali dovranno essere accuratamente studiati valutandone il loro impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, anche mediante l'utilizzo di studi specialistici eseguiti con l'ausilio di modello fisico e/o numerico". Quindi si ribadisce che ogni azione su tale specifica tipologia di costa dovrà essere coerente con le Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia (adottate con DGR n. 3030 del 30.12.2010);

11. si rammenta che per tutti gli interventi di natura pubblica o privata di mitigazione del rischio di erosione e dissesto per le coste basse, le Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia (adottate con DGR n. 3030 del 30 dicembre 2010) ed i contenuti dello Studio, ed in partico-

lare degli Alle- gati 3.1 e 3.2, avranno efficacia prescrittiva e vincolante in relazione a qualsiasi atto, provvedimento, autorizzazione e/o concessione, parere e/o nulla osta, ammissione a finanziamento di provenienza regionale, statale e comunitaria, di competenza delle strutture interessate appartenenti agli Assessorati regionali alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, alla Qualità dell'Ambiente, alla Qualità del Territorio e al Bilancio e Programmazione;

12. per quel che attiene le attività balneari (art. 4.6.4.3. delle NTA) si segnala che la loro realizzazione dovrà esser conforme sia al Piano Regionale delle Coste (in considerazione del fatto che il Comune di Porto Cesareo non ha allo stato attuale un Piano relativo a tale ambito) sia a quanto previsto dalla LR 17/2006 e ss.mm.ii.. Le strutture e le staccionate in legno, queste ultime previste a difesa dei nuclei di vegetazione dunale, dovranno essere poste a idonea distanza (minimo 1m) dalla vegetazione o dal piede della duna. La realizzazione dei servizi e degli allacciamenti dovrà seguire le medesime indicazioni delle strutture;
13. si segnala che in una porzione di territorio, limitrofa alla zona tipizzata "F5 Attrezzature socio-sanitarie ed assistenziali", ricadente nella Riserva naturale regionale, è previsto un intervento di compensazione ecologico-ambientale del "New handling circuit" all'attenzione dell'Ufficio scrivente che propone, nella fascia Chiusurelle, la creazione di un sistema ambientale continuo mediante la messa a dimora di siepi e filari di vegetazione autoctona lungo la strada poderale parallela, per garantire la continuità ecologica. La realizzazione delle "Attrezzature socio-sanitarie ed assistenziali" in questa area andrebbe a creare un'azione di disturbo e pertanto essa si ritiene non compatibile con la tutela degli habitat e delle specie;
14. deve essere confermato quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 514 dell'8.4.2008 relativa alla Variante al PRG di adeguamento al PUTT/p, e nello specifico la parte che si riferisce alla classificazione dei SIC

come Ambiti Territoriali Estesi di tipo A e di tipo B (punto c pag. 8861 - BURP n. 70 del 2.5.2008);

15. per le aree percorse da incendio, segnalate nel Rapporto ambientale e nel PUG, nonché per tutte le altre aree eventualmente presenti, deve essere sempre rispettato quanto indicato e previsto in merito dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Adempimenti comunali

Il Comune rappresenta che:

- 1) In seguito all'accoglimento di osservazioni da parte del Commissario ad Acta, sono stati eliminati la viabilità contigua alla S.P. 359 con le attrezzature connesse ed il tratto interno di collegamento tra Torre Lapillo e l'insediamento di Chiusurelle.
- 2) Le aree rientranti nella rete Natura 2000 (aree SIC) e le aree protette (Riserva Naturale) sono state individuate come invarianti strutturali del PUG.
- 3) Si è confermata la zonizzazione D8 "insediamenti industriali" prevista in località "Macchia di Arneo" e ricadenti nel SIC "palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto", in quanto la stessa riviene da strumento urbanistico sovraordinato (Piano delle Aree di Sviluppo Industriale) che deve essere recepito dal PUG e che è di fatto attuato.
- 4) Sono state eliminate tutte le previsioni di zona D3 contenute nel progetto originario e, di conseguenza, anche quelle in località "Punta Grossa", all'interno del SIC "Torre Colimena".
- 5) Si recepisce la proposta tendente al ripristino della vegetazione potenziale rappresentata da habitat ripariali. Nelle NTA sono state inserite apposite indicazioni.
- 6) Con riferimento alla fascia costiera dal centro abitato da Porto Cesareo a Torre Lapillo si precisa che:
 - Si conferma la previsione del parcheggio a ridosso della litoranea e della bretella di penetrazione, intervento approvato in variante ed in parte realizzato, che si ritiene indispensabile e risolutivo per i gravi problemi legati alla mobilità. Esso consentirà di ridurre notevol-

mente il traffico veicolare incidente sul nucleo urbano di Porto Cesareo. L'allocazione è confacente con l'obiettivo fissato e non può essere rilocalizzata. Si è prescritto nelle NTA che l'intervento sia progettato e realizzato curando al massimo l'inserimento nell'ambiente, prescrivendo l'uso di materiali eco-compatibili e garantendo la massima permeabilità del suolo in accordo con le prescrizioni formulate dalla Provincia di Lecce, la quale, in sede di conferenza, ha convenuto sulla conferma dell'area a parcheggio, subordinandola alla compatibilità del progetto con le caratteristiche ambientali del sito.

- Si conferma la zona D7 nei pressi del Bacino "Bianco" in quanto oggetto di variante puntuale approvata (D.C.C. n° 44/08) ed in avanzata fase realizzativa.
 - Si conferma la tipizzazione di zona per verde attrezzato ed impianti sportivi di progetto, necessaria per equilibrare lo standard. Tuttavia nelle NTA della parte strutturale del PUG si prescrive che in presenza di emergenze naturalistiche e di invarianti ambientali, anche gli interventi per servizi pubblici debbano essere realizzati compatibilmente con l'esigenza di tutelare e favorire la espansione di naturalità.
 - Tutte le zone D3 sono state eliminate; di conseguenza anche quella originariamente prevista in prossimità del Bacino "Tamari".
- 7) L'area della Riserva naturale orientata regionale è stata riportata correttamente tra le invarianti strutturali. Nel Piano strutturale essa è inoltre inserita per gran parte nel Contesto Rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico. Nel Piano programmatico è classificata in parte come zona E3, in parte come PIRT (nel cui piano attuativo deve essere mantenuta alla naturalità) ed in parte come zona D7 - insediamenti produttivi puntuali. Quest'ultima previsione, che si è confermata, discende da variante approvata con D.C.C. n° 14/04, per la quale vi è stato rilascio di titolo abilitativo oneroso, senza peraltro che si sia avviata l'attività di trasformazione. Risulta inoltre fatta salva già nella legge regionale istitutiva della Riserva (L.R. 5/06).

8) Nelle norme relative alle invarianti ambientali è stato inserito il riferimento ai disposti della L.R. 5/06, e il riferimento all'art. 3.13.4 delle NTA del PUTT/p.

9) Anche a seguito di rilievo mosso dall'istruttoria regionale in ordine agli aspetti urbanistici, è stato soppresso nelle NTA l'art. 6.1.6 - Zona F6 - porti ed attrezzature portuali.

E' stata quindi eliminata al momento ogni previsione in merito.

10) L'indicazione in ordine alla prescrizione dei corridoi ecologici lungo la fascia costiera, con particolare riguardo ai PIRT, sono state riportate nell'ambito delle norme strutturali.

La definizione della fascia costiera a rischio inondazione da mare è rinviata allo studio ricognitivo connesso con la redazione del piano comunale della costa. In ogni caso è stato inserito nelle norme strutturali che le azioni sulla costa dovranno essere coerenti con le Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia (D.G.R. 3030 del 30/12/10).

Nella normativa strutturale è fatto espresso richiamo suddette Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia (D.G.R. 3030 del 30/12/10).

11) Come già detto in altro punto della relazione, unitamente al piano comunale della costa, si predisporrà studio ricognitivo della fascia costiera, comprese le aree adiacenti al Demanio Marittimo ma esterne ad esso, anche per il censimento delle attività balneari esistenti, nelle quali, nelle more, sono consentiti interventi manutentivi e di adeguamento funzionale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

12) La zona tipizzata F5 - Attrezzature socio-sanitarie ed assistenziali - ricadente nella Riserva naturale regionale, è stata soppressa.

- 13) Sono state riconfermate le perimetrazioni di ATE e ATD approvate con la variante di adeguamento al PUTT/p (D.G.R. 514/08), con le integrazioni rivenienti dallo studio di dettaglio sulle cavità carsiche effettuato dall'A.d.B.
- 14) Le aree boscate percorse da incendio sono state individuate nell'ambito del sistema botanico-vegetazionale dell'adeguamento del PUG al PUTT/p e nelle invarianti strutturali.

In relazione a quanto prospettato dal Comune, la Conferenza acquisisce la nota del Servizio Ecologia Prot. 11467 del 21/12/2011, qui di seguito testualmente trascritta:

Con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica del PUG, si rappresenta che l'Ufficio VAS, con nota prot. n. 1489 del 16.02.2011, ha trasmesso l'istruttoria tecnica effettuata sul PUG, così come presentato dal Comune di Porto Cesareo con nota prot. n. 15803 del 23.09.2010, acquisita al prot. Uff. n. 13113 del 14.10.2010 e integrato con nota prot. n. 1848 del 01.02.2011, acquisita al prot. Uff. n. 1091 del 07.02.2011, nella quale ha evidenziato tutte le criticità rilevate sulla valutazione ambientale dello stesso.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 11 della LR 20/2001 e indetta dal Comune di Porto Cesareo in data 22.11.2011 a seguito della DGR n. 233 del 17.02.2011, con la quale si è deliberata la non compatibilità del PUG al DRAG, sono state affrontate le problematiche rilevate nella DGR, apportate le necessarie modifiche al piano, ed elaborata una prima versione della Dichiarazione di Sintesi.

Pertanto l'Autorità procedente dovrà trasmettere all'Ufficio VAS tutti gli elaborati di piano, compreso il Rapporto Ambientale, adeguati all'esito della Conferenza di Servizi, dando opportuna evidenza, nella Dichiarazione di Sintesi, di come si è tenuto conto della suddetta nota istruttoria e delle indicazioni degli altri Enti intervenuti. L'Ufficio VAS rilascerà il parere motivato previsto dall'art.15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prima dell'approvazione del piano, in base all'istruttoria già espletata e a tutte le modifiche, integrazioni e controdeduzioni prodotte.

Relativamente alla Valutazione di Incidenza l'Autorità competente in merito, ai sensi dell'art. 6

comma 1bis della l.r. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii., relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" ha provveduto con nota prot. n. 1448 del 16.02.2011 ad esprimere il proprio parere con prescrizioni, in merito al Piano urbanistico generale (PUG) del Comune di Porto Cesareo.

La Giunta Regionale Pugliese con Deliberazione n. 233 del 17.02.2011 denominata "Porto Cesareo (Le) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001" (pubblicata sul BURP n. 74 del 26.04.2010) non ha rilasciato l'Attestazione di compatibilità a tale PUG rispetto al DRAG (approvato con delibera di G.R. n.1328 del 03.08.2007).

Pertanto il Sindaco del Comune di Porto Cesareo ha convocato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 della Legge Regionale n. 20/2001, la Conferenza dei Servizi durante la quale le "Amministrazione partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo".

Nel corso della terza seduta di tale Conferenza, che si è tenuta presso gli Uffici dell'Assessorato Assetto del Territorio della Regione Puglia, Sala Paesaggio, il giorno del 15.12.2011, si è discusso fra l'altro delle prescrizioni contenute nel parere di Valutazione di incidenza e di come il Comune di Porto Cesareo negli elaborati presentati in Conferenza dei Servizi ne abbia tenuto conto. Nello specifico, dall'esame di tale documentazione ed in relazione alle singole prescrizioni contenute nel parere di cui alla nota prot. n. 1448 del 16.02.2011, questo Servizio ha rilevato quanto segue:

Prescrizione 1) Occorre verificare dalla Tavola della viabilità se è stato recepito quanto contenuto nell'atto di adozione da parte del Commissario ad acta del PUG (Delibera n. 2 del 7.07. 2010).

Prescrizione 2) Occorre verificare, analizzando la Tavola delle Invarianti strutturali, se le aree rientranti nella rete Natura 2000 sono state inserite fra le invarianti strutturali.

Prescrizione 3) La prescrizione di escludere la zona D8 "insediamenti industriali" prevista in località "Macchia d'Arneo" e ricadente nel SIC

“Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto” **IT 9150027** non è stata recepita.

Prescrizione 4) La prescrizione di escludere la zona “D3 - zone per alberghi-villaggi albergo - residenze turistico-alberghiere” posta all’interno del SIC “Torre Colimena” **IT 9130001** risulta recepita.

Prescrizione 5) La prescrizione deve essere recepita nella Relazione Generale e nelle NTA.

Prescrizione 6) Le prescrizioni relative alla non compatibilità ambientale della “zona per parcheggi esistenti”, della zona “D7 - insediamenti produttivi puntuali”, della “Zona per verde attrezzato ed impianti sportivi di progetto” poste in prossimità dei bacini “Tamari” e “Bianco”, posti in località Scala di Furno non sono state recepite. È stata recepita la prescrizione relativa alla zona “D3 - zone per alberghi-villaggi albergo - residenze turistico-alberghiere”.

Prescrizione 7) La prescrizione relativa alla necessità di tipizzare come “E3 - riserva naturale orientata regionale” tutte le aree poste all’interno della riserva naturale regionale “Palude del Conte e Duna costiera - Porto Cesareo” non è stata recepita nel caso di:

- la località Torre Lapillo (area racchiusa in un PIRT);
- l’area localizzata in località Pozzo Fetente e tipizzata come “D7 - insediamenti produttivi puntuali” peraltro già in variante al PRG vigente;
- al contrario la prescrizione relativa alla zona “D3 - zone per alberghi-villaggi albergo - residenze turistico-alberghiere” posta nel SIC “Torre Colimena” **IT 9130001** è stata recepita.

Prescrizione 8) Prescrizione da inserire nelle NTA.

Prescrizione 9) Non è data alcuna indicazione circa la localizzazione della zona F6 (Porto e attrezzature portuali) prevista nelle NTA all’art. 6, né circa l’interazione del PUG con il procedimento di concessione per la realizzazione di porti turistici e approdi depositata presso il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.

Prescrizione 10) La prescrizione deve essere inserita all’interno della Relazione generale e nelle NTA.

Prescrizione 11) La prescrizione deve essere inserita all’interno della Relazione generale e nelle NTA.

Prescrizione 12) La prescrizione deve essere inserita nelle NTA;

Prescrizione 13) La prescrizione relativa alla zona tipizzata “F5 Attrezzature socio-sanitarie e assistenziali”, prossima alla Riserva naturale regionale “Palude del Conte e Duna costiera - Porto Cesareo” è stata recepita.

Prescrizione 14) La prescrizione prevede di classificare i SIC come ambiti territoriali estesi di tipo A e B, in conformità alla variante al PRG di adeguamento al PUTT/p. Occorre che venga recepita nella Tavola degli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/p e nelle NTA.

In sintesi il PUG ha recepito quasi esclusivamente le prescrizioni relative alle zone “D3 - zone per alberghi-villaggi albergo - residenze turistico-alberghiere”, mentre nelle zone D7 nulla risulta recepito: si rileva, nonostante ciò sia stato già esplicitato alla pag. 8 della Valutazione di Incidenza, relativamente alle previsioni della zona D, l’assenza di un quadro di sintesi con l’elenco degli interventi previsti, in cui si specificato per ognuno lo stato di realizzazione o lo stato dell’iter di approvazione; in particolare gli estremi del provvedimento di autorizzazione, se esistente, nonché gli estremi degli eventuali pareri di compatibilità ambientale necessari (VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione d’Incidenza) ed il relativo esito.

Pertanto risulta necessario produrre una tabella riassuntiva in cui per ognuna delle zone D, ritenuta critica nel parere di valutazione di incidenza di cui alla nota prot. n. 1488 del 16.02.2011 del Servizio Ecologia, venga esplicitato per ognuno lo stato di realizzazione o lo stato dell’iter di approvazione; in particolare gli estremi del provvedimento di autorizzazione, se esistente, nonché gli estremi degli eventuali pareri di compatibilità ambientale neces-

sari (VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione d'Incidenza) ed il relativo esito. Si chiede inoltre di localizzare in maniera univoca gli interventi su cartografia, al fine di consentire una verifica efficace.

Questo risulta spesso rilevante: nel caso, ad esempio, della tipologia D7 (insediamenti produttivi puntuali), all'art. 5.1.7 delle NTA del PUG si afferma che "gli interventi presentati e/o autorizzati a seguito di varianti puntuali ai sensi della LR n. 3/98 e del DPR 447/98 e successive variazioni ed integrazioni", prevedendo anche che "per tali interventi valgono le norme e gli indici e le destinazioni d'uso per i quali sono stati presentati e/o autorizzati".

A seguito di tali rilievi, il Comune ha consegnato nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.12.2011 una nota contenente il riscontro ai rilievi mossi sopra, acquisita agli Atti del Servizio Ecologia al prot. n. 11466 del 21.12.2011 da cui si evidenzia che:

Prescrizione 1) si dichiara che è stata recepita;

Prescrizione 2) si dichiara che è stata recepita, sia in relazione alle aree naturali protette che in relazione alla rete Natura 2000 (il perimetro vigente dei SIC è quello di cui ha preso atto la Giunta della Regione Puglia con Delibera n. 1157 dell'8.08.2002 pubblicata sul BURP n. 115 dell'11.9.2002). Si prende atto che nelle Norme Tecniche di Attuazione - Parte strutturale, esse sono state inserite nel Titolo IV - Invarianti strutturali e infrastrutturali - Capo III "Invarianti Strutturali Relative ad Elementi Costitutivi del Sistema Paesistico - Ambientale - Sistema Botanico Vegetazionale e delle Aree Protette" e che per esse valgono le norme relative agli ATD aree protette di cui al Titolo 3 Capo 3 delle NTA - parte strutturale. A tal proposito si segnala che occorre modificare l'art. 2.3.3.11 "Ambiti territoriali distinti - il sistema delle componenti botanico-vegetazionali aree protette" e nello specifico la parte relativa alle prescrizioni classificando, in coerenza con il dichiarato recepimento della prescrizione n. 14 (di seguito riportata), i SIC come Ambiti Territoriali Estesi di tipo A e di tipo B (in ossequio a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 514 dell'8.4.2008 relativa alla Variante al PRG di adeguamento al PUTT/p punto c pag. 8861 - BURP n. 70 del 2.5.2008). Si prende atto dell'inserimento all'interno delle invari-

anti strutturali (Titolo IV - Capo III) anche degli habitat di interesse comunitario, di interesse prioritario, di interesse regionale con le relative aree annesse (per tali invarianti "si applicano le norme stabilite dal Piano per l'ATD 'boschi e macchie', contenute nel Titolo III - Capo III della parte strutturale" - art. 2.4.3.2) e delle zone umide. Parimenti si prende atto di quanto affermato in merito nell'art. 2.3.3.9 "Ambiti territoriali distinti - il sistema delle componenti botanico-vegetazionali-boschi e macchie" secondo cui nell'area di pertinenza si applicano gli indirizzi di tutela relativi agli ambiti di valore eccezionale A e nell'area annessa si applicano gli indirizzi di tutela relativi all'ambito esteso di valore distinguibile C. Si prende atto che nel caso delle zone umide, l'art. 2.4.3.3 prevede l'applicazione delle norme stabilite dal Piano per il relativo ATD contenute nel Titolo III Capo III della parte strutturale delle NTA. Le relative norme delle zone umide di cui all'art. 2.3.3.10 prevedono che si applichino le prescrizioni di base relative al sistema dell'Assetto Geologico, geomorfologico, idrogeologico - coste ed aree litoranee. Nello specifico queste individuano l'area di pertinenza come caratterizzata dalle prescrizioni di base relative agli ambiti di tutela di valore eccezionale A, mentre nell'area annessa vigono le norme relative all'ambito di valore distinguibile B;

Prescrizione 3) in aggiunta a quanto, già precedentemente rilevato nella nota prot. n. 1488 del 16.02.2011, circa la zona D8 "insediamenti industriali" posta in località Macchia d'Arneo, dalla lettura Tavola 7.5.a. "Carta dell'uso del suolo" (datata dicembre 2011) presentata in sede di Conferenza dei Servizi il 20.12.2011, si evince che in tale area sono presenti aree classificate come "Boscaglie di lecci (*Quercus ilex*) - Habitat comunitario" ed in sua prossimità sono presenti aree classificate come "Macchie e garighe - Habitat regionale" e "Pascoli e prati subnitrofilo" che peraltro in taluni casi lo stesso Piano individua come invarianti strutturali. Pertanto si ritiene di confermare quanto precedentemente espresso in merito nella nota prot. n. 1488 del 16.02.2011;

Prescrizione 4) si dichiara che è stata recepita; Prescrizione 5) si dichiara che è stata recepita;

Prescrizione 6) circa le aree in oggetto, dalla lettura della Tavola 7.5.b. "Carta di uso del suolo" (datata dicembre 2011) si evince la presenza di

“vegetazione igro-psammofila ruderale” e “Pascoli e prati subnitrofilo”; nella Tavola I.Id “Invarianti strutturali” (sottotavole d-e-f - datate dicembre 2011) la zona dei bacini è individuata in larga parte come “zona umida” e quindi come “Invariante strutturale - Elementi costitutivi del sistema paesistico ambientale sistema botanico vegetazionale ed aree protette” dalle NTA del medesimo Piano. Pertanto, alla luce anche di tali aspetti, si ritiene di confermare quanto già espresso in merito. Con riferimento alle aree a standard, esse dovranno essere deputate esclusivamente alla conservazione e all’incremento della naturalità, eliminando pertanto la destinazione a parcheggi. Sono fatti salvi gli interventi esterni al SIC legittimamente autorizzati e gli interventi dotati di pareri ambientali la cui efficacia temporale non sia scaduta;

Prescrizione 7) In merito all’area ricadente all’interno del PIRT si prende atto della dichiarazione secondo cui nel Piano attuativo essa verrà mantenuta alla naturalità. Si rammenta comunque che in essa vigono le norme di salvaguardia di cui alla legge istitutiva L.R. 5/06. In merito all’area indicata come “D7 - insediamenti produttivi puntuali” ricadente in località “Pozzo Fetente”, si ritiene di confermare quanto precedentemente espresso nella nota prot. n. 1488 del 16.02.2011;

Prescrizione 8) si prende atto dell’adeguamento a tale prescrizione;

Prescrizione 9) si prende atto della dichiarata soppressione dell’art. 6.16 “zona F6 -

porti ed attrezzature portuali” nelle NTA e dell’eliminazione di ogni previsione in merito; Prescrizione 10) si prende atto di quanto dichiarato circa il recepimento nelle

NTA - parte strutturale degli aspetti relativi ai corridoi ecologici lungo la fascia costiera; parimenti si prende atto che la definizione della fascia costiera avverrà in occasione della redazione del Piano Comunale delle Coste e che gli interventi sulla costa saranno coerenti con le Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia;

Prescrizione 11) si prende atto di quanto qui affermato e si ribadisce che nelle more della redazione del Piano Comunale delle Coste dovrà essere recepito quanto già affermato nel precedente parere

(Prot. n. 1488 del 16.02.2011) ossia che “per quel che attiene le attività balneari (art. 4.6.4.3. delle NTA) si segnala che la loro realizzazione dovrà essere conforme sia al Piano Regionale delle Coste (in considerazione del fatto che il Comune di Porto Cesareo non ha allo stato attuale un Piano relativo a tale ambito) sia a quanto previsto dalla LR 17/2006 e ss.mm.ii.. Le strutture e le staccionate in legno, queste ultime previste a difesa dei nuclei di vegetazione dunale, dovranno essere poste a idonea distanza (minimo 1m) dalla vegetazione o dal piede della duna. La realizzazione dei servizi e degli allacciamenti dovrà seguire le medesime indicazioni delle strutture”;

Prescrizione 12) si prende atto del dichiarato recepimento; Prescrizione 13) si prende atto del dichiarato recepimento; Prescrizione 14) si prende atto del dichiarato recepimento; Prescrizione 15) si prende atto del dichiarato recepimento;

Tutti gli elaborati scritto-grafici, la Relazione Generale e le NTA devono adeguarsi a quanto sopra riportato.

Per quanto non espressamente riportato qui si sopra si rimanda a quanto contenuto nella valutazione di incidenza di cui alla nota prot. n. 1488 del 16.02.2011 del Servizio Ecologia.

Si rammenta la vigenza della l.r. n. 14 del 04.06.2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

L’Amministrazione Comunale ritiene di poter condividere in linea generale quanto innanzi prospettato dal Servizio Ecologia. ed in particolare rileva quanto segue:

Prescrizione n. 3: si osserva che l’area in questione è disciplinata da un piano sovraordinato al PUG, peraltro già interessato da insediamenti, la cui modifica, ovvero cancellazione, va effettuata con modalità e procedure distinte. Le NTA Parte strutturale del PUG prevedono esplicitamente, nel caso di richiesta di qualsivoglia interventi, il rispetto delle norme di tutela di cui alle invarianti strutturali presenti nella stessa area.

Prescrizione n. 6: L’Amministrazione Comunale ribadisce la necessità della realizzazione del parcheggio pubblico previsto dal PUG sulle aree in questione, fermo restando la richiesta dei pareri prescritti.

Prescrizione n. 7: non è possibile recepire la prescrizione in questa sede poiché nell’area in que-

stione risulta essere stato già autorizzato un progetto in variante al PRG ex art. 5 DPR 447/98. Tuttavia essendo decaduta la valutazione di incidenza ambientale nonché l'autorizzazione paesaggistica la realizzazione dell'intervento è comunque subordinato a nuovo parere ambientale.

La regione ritiene di poter condividere i rilievi prospettati dal comune riguardanti le prescrizioni n. 3 e n. 7, mentre per quanto riguarda la prescrizione n. 6 ritiene che allo stato dette aree debbano essere deputate alla conservazione e all'incremento della naturalità, fatti salvi ulteriori approfondimenti per gli aspetti ambientali.

La conferenza ritiene di poter condividere secondo le prospettazioni esplicitate dalla Regione.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad adeguare gli elaborati scritto-grafici a quanto convenuto.

TITOLO IV COMPATIBILITA' CON IL PTCP.

Con il D.G.P. n° 29 del 22/2/11 è stata attestata la compatibilità del PUG al PTCP, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n°75 del 24/10/08, con le seguenti prescrizioni :

Che vengano stralciate o in subordine de localizzate al di fuori del perimetro delle zone SIC, le aree tipizzate come "Zone D3 - Zona per alberghi - villaggio albergo - residenze turistico alberghiere" previste in località "punta Grossa e ricomprese nel SIC IT 9130001 - Torre Colimena;

Che vengano stralciate o in sub ordine delocalizzate al di fuori del perimetro delle zone SUI, le aree tipizzate come : "Zone D3 - Zona per alberghi - villaggio albergo - residenze turistico alberghiere", "Zona per verde attrezzato e impianti sportivi di progetto " " Zona per parcheggi esistenti D3" previste in Scalo di Furno, adiacenti al Bacino dei Tamari e ricomprese nel SIC " IT9150028 - Porto Cesareo"

Adempimenti comunali

E' stata stralciata la zona D3 prevista in località Punta Grossa, ricompresa nel SIC "Torre Colimena".

E' stata stralciata la zona D3 prevista in località Scalo di Furno, adiacente al Bacino "Tamari" nel-

l'area SIC Porto Cesareo". Sempre nella stessa area sono state riconfermate le individuazioni di zona D3 - parcheggi esistenti - e la zona per verde attrezzato e impianti sportivi di progetto, attesa la loro rilevanza per la infrastrutturazione del territorio, con la prescrizione che siano realizzati con materiali idonei all'ambito su cui insistono e con soluzioni di limitato impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Pertanto, nelle norme strutturali del PUG sono state dettate prescrizioni sulle modalità e sistema costruttivo del parcheggio, finalizzate a garantire il minimo impatto paesaggistico.

La conferenza ritiene che gli adempimenti comunali in merito alla compatibilità con il PTCP siano superati a seguito di quanto convenuto dalla Conferenza in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La conferenza acquisisce agli atti la dichiarazione di sintesi finale della Valutazione Ambientale strategica come richiesto dall'ufficio VAS regionale nella Conferenza del 15/12/2011.

CONCLUSIONI

Eseguite le variazioni ed integrazioni convenute nella conferenza di servizi, attivata dal Sindaco di Porto Cesareo ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/01, gli elaborati conclusivi costituenti il PUG di Porto Cesareo sono:

PARTE STRUTTURALE

Tav. 1 Inquadramento territoriale scala 1:100.000

Tav. 2 Interrelazioni con i piani dei comuni contermini - mosaico dei piani scala 1:25.000

Tav. 3a Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3b Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3c Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3d Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

- Tav. 3e Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000
- Tav. A4.1.1a PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.1*b PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.1*c PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.1d PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.1e PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.2a PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.2b PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.2c PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.2d PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.1.2e PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.2.1a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. A4.2.1b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. A4.2.1c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. A4.2.1d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. A4.2.1e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico scala 1:5000
- Tav. A4.2.2a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale scala 1:5000
- Tav. A4.2.2b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale scala 1:5000
- Tav. A4.2.2c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico-vegetazionale scala 1:5000
- Tav. A4.2.2d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale scala 1:5000
- Tav. A4.2.2e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale scala 1:5000
- Tav. A4.2.3a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. A4.2.3b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. A4.2.3c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. A4.2.3d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. A4.2.3e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica scala 1:5000
- Tav. A4.3a PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.3b PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.3c PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.3d PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. A4.3e PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria scala 1:5000
- Tav. 4.4.1 PIRT - Perimetrazione e dati planometrici scala 1:25.000
- Tav. 5.1.1 - PAI - Aree a pericolosità idraulica scala 1:10.000
- Tav. 5.1.2a - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.1.2b - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.1.2c - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.2.1a - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica scala 1:10.000
- Tav. 5.2.2b - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.2.2c - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 6a Sistema della mobilità scala 1:10.000
- Tav. 6b Sistema della mobilità scala 1:10.000
- Tav. 7.1a Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1b Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1c Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1d Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1e Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.2a Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000

Tav. 7.2b Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
 Tav. 7.2c Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
 Tav. 7.2d Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
 Tav. 7.2e Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
 Tav. A7.4a Aree interessate da incendi scala 1:10.000
 Tav. A7.4b Aree interessate da incendi scala 1:10.000
 Tav. 7.5a Carta dell'Uso del Suolo scala1:10.000
 Tav. 7.5b Carta dell'Uso del Suolo scala1:10.000
 Tav. 8.1 Aree Protette - Inquadramento territoriale scala 1:25.000
 Tav. 8.2a Aree Protette - Porto Cesareo scala 1:10.000
 Tav. 8.2b Aree Protette - Porto Cesareo scala 1:10.000
 Tav. I.1a Invarianti Strutturali scala 1:5.000
 Tav. I.1b Invarianti Strutturali scala 1:5.000
 Tav. I.1c Invarianti Strutturali scala 1:5.000
 Tav. I.1d Invarianti Strutturali scala 1:5.000
 Tav. I.1e Invarianti Strutturali scala 1:5.000
 Tav. I.2a Invarianti Infrastrutturali scala 1:5.000
 Tav. I.2b Invarianti Infrastrutturali scala 1:5.000
 Tav. I.2c Invarianti Infrastrutturali scala 1:5.000
 Tav. I.2d Invarianti Infrastrutturali scala 1:5.000
 Tav. I.2e Invarianti Infrastrutturali scala 1:5.000
 Tav. C.1a Contesti Territoriali scala 1:5.000
 Tav. C.1b Contesti Territoriali scala 1:5.000
 Tav. C.1c Contesti Territoriali scala 1:5.000
 Tav. C.1d Contesti Territoriali scala 1:5.000
 Tav. C.1e Contesti Territoriali scala 1:5.000

PARTE PROGRAMMATICA

Tav. A9.1a Zonizzazione scala1:10.000
 Tav. A9.1b Zonizzazione scala1:10.000
 Tav. A9.2a Zonizzazione scala1:5.000
 Tav. A9.2b Zonizzazione scala1:5.000
 Tav. A9.2c Zonizzazione scala1:5.000
 Tav. A9.2d Zonizzazione scala1:5.000
 Tav. A9.2e Zonizzazione scala1:5.000
 Tav. A9.3a Zonizzazione scala1:2.000
 Tav. A9.3b Zonizzazione scala1:2.000
 Tav. A9.3c Zonizzazione scala1:2.000
 Tav. A9.3d Zonizzazione scala1:2.000
 Tav. A9.3e Zonizzazione scala1:2.000

Tav. A9.3f Zonizzazione scala1:2.000
 Tav. A9.3g Zonizzazione scala1:2.000
 Tav. A9.3h Zonizzazione scala1:2.000
 Tav. A9.4 Comparti C0 e C3 - Perimetrazione e dati planovolumetrici scala1:25.000
 Tav. 9.5a Individuazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo esistenti o di progetto scala1:5.000
 Tav. 9.5b Individuazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo esistenti o di progetto scala1:5.000
 Tav A Relazione;
 Tav AA Relazione integrativa (Dicembre 2011)
 Tav AB Norme Tecniche di Attuazione (Dicembre 2011) Tav C Regolamento edilizio;
 Tav D Conferenza di copianificazione
 Tav E Studio floristico - vegetazionale;

Le eventuali discrasie tra le tavole sono risolte dando valenza prevalente alle tavole adeguate alle determinazioni della conferenza di servizi.

La Conferenza ritiene infine che le modifiche e integrazioni come richiamate nel presente verbale, ivi compresi gli elaborati integrativi e/o modificativi rispetto a quelli adottati, come sopra elencati, siano sufficienti per superare i rilievi di cui alla D.G.R. n. 935 del 31/03/2010 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 03.08.2007.

Alle ore 22,30 la Conferenza conclude i propri lavori.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale in un esemplare originale che letto e confermato viene sottoscritto.

- PER LA REGIONE PUGLIA:

L'Assessore alla qualità del territorio: Prof. Arch. Angela Barbanente

L'Ing. Nicola Giordano, Dirigente del Settore Urbanistica

- PER LA PROVINCIA DI LECCE:

L'assessore Giovanni Stefano delegato dal Presidente con delega prot. 92721 del 18.11.11

L'Ing. Fernando Moschettini, Funzionario

- PER IL COMUNE DI PORTO CESAREO: Il Sindaco dott. Salvatore Albano

L'Arch. Tarcisio Basile, Responsabile Ufficio Tecnico

L'Ing. Gregorio Raho collaboratore dell'UTC

Successivamente con nota prot. n. 533 del 12 gennaio 2012 diretta al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Lecce il Sindaco del Comune di Porto Cesareo ha trasmesso i verbali della conferenza di servizi del 22 novembre 2011 e 9-15-20 e 21 dicembre 2011, acquisiti al prot. d'ufficio n. 00315 del 16 gennaio 2012, ai fini del recepimento ex art. 11 della L.R. 20/2001.

Nello specifico con detta nota sindacale si rappresenta quanto segue:

“OGGETTO: PORTO CESAREO (LE) - Trasmissione verbali della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2001, sedute del 22/11/2011, del 9/12/2011, del 15/12/2011, del 20/12/2011 e del 21/12/2011 e relativi elaborati. Precisazioni e integrazioni.

In allegato si trasmettono, in originale, i verbali delle sedute del 22/11/2011, del 9/12/2011, del 15/12/2011, del 20/12/2011 e del 21/12/2011.

Con riferimento alle suddette Conferenze di Servizi, ed in particolare alla seduta conclusiva del 21/12/2011, con la presente si trasmettono inoltre:

Le Tavv. 8.3abcde - Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs 42/04, richieste dalla Regione Puglia come risulta dal Verbale conclusivo della Conferenza in data 21/12/2011, che vanno ad integrare gli elaborati già in atti. Dette tavole sono state predisposte utilizzando i dati forniti dagli uffici regionali competenti, riguardanti le aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs. 22/01/2004 n. 42), validati dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Nelle stesse si è operata una rettifica della perimetrazione dell'area marina protetta conformandola al provvedimento istitutivo (D.M. Ambiente 12/12/1997).

La scheda relativa allo “Iazzo Chiusurelle”, immobile ritenuto di valore architettonico per il quale è stato prescritto l'inserimento tra i beni oggetto di segnalazione architettonica.

Nella scheda è stata individuata l'area di pertinenza e la relativa area annessa per le quali valgono rispettivamente le norme ed i regimi di tutela previsti dalla parte strutturale del PUG (artt. 2.3.3.13 e 2.4.4.2 delle NTA/s del PUG).

Con riferimento, infine, al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, si ritiene di dover precisare che:

per mero errore materiale contenuto nell'elaborato AA - Relazione integrativa, trasfuso nell'elenco degli elaborati in calce al verbale, è stata erroneamente indicata la “Tav. A9.4 Comparti C0 e C3 - perimetrazione e dati planovolumetrici”, in scala 1:25000, anziché la corretta denominazione “Tav. A9.4 Comparti C - Perimetrazione e dimensionamento”, in scala 1:15000.

nelle considerazioni finali attinenti al punto F7 PIRT è stato erroneamente indicato come soggetto proponente l'Amministrazione Comunale anziché quella Regionale. Pertanto l'ultimo rigo deve intendersi: “La conferenza ritiene di poter condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Regionale” esplicitando in tal modo correttamente la volontà della Conferenza.

Il PUG di Porto Cesareo, come risultante dagli atti adottati dal Commissario ad Acta e dalle determinazioni della Conferenza di Servizi ex art. 11 L.R. 20/2001, risulta costituito dai seguenti elaborati:

PARTE STRUTTURALE

Tav. 1 Inquadramento territoriale scala 1:100.000

Tav. 2 Interrelazioni con i piani dei comuni contermini - mosaico dei piani scala 1:25.000

Tav. 3a Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3b Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

Tav. 3c Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000

- Tav. 3d Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000
- Tav. 3e Strumentazione urbanistica vigente - Rappresentazione schematica dello stato di fatto scala 1:5000
- Tav. A4.1.1a PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.1b PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.1c PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.1d PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.1e PUTT/P Ambiti territoriali estesi su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.2a PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.2b PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.2c PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.2d PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.1.2e PUTT/P Presenze giuridiche su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.1a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.1b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.1c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.1d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.1e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema geomorfologico (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.2a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.2b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.2c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico-vegetazionale (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.2d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.2e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema botanico- vegetazionale (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.3a PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.3b PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.3c PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.3d PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.2.3e PUTT/P Ambiti territoriali distinti - Sistema della stratificazione storica (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.3a PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.3b PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.3c PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.3d PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. A4.3e PUTT/P Territori costruiti su aerofotogrammetria (Dicembre 2011) scala 1:5000
- Tav. 4.4.1 PIRT - Perimetrazione e dati plano volumetrici scala 1:25.000
- Tav. 5.1.1 - PAI - Aree a pericolosità idraulica scala 1:10.000
- Tav. 5.1.2a - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000

- Tav. 5.1.2b - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.1.2c - PAI - Aree a pericolosità idraulica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.2.1a - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica scala 1:10.000
- Tav. 5.2.2b - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 5.2.2c - PAI - Aree a pericolosità geomorfologica con zonizzazione scala 1:5000
- Tav. 6a Sistema della mobilità scala 1:10.000
- Tav. 6b Sistema della mobilità scala 1:10.000
- Tav. 7.1a Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1b Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1c Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1d Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.1e Reti infrastrutturali - Rete idrica e fognante scala 1:5000
- Tav. 7.2a Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2b Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2c Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2d Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.2e Reti infrastrutturali - Pubblica illuminazione scala 1:5000
- Tav. 7.3a Ricognizione Strutture turistico ricettive e balneari scala 1:10.000
- Tav. 7.3b Ricognizione Strutture turistico ricettive e balneari scala 1:10.000
- Tav. A7.4a Aree interessate da incendi (Dicembre 2011) scala 1:10.000
- Tav. A7.4b Aree interessate da incendi (Dicembre 2011) scala 1:10.000
- Tav. 7.5a Carta dell'Uso del Suolo (Dicembre 2011) scala 1:10.000
- Tav. 7.5b Carta dell'Uso del Suolo (Dicembre 2011) scala 1:10.000
- Tav. 8.1 Aree Protette - Inquadramento territoriale scala 1:25.000
- Tav. 8.2a Aree Protette - Porto Cesareo scala 1:10.000
- Tav. 8.2b Aree Protette - Porto Cesareo scala 1:10.000
- Tav. 8.3a Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. 8.3b Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. 8.3c Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. 8.3d Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. 8.3e Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. I.1a Invarianti Strutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.1b Invarianti Strutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.1c Invarianti Strutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.1d Invarianti Strutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.1e Invarianti Strutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.2a Invarianti Infrastrutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.2b Invarianti Infrastrutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.2c Invarianti Infrastrutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.2d Invarianti Infrastrutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. I.2e Invarianti Infrastrutturali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. C.1a Contesti Territoriali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. C.1b Contesti Territoriali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. C.1c Contesti Territoriali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. C.1d Contesti Territoriali (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. C.1e Contesti Territoriali (Dicembre 2011) scala 1:5.000

PARTE PROGRAMMATICA

- Tav. A9.1a Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:10.000
- Tav. A9.1b Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:10.000
- Tav. A9.2a Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. A9.2b Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. A9.2c Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. A9.2d Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. A9.2e Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. A9.3a Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.3b Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.3c Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.3d Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.3e Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.3f Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.3g Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.3h Zonizzazione (Dicembre 2011) scala 1:2.000
- Tav. A9.4 Comparti C - Perimetrazione e dimensionamento (Dicembre 2011) scala 1:15.000
- Tav. 9.5a Individuazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo esistenti o di progetto (Dicembre 2011) scala 1:5.000
- Tav. 9.5b Individuazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse collettivo esistenti o di progetto (Dicembre 2011) scala 1:5.000

ELABORATI SCRITTI E NORMATIVI

- Tav. A Relazione
- Tav. AA Relazione integrativa (Dicembre 2011), con relativi allegati "Verifica del riporto delle osservazioni" (Dicembre 2011) e "Scheda segnalazione architettonica "Iazzo Chiusurelle"" (Gennaio 2012)

- Tav. AB Norme Tecniche di Attuazione (Dicembre 2011) Tav. AB Norme Tecniche di Attuazione (Gennaio 2012) Tav. C Regolamento Edilizio
- Tav. D Conferenza di Copianificazione - convocazioni/verbali/contributi
- Tav. E Studio floristico-vegetazionale

STUDIO GEOMORFOLOGICO

- Relazione Geomorfologica
- Carta delle pendenze e cigli di scarpata scala 1:25.000
- Carta delle pendenze e cigli di scarpata (zona Serra degli Angeli) scala 1:5.000
- Carta delle pendenze e cigli di scarpata (zona Belvedere) scala 1:5.000
- Carta geologica e delle zone umide (zona Palude del Conte e Bacino Itticoltura) scala 1:5.000
- Carta geologica e delle zone umide (zona dei Bacini di Porto Cesareo) scala 1:5.000

RAPPORTO AMBIENTALE

- Carta delle criticità I scala 1:5.000
- Carta delle criticità II scala 1:5.000
- Carta delle criticità III scala 1:5.000
- Carta delle criticità IV scala 1:5.000
- Carta delle criticità V scala 1:5.000

Si specifica, in particolare, che:

Gli elaborati acquisiti in sede di Conferenza di Servizi riportano sul frontespizio la data "Dicembre 2011";

Gli elaborati predisposti ad esito ed in adeguamento alle determinazioni assunte nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 21/12/2011, riportano sul frontespizio la data "Gennaio 2012" e sono così costituiti:

- Tav. 8.3a Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. 8.3b Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. 8.3c Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000
- Tav. 8.3d Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000

Tav. 8.3e Aree soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Gennaio 2012) scala 1:5000

Scheda segnalazione architettonica "Iazzo Chiusurelle" (Allegato alla Tav. AA - Relazione integrativa, (Gennaio 2012)

Tav. AB Norme Tecniche di Attuazione (Gennaio 2012), che contengono, in appendice, le modifiche apportate in sede di Conferenza di Servizi, come risultanti dal verbale finale richiamato.

Si precisa, ancora, che l'elaborato Tav. AB Norme Tecniche di Attuazione (Gennaio 2012) a tutti gli effetti costituisce l'elaborato tecnico di riferimento per la corretta attuazione del PUG. " " " "

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi di adeguamento degli atti del PUG adottato alle modifiche necessarie ai fini del controllo di compatibilità e conseguentemente di attestare, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 11 della L.R. n.20/01, la compatibilità dello stesso P.U.G. alla L.R.20/2001, in conformità alle predette determinazioni e nei termini in precedenza riportati .

Nello stesso tempo, si precisa che il PUG del Comune di Porto Cesareo è costituito dagli elaborati, così come rivenienti rispettivamente dagli atti adottati dal Commissario ad Acta, dalle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 20/2001 innanzi riportate e dai conseguenti adeguamenti cartografici (gennaio 2012), giusta elenco richiamato nella nota sindacale sopra trascritta prot. n. n. 533 del 12 gennaio 2012.

Si prende atto di quanto precisato nella citata nota sindacale prot. n. n. 533 del 12 gennaio 2012 in ordine agli errori ivi richiamati.

Per quanto attiene, infine, agli aspetti riguardanti la Valutazione Ambientale Strategica richiamati nei verbali della Conferenza di Servizi, si precisa che gli stessi dovranno essere definiti da parte dell'Amministrazione comunale e ciò prima della definitiva approvazione del PUG da parte del Consiglio Comunale di Porto Cesareo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così

come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;

DI RECEPIRE, ai sensi dell'art.11, comma 11, della L.R. 20/2001 le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, tenutasi in data 22 novembre 2011, 9-15-20 e 21 dicembre 2011, di adeguamento degli atti del PUG adottato di Porto Cesareo alle modifiche necessarie ai fini del conseguimento del controllo positivo, nei limiti e nei termini richiamati in narrativa che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;

DI ATTESTARE conseguentemente , ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/01, la compatibilità del P.U.G. di Porto Cesareo al DRAG approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1328 del 3 agosto 2007 , in conformità alle predette determinazioni della Conferenza di Servizi e nei limiti e nei termini in precedenza riportati ;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 106

Deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo vitivinicolo pugliese in applicazione dell'organizzazione comune del mercato (O.C.M) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione n. 1419 del 26/09/2003.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. "Viticoltura ed Enologia", confermata Dirigente del Servizio Agricoltura Dott. D'Onghia Giuseppe, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il

regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01".

Più in particolare, e con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto", la Giunta regionale ha stabilito di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale.

Considerato che, in particolare, l'articolo 92 paragrafo 5 del richiamato Regolamento (CE) n.479/2008 che in materia di utilizzazione dei "diritti di reimpianto" così dispone: *In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:*

- a) *una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;*
- b) *le superfici di quest'altra azienda sono destinate:*
 - i) *alla produzione di vini a denominazioni di origine protetta o indicazione geografica protetta, o*
 - ii) *alla coltura di piante madri per marze.*

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale pro-

duttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

Vista la richiesta di parere sulla modifica alle procedure di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo regionale da parte di questa Area - Servizio Agricoltura del 28/07/2011 prot. 61126 inoltrata all'Avvocatura della Regione Puglia.

Vista la nota prot. n. 11/L/ 16565 del 29/08/2011, con la quale l'Avvocatura Regionale ha espresso il parere richiesto (parere n.23/011/CA) e ritenuto verosimile che un diniego al trasferimento dei diritti di reimpianto, fuori dall'ambito territoriale della Regione, possa determinare il sorgere di azioni giurisdizionali con contestuale richiesta di risarcimento danni.

Visto il parere del Comitato Vitivinicolo Regionale espresso nella seduta del 29/09/2011 con il quale, pur ritenendo di confermare il divieto al trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto, consentiva di valutare, caso per caso, la opportunità di autorizzare in deroga i trasferimenti, in considerazione di quanto rappresentato dall'Avvocatura Regionale con il richiamato parere prot. 11/L/16565 del 29.08.2011. Considerato che in data 14 dicembre 2011 n. 196 imprese agricole titolari di diritti di reimpianto vigneti generati nell'ambito del territorio di questa regione per un totale di ha. 186.21.74 hanno presentato istanze di trasferimento diritti in favore di aziende ricadenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la produzione di uve Glera da destinare alla DOC Prosecco.

Al fine di valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione del precitato regolamento (art. 92 par. 5) e considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. SPA/7.7/82169 del 16 dicembre 2011, ha comunicato al Servizio Agricoltura della Regione Puglia che con Decreto del Presidente della Regione n. 197 del 10 agosto 2011 è stata disposta la sospensione temporanea delle iscrizioni dei vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco ai sensi del D.Lgs 61/2010, articolo 12, comma 4, con nota n.105774 del 19.12.2011, è stato chiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia se:

- 1) Le superfici che si intende trasferire rientrano nel limite di ha 3.500, come previsto dal Decreto del Presidente della Regione n. 197 del 10/08/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 34 del 24/08/2011 o se tale limite risulta allo stato già superato;
- 2) Le superfici delle aziende acquirenti dei diritti sono destinate alla produzione di vino DO "Prosecco".

Visto la risposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. SPA/7.7/85139 del 29 dicembre 2011, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura in data 29 dicembre 2011 prot. n. 0108173 con la quale è stato comunicato che la superficie di ha 3.500 di DO "Prosecco" non è stata ancora raggiunta.

Visti i contratti di compravendita dei diritti di reimpianto stipulati tra i cedenti e gli acquirenti, registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

Visto che l'art. 3 del disciplinare di produzione della DO Prosecco, approvato con Decreto MIPAAF del 17 luglio 2009 (GU n. 173 del 28-07-2009) stabilisce che le zone di produzione delle uve destinate alla DO "Prosecco" comprendono tutte le province della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pertanto tutte le aziende acquirenti dei diritti di che trattasi ricadono in zone DO Prosecco;

Visto il verbale di istruttoria datato 30 dicembre 2011, a firma del funzionario responsabile di P.O. "Viticoltura ed Enologia" Leo Salvatore, con il quale si accerta che per le istanze di trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti prodotte dalle n. 196 ditte ricorrono le condizioni di cui alla lettera b - i) par. 5 dell'art. 92 del Reg. CE 479/08 e, si definisce che Nulla Osta al trasferimento dei diritti in argomento nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Regg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1419 del 26 settembre 2003,

Tutto ciò premesso si

PROPONE

- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell'allegato A) del presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, che ne costituisce parte integrante, alle ditte acquirenti ubicate nelle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il cui Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) è riportato nel medesimo allegato;
- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell'art. 92 paragrafo 5 lettera b - i) del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O., dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell'allegato A) del presente provvedimento, composto da n. 9 pagine, che ne costituisce parte integrante, alle ditte acquirenti ubicate nelle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il cui Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) è riportato nel medesimo allegato;
- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell'art. 92 paragrafo 5 lettera b - i) del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;
- di autorizzare gli enti competenti ad emanare i provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO AGRICOLTURA

ALLEGATO A)

Deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione n. 1419 del 26 settembre 2003.

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03, in applicazione dell'art. 92 par. 5 lettera b - i) del Reg. (CE) n. 479/2008.

Il Dirigente
del Servizio Agricoltura
Dott. D'Onghia Giuseppe

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DIITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CUAA ACQUIRENTE
CONVERTINI ANNA	TA	6630/07	400/05	20/06/2007	6900	6900	DOC	NO	156	31/07/2015	RMLLRA72T54E889M
LACARBONARA MARIA	TA	99518	472/09	02/12/2011	8400	8400	VDT	NO	180	31/07/2019	RMLLRA72T54E889M
LIUZZI ANGELA	TA	102578	276/08	12/12/2011	4863	4863	IGT	NO	180	31/07/2018	RMLLRA72T54E889M
PERRINI ANGELO	TA	7660/07	416/06-07	28/08/2008	5335	5335	VDT	NO	180	31/07/2016	RMLLRA72T54E889M
RAGUSO GIUSEPPE	TA	8399/07	54/06	04/03/2008	10747	10747	VDT	NO	180	31/07/2015	RMLLRA72T54E889M
ROSATO MARIA	TA	99524	473/09	02/12/2011	10700	10700	VDT	SI	180	31/07/2019	RMLLRA72T54E889M
SCATIGNA ROSA	TA	50687	335/07	14/10/2009	4900	4900	VDT	NO	180	31/07/2017	RMLLRA72T54E889M
AMATI PASQUA MARIA	BR	11719	7006	03/12/2007	4155	4155	VDT	NO	180	31/07/2014	CMLTLL60T29I562J
COLUCCI NICOLA	TA	93791	28/2011	17/11/2011	21056	21056	IGT	NO	180	31/07/2014	CMLTLL60T29I562J
D'ONGHIA VITO	TA	57279	311/08	18/07/2011	9170	9170	IGT	NO	180	31/07/2019	CMLTLL60T29I562J
RUGGIERI ANGELO MARTINO	TA	5585/08	425/06	22/05/2009	8000	8000	VDT	NO	180	31/07/2016	CMLTLL60T29I562J
SISTO ANTONIO	TA	78583	295/07	26/08/2010	8000	8000	IGT	NO	180	31/07/2017	CMLTLL60T29I562J
AGRUSTI ATTILIA ROSA MARIA	TA	57286	429/09	18/07/2011	9000	9000	IGT	NO	180	31/07/2019	02162580308
LAFORNARA FILOMENO ANTONIO	TA	7698	343/05	31/08/2007	12400	12400	VDT	NO	180	31/07/2015	02162580308
DE ROCCO LUCIA	BR	125766	9623	31/12/2010	5800	5800	VDT	NO	180	31/07/2018	FRNSVA50C05H891O
MORLEO LEONZIO	TA	2994/06	297/04	17/10/2006	9200	9200	VDT	NO	180	31/07/2014	FRNSVA50C05H891O
PERRINI LEONARDO	TA	2606	278/05	23/03/2007	7000	7000	VDT	NO	180	31/07/2015	FRNSVA50C05H891O
RESSA ANGELICA (+ RESSA ANGELO)	TA	8975/08	409/06	17/09/2008	12600	12600	VDT	NO	180	31/07/2016	FRNSVA50C05H891O
ROSATO ANTONIA	TA	7386/08	439/06	22/05/2009	7400	7400	VDT	NO	180	31/07/2016	FRNSVA50C05H891O
SCAZZI MARIA ROSARIA	TA	59211	153/08	05/11/2009	8680	8680	VDT	NO	180	31/07/2018	FRNSVA50C05H891O
FELLA CHIARA	TA	10297/06	419/04	31/10/2006	17000	7000	VDT	NO	180	31/07/2014	00117120329
GRECO VINCENZO COSIMO	BR	38355	8854	29/04/2010	6300	6300	VDT	NO	180	31/07/2017	00117120329
GUARINI AURELIO	TA	7693/07	536/04	31/08/2007	7800	7800	VDT	NO	180	31/07/2015	00117120329
LUCARELLA MARTINO	TA	102845	424/06	13/12/2011	2500	2500	VDT	NO	180	31/07/2016	00117120329
MONTANARO ANTONIO	TA	102836	296/07	13/12/2011	8573	8573	VDT	NO	180	31/07/2017	00117120329
MONTANARO FRANCESCO	TA	102855	175/10	13/12/2011	1800	1800	VDT	NO	180	31/07/2019	00117120329
MORLEO CARMELA	TA	6710/08	70/06	17/09/2008	4352	4352	VDT	NO	180	31/07/2016	00117120329

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
 Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CJAA ACQUIRENTE
NIUZZO ANTONIO	BR	4650	8870	20/01/2010	4740	4740	VDT	NO	180	31/07/2017	00117120329
PRETE COSIMO	BR	967	8848	07/01/2010	4801	4801	VDT	NO	180	31/07/2017	00117120329
RECCHIA GIOVANNA	TA	59944	33/08	30/06/2010	5100	5100	VDT	NO	180	31/07/2018	00117120329
ROSATO COSIMO	TA	102859	104/10	13/12/2011	1000	1000	VDT	NO	180	31/07/2019	00117120329
SFORZA ANGELA MARIA	TA	102852	209/09	13/12/2011	1840	1840	VDT	NO	180	31/07/2018	00117120329
TAMBORINO FRISARI LAVINIA	TA	102359	161/08	12/12/2011	118328	118328	DOC	NO	108	31/07/2018	00117120329
CARRISI MARCO	BR	100390	9437	05/12/2011	9250	9250	VDT	NO	180	31/07/2019	02538180304
CARROZZO POMPEO	BR	865	8867	07/01/2010	4848	4848	VDT	NO	180	31/07/2017	02538180304
CONSERVA GIUSEPPE	BR	33482	9269	04/08/2009	3000	3000	VDT	NO	180	31/07/2017	02538180304
D'AMBROSIA ANNA	BR	56508	8684	29/10/2009	9000	9000	VDT	NO	180	31/07/2017	02538180304
DI PIETRANGELO PIETRO	BR	77443	9556	24/12/2009	5150	5150	DOC	NO	108	31/07/2017	02538180304
DI VIGGIANO ANTONIO	BR	842	8849	07/01/2010	4745	4745	VDT	NO	180	31/07/2017	02538180304
GIARDINO OTELLO	BR	56558	8327	29/10/2009	19986	19986	VDT	NO	180	31/07/2015	02538180304
LA SPADA ORAZIO	BR	108149	9415	17/11/2010	6854	6854	VDT	NO	180	31/07/2018	02538180304
RICCHIUTI RAFFAELE	BR	84900	8744	25/10/2011	8867	8867	VDT	NO	180	31/07/2017	02538180304
RONZINI VINCENZO	BR	85067	8572	25/10/2011	28200	28200	IGT	NO	180	31/07/2017	02538180304
ARSIENI MASSIMO	LE	25417	7877	25/03/2011	40141	40141	VDT	SI	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
BALESTRA GIUSEPPE	BR	50324	8533	24/06/2011	8000	8000	VDT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
BRUNDESINI MARIA CONCETTA	TA	6052/06	214/02	16/11/2006	42900	42900	VDT	NO	180	31/07/2014	MLRVNI71M21C817H
BUCCOLIERI CARMINE	LE	12091	6119	26/10/2006	3374	3374	VDT	NO	180	31/07/2014	MLRVNI71M21C817H
CAIONE RAFFAELE SALVATORE	LE	11816	5641	19/10/2007	5100	5100	VDT	NO	180	31/07/2014	MLRVNI71M21C817H
CAIONE RAFFAELE SALVATORE	LE	8424	5765	09/09/2008	1057	1057	VDT	NO	180	31/07/2016	MLRVNI71M21C817H
CARRINO ORONZO	LE	43494	7188	16/09/2009	4322	4322	VDT	NO	180	31/07/2016	MLRVNI71M21C817H
COSCIA TIZIANA	LE	60079	6815	30/06/2010	13200	13200	IGT - VDT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
DE LEVA MICHELA	LE	54122	7191	14/06/2010	4672	4672	IGT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
GRECO VINCENZO ANTONIO	LE	50447	7803	24/06/2011	4466	4466	VDT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
GROTTOLI CONGETTA	LE	1019	7177	06/02/2009	2600	2600	VDT	NO	180	31/07/2016	MLRVNI71M21C817H
GROTTOLI CONCETTA	LE	22830	6982	11/03/2010	1400	1400	VDT	NO	180	31/07/2017	MLRVNI71M21C817H

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CJAA ACQUIRENTE
IUNCO GIOSUE'	LE	83652	7976	19/10/2011	10246	10246	VDT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
LANEVE GIOVANNI	TA	8060/05	319/02	28/07/2005	38800	38800	VDT	SI	180	31/07/2013	MLRVNI71M21C817H
LILLO LEONARDANTONIO (+ TURSI MARIA CARMELA)	TA	10230/06	545/04	12/03/2008	15578	15578	VDT	NO	180	31/07/2014	MLRVNI71M21C817H
MACI SALVATORA	LE	103520	8454	14/12/2011	6230	6230	VDT	NO	180	31/07/2020	MLRVNI71M21C817H
MADARO LORENZO	LE	75670	6667	21/12/2009	10700	10700	IGT	NO	180	31/07/2016	MLRVNI71M21C817H
MANCINO ANTONELLA	LE	9214	6604	18/09/2008	22466	22466	VDT	NO	180	31/07/2015	MLRVNI71M21C817H
MARGHERITI SANTO del 35	TA	12801/04	343/01	17/01/2005	4800	4800	VDT	NO	180	31/07/2013	MLRVNI71M21C817H
MARGHERITI SANTO del 68	LE	50443	7810	24/06/2011	3073	3073	VDT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
MARTELLA GIOVANNI	LE	22378	5965	09/03/2010	4200	4200	IGT	NO	180	31/07/2017	MLRVNI71M21C817H
PERRONE INES	LE	11652	5136	19/10/2006	5700	5700	VDT	NO	180	31/07/2013	MLRVNI71M21C817H
SPAGNOLO ANTONIO	LE	144	4776	04/01/2006	14500	14500	IGT	NO	180	31/07/2012	MLRVNI71M21C817H
TAURINO COSIMO	LE	73807	8048	20/09/2011	9451	9451	VDT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
TONDI COSIMA	LE	4258	6355	19/01/2010	5744	5744	VDT	NO	180	31/07/2018	MLRVNI71M21C817H
TUNDO LAZZARO	LE	9818	6849	30/09/2008	3000	3000	VDT	NO	180	31/07/2016	MLRVNI71M21C817H
ABBACCIAVENTO VITA	TA	18479/03	181/02	07/02/2005	3400	3400	VDT	NO	180	31/07/2012	02620450300
ALBERTI VITTORIA	BR	91288	9706	10/11/2011	4000	4000	VDT	NO	180	31/07/2019	02620450300
ARSIENI EUGENIO	BR	91327	9435	10/11/2011	89466	89466	IGT	SI	180	31/07/2017	02620450300
BISOGLI GIACINTO	LE	66270	8256	16/07/2010	81077	81077	VDT	NO	180	31/07/2018	02620450300
BUCCOLIERI CARMINE	BR	10284	8999	04/02/2010	1900	1900	VDT	NO	180	31/07/2017	02620450300
CARDONE DONATO	TA	77044	98/01	29/09/2011	5700	5700	IGT	NO	180	31/07/2012	02620450300
CAVA FRANCESCA	TA	14107	51/07	27/01/2009	4000	4000	VDT	NO	180	31/07/2017	02620450300
COLUCCI AURELIA	TA	46888	478/03	25/05/2010	6000	6000	VDT	NO	180	31/07/2013	02620450300
CONVERTINI COSIMO	BR	3444	4860	09/03/2005	4123	4123	VDT	NO	180	31/07/2013	02620450300
DE STRADIS ANGELO	TA	2995/06	298/04	17/10/2006	3000	3000	VDT	NO	180	31/07/2014	02620450300
DE STRADIS GIOVANNI	TA	1452/06	262/04	17/10/2006	2900	2900	VDT	NO	180	31/07/2014	02620450300
DE STRADIS LUCIO	TA	6715/08	369/06	17/09/2008	3000	3000	VDT	NO	180	31/07/2016	02620450300
FILOMENA GRAZIA	TA	4364/04	889/02	17/02/2005	3800	3800	VDT	NO	180	31/07/2012	02620450300

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CUAA ACQUIRENTE
GIANNINI FRANCO	BR	91318	9764	10/11/2011	2350	2350	VDT	NO	180	31/07/2019	02620450300
MACI SALVATORA	BR	102550	9849	12/12/2011	3100	3100	VDT	NO	180	31/07/2020	02620450300
MANELLI VITO SALVATORE	BR	68395	9230	22/07/2010	6700	6700	VDT	NO	180	31/07/2017	02620450300
ROSATO VITANTONIA	TA	8998/04	530/02	20/12/2004	10700	10700	VDT	NO	180	31/07/2012	02620450300
SANASI ERMINIO	BR	121430	9320	15/12/2010	3000	3000	VDT	NO	180	31/07/2018	02620450300
SOLIMEO CARMELO	BR	16646	8464	19/06/2009	5000	5000	VDT	NO	180	31/07/2016	02620450300
SPALLUTO COSMA	TA	14516/04	743/01	14/04/2005	6200	6200	VDT	NO	180	31/07/2013	02620450300
TAGLIENTE MICHELE	TA	8131/04	904/02	05/05/2005	2500	2500	VDT	NO	180	31/07/2012	02620450300
ZIZZI VITO	BR	4745	8151	25/05/2009	1673	1673	VDT	NO	180	31/07/2016	02620450300
ZIZZI VITO	BR	5346	4617	01/04/2004	4300	4300	VDT	NO	180	31/07/2012	02620450300
FUMAROLA ANNA del 42	TA	9586/05	277/03	09/02/2007	3000	3000	VDT	NO	180	31/07/2013	04196860268
FUMAROLA ANNA del 47	TA	9583/05	258/03	09/02/2007	4500	4500	VDT	NO	180	31/07/2013	04196860268
MARGHERITI LUCIA	TA	12800/04	342/01	17/01/2005	3600	3600	VDT	NO	180	31/07/2013	04196860268
RECCHIA COMASIA	TA	10231/06	676/04	09/02/2007	9569	9569	VDT	NO	180	31/07/2014	04196860268
RODIO GIOVANNI	TA	9581/05	477/03	12/03/2008	15000	15000	VDT	NO	180	31/07/2013	04196860268
ZIZZI VITO MARTINO	TA	2326	351/03	14/04/2005	6260	6260	VDT	NO	180	31/07/2013	04196860268
ARGESE EMANUELE ANTONIO	BR	46290	9765	09/06/2011	31481	31481	VDT	SI	180	31/07/2019	00281210930
FELLA CHIARA	BR	36662	8822	23/04/2010	6401	6401	VDT	NO	180	31/07/2017	00281210930
FELLA CHIARA	BR	29743	9559	07/04/2011	5000	5000	VDT	SI	180	31/07/2017	00281210930
FELLA CHIARA (+ MASILLA COSIMO)	BR	13281	5041	06/10/2005	2550	2550	VDT	NO	180	31/07/2013	00281210930
RONZINI MARIO MICHELE	BR	111100	8574	23/11/2010	5933	5933	VDT	SI	180	31/07/2017	00281210930
ALBANESE VITANIA	BR	11605	8097	13/11/2008	4183	4183	DOC	NO	156	31/07/2015	02679090304
ALEMANNO PIETRO	BR	374	5768	18/01/2007	1700	1700	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
ANTICO MARTINO	BR	5349	4394	01/04/2004	5280	5280	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
BIANCO SALVATORE	BR	12959	5609	14/12/2006	6515	6515	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
BLONDA ANGELA COSIMA	BR	9728	4621	10/06/2004	4050	4050	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
BLONDA NICOLA ANTONIO	BR	13028	4310	30/08/2004	8330	8330	DOC	NO	156	31/07/2012	02679090304

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CJAA ACQUIRENTE
BUONGIORNO FRANCESCO	BR	9726	4389	10/06/2004	3730	3730	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
CALELLA STEFANO	BR	10973	5776	21/11/2007	3413	3413	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
CANZIO ANTONIO	BR	10980	5875	21/11/2007	3884	3884	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
CARAMIA MARIA	BR	4249	4512	17/03/2004	16772	16772	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
CARDONE GIUSEPPE	BR	404	8167	11/01/2008	4622	4622	DOC	NO	156	31/07/2014	02679090304
CARELLA FRANCO	BR	16620	5843	19/06/2009	20000	20000	DOC	NO	180	31/07/2016	02679090304
CARRISI FRANCESCO	BR	99681	9083	02/12/2011	8000	8000	VDT	NO	180	31/07/2017	02679090304
CARROZZO COSIMA	BR	10778	5746	12/10/2006	9619	9619	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
CASCIONE VINCENZA	BR	95	5591	04/01/2006	5906	5906	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
CATANZARO SANTO	BR	8924	5095	09/06/2005	7906	7906	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
CECERE ANNA	BR	8921	5329	09/06/2005	2541	2541	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
CECERE ANTONIA	BR	11717	5871	03/12/2007	2800	2800	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
CECERE GIUSEPPINA	BR	13816	5224	19/10/2005	5714	5714	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
CECERE MARIO FRANCO	BR	2122	5164	21/02/2006	3339	3339	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
CECERE ORONZO	BR	9727	4622	10/12/2004	4646	4646	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
CHIRIZZI GIANFRANCO	BR	3390	5042	17/03/2006	25520	25520	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
CONVERTINI MARTINO	BR	2710	4775	23/02/2005	10580	10580	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
CRESCENZA PIETRO	BR	11758	5812	13/11/2006	4586	4586	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
D'AMICO CROCIFFISSO	BR	11743	6012	13/11/2008	10150	10150	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
D'AMICO CROCIFFISSO	BR	125735	9357	31/12/2010	4400	4400	VDT	NO	180	31/07/2018	02679090304
D'AMURI CONCETTA	BR	10365	7073	08/11/2007	7609	7609	VDT	SI	180	31/07/2015	02679090304
D'ANCONA GIUSEPPE	BR	510	8276	16/01/2008	10195	10195	VDT	NO	180	31/07/2015	02679090304
DE GUIDO GIUSEPPE	BR	84984	8726	25/10/2011	7400	7400	VDT	NO	180	31/07/2016	02679090304
DE PAOLA DOMENICO	BR	16290	5085	15/12/2005	28800	28800	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
DISTANTE CARMELA (+ DISTANTE ALESSANDRO)	BR	16283	4918	15/12/2005	12193	12193	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
EPIFANI GIUSEPPE	BR	5371	4573	02/04/2004	1330	1330	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
EPIFANI GIUSEPPE	BR	1354	5237	19/02/2007	6641	6641	VDT	SI	180	31/07/2013	02679090304

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
 Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CUAA ACQUIRENTE
FANELLI MARIA	BR	13817	5066	19/10/2005	2350	2350	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
FANELLI PIETRO	BR	3016	5067	13/03/2006	2720	2720	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
FANELLI PIETRO	BR	403	8150	11/01/2008	1791	1791	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
FIORENTINO EGIDIO	BR	96646	8483	24/11/2011	49216	49216	VDT	NO	180	31/07/2016	02679090304
FRAGNELLI PAOLO	BR	13230	4514	30/08/2004	10147	9447	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
FRANCO MARIA GRAZIA (†) FRANCO VINCENZO	BR	12352	7035	30/11/2006	9800	9800	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
GAGLIONE GIUSEPPE	BR	508	8172	16/01/2008	13115	13115	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
GALLUZZO MARIO	BR	4654	8176	21/05/2009	26325	26325	VDT	NO	180	31/07/2016	02679090304
GIACOVELLI FRANCESCO	BR	11714	5788	03/12/2007	3345	3345	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
GRECO GLORINDA	BR	10760	5699	11/10/2006	80000	80000	VDT	SI	180	31/07/2014	02679090304
IPPOLITO MARIA	BR	11711	5938	03/12/2007	1700	1700	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
LECCESE IRENE	BR	14710	5140	11/11/2005	11100	11100	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
LOPARCO VITANTONIO	BR	13821	5068	19/10/2005	5610	5610	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
MAFFEO CARMELA	BR	15562	4915	29/11/2005	3548	3548	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
MASILLA VINCENZO	BR	11742	5748	13/11/2006	6000	6000	IGT	NO	180	31/07/2014	02679090304
MAZZOTTA ITALO	BR	4977	5232	28/04/2006	17350	17350	DOC	NO	168	31/07/2013	02679090304
MAZZOTTA ITALO	BR	101378	9229	28/10/2010	10337	10337	VDT	NO	180	31/07/2018	02679090304
MAZZOTTA MARCO ANTONIO	BR	3836	5424	27/03/2006	6500	6500	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
MELECHI' PIERO	BR	1209	5090	01/02/2006	7218	7218	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
MEZZOPANE PAOLO	BR	9736	4630	10/06/2004	2700	2700	DOC	NO	156	31/07/2012	02679090304
MONACO GIUDITTA	BR	13812	5119	19/10/2005	8000	8000	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
PALMISANO NATALINA	BR	2197	8201	16/03/2009	7000	7000	VDT	NO	180	31/07/2015	02679090304
PANNOFINO NICOLA	BR	13820	504	19/10/2005	4175	4175	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
PELLEGRINO GERARDO	BR	12864	8254	13/12/2006	6705	6705	IGT	NO	180	31/07/2013	02679090304
PELLEGRINO GERARDO	BR	968	6038	07/01/2010	7122	7122	IGT	NO	180	31/07/2015	02679090304
PISPICO CHIARA	BR	2653	5337	06/03/2006	20900	20900	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
RAMPINO LUIGI	BR	102648	5527	03/11/2010	6000	6000	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CUAA ACQUIRENTE
RESTA TOMMASO	BR	13168	8420	21/12/2006	9845	9845	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
RICCHIUTI CIRO	BR	11783	5714	13/11/2006	4700	4700	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
SANTESE DONATO	BR	12297	8070	27/11/2008	7500	7500	VDT	NO	180	31/07/2015	02679090304
SCIANARO MARIA RITA	BR	38367	8798	29/04/2010	13909	13909	VDT	NO	180	31/07/2015	02679090304
SCIAVILLA BARTOLOMEO	BR	3009	5532	13/03/2006	3085	3085	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
SEMERARO ANGELA	BR	9729	4392	10/06/2004	3150	3150	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
SEMERARO FRENDESCO	BR	3013	5167	13/03/2006	6477	6477	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
SEMERARO GIUSEPPE del 39	BR	11715	5815	03/12/2007	2050	2050	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
SEMERARO GIUSEPPE del 60	BR	4432	4517	19/03/2004	3000	3000	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
SEMERARO GIUSEPPE del 60	BR	4746	8166	25/05/2009	1092	1092	VDT	NO	180	31/07/2016	02679090304
SEMERARO MARIA GIUSEPPA	BR	15121	4861	12/10/2004	9857	9857	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
SEMERARO MARIANNA	BR	623	8207	21/01/2008	2291	2291	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
SEMERARO NICOLA	BR	12951	5103	14/12/2006	3505	3505	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
SIMONE COSIMA	BR	8304	5113	30/05/2005	3716	3716	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
SOLETTI MARIA	BR	14008	5165	25/10/2005	3100	3100	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
SPAGNOLO ANTONIO	BR	10965	5576	21/11/2007	7940	7940	VDT	NO	180	31/07/2015	02679090304
SPALLUTO ROSA	BR	9725	4390	10/06/2004	4661	4661	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
SPECCHIA ANTONIO	BR	13819	5104	19/10/2005	4048	4048	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
ZIZZI GIUSEPPE	BR	11751	5935	13/11/2006	1796	1796	VDT	NO	180	31/07/2014	02679090304
ZIZZI ISABELLA	BR	4250	4521	17/03/2004	4267	4267	VDT	NO	180	31/07/2012	02679090304
ZULLO GABRIELLA	BR	8296	5195	30/05/2005	7837	7837	VDT	NO	180	31/07/2013	02679090304
ANCONA FRANCESCO	BA	99161	56/07	01/12/2011	7042	7042	DOC	NO	156	31/07/2019	03835190277
ANCONA FRANCESCO	BA	3861	237/05	12/06/2009	4400	4400	VDT	NO	180	31/07/2015	03835190277
ROSATO VITANTONIA	BA	12812	377/08	16/02/2011	5001	5001	VDT	NO	180	31/07/2018	03835190277
BRUNO PALMA	TA	7695/07	369/03	31/08/2007	4300	4300	VDT	NO	180	31/07/2015	SNCLSI76A69E473J
CARETTO COSIMO	BR	13220	8578	17/02/2011	6211	6211	VDT	NO	180	31/07/2017	SNCLSI76A69E473J
CECERE QUIRIGÒ	BR	36617	8551	23/04/2010	2240	2240	VDT	NO	180	31/07/2016	SNCLSI76A69E473J
DELL'AQUILA ROSARIA	BR	95362	9349	11/10/2010	18303	18303	VDT	NO	180	31/07/2018	SNCLSI76A69E473J

ELENCO DIRITTI DI REIMPIANTO OGGETTO DEL TRASFERIMENTO FUORI REGIONE IN DEROGA ALLA DGR n. 1419/03

Le rese dei Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) sono state adeguate alle disposizioni dettate dal decreto 02 agosto 1996.
Le rese dei Vini da Tavola (VDT) e dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) sono state adeguate alla resa di produzione della "DOC Prosecco" in quanto il trasferimento è destinato per la produzione di vino per categoria superiore, in base alla piramide produttiva vigente nel settore vitivinicolo.

DITTA CEDENTE	U.P.A.	NUMERO DIRITTO	POSIZ.	DATA RILASCIO	MQ DIRITTO	MQ DA TRASFERIRE	DOC/IGT/VDT	IRR.	RESA Qli/ha	SCADENZA	CUAA ACQUIRENTE
INVIDIA GIOVANNI	BR	6934	5789	22/07/2008	2710	2710	VDT	NO	180	31/07/2016	SNCLSI76A69E473J
LECCESE IRENE	TA	33508	126/09	21/04/2011	4000	4000	VDT	NO	180	31/07/2019	SNCLSI76A69E473J
SCIANARO CARMELA († GIARDINO IGINO)	BR	1921	8328	10/03/2009	7700	7700	VDT	NO	180	31/07/2016	SNCLSI76A69E473J
TAMBORINO FRISARI SERENELLA	BR	4587	9015	20/05/2009	10000	10000	VDT	NO	180	31/07/2017	SNCLSI76A69E473J
TAMBORINO FRISARI SERENELLA	BR	4588	9013	20/05/2009	4770	4770	VDT	NO	180	31/07/2017	SNCLSI76A69E473J
TOTALE SUPERFICIE OGGETTO DI TRASFERIMENTO IN DEROGA FUORI REGIONE						1862174					

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 107

Circolare n. 1/2012 Criteri-Modalità e Procedimenti Amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre Fotovoltaiche sul territorio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In particolare, l'art. 12 di tale decreto, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concerne la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

Il Decreto 6 agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" all'articolo 10 comma 6 ha individuato le tariffe incentivanti per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.

Il Decreto 5 maggio 2011 ha previsto, in particolare al comma 2 art 14 tariffe incentivanti per impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, stabilendo, tra l'altro, che "al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%".

La Regione Puglia con legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" agricole, successivamente modificata dall'art. 59 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1, all'art 2, comma 1 definisce serra "ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, tempera-

tura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante." Con la L.R. n. 1/2005 sono state stabilite ulteriori prescrizioni di carattere edilizio.

A livello regionale, con Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere", approvata con DGR 10 marzo 2011, n. 416, la Regione Puglia ha richiamato le procedure edilizie autorizzative da seguirsi per la realizzazione di serre su cui posizionare pannelli fotovoltaici, o per il posizionamento di pannelli fotovoltaici su serre fisse già esistenti, confermando il riferimento normativo di cui alla L.R. n. 19/86.

Alla luce di quanto evidenziato, è opportuno disciplinare per la Regione Puglia, in modo armonico con le disposizioni urbanistiche/edilizie su richiamate, il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di serre fotovoltaiche, nonché i criteri e le modalità ad esso connessi, e si propone pertanto alla Giunta Regionale l'approvazione della Circolare secondo lo schema allegato al presente provvedimento da emanarsi da parte dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001, nonché della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia"

L'assessore relatore, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e dal Dirigente de Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di approvare la Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi

all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale' costituita da n. 5 facciate, parte integrante del presente provvedimento;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CIRCOLARE n. 1/2012

CRITERI, MODALITÀ E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI
ALL'AUTORIZZAZIONE PER LE REALIZZAZIONE DI SERRE FOTOVOLTAICHE SUL
TERRITORIO REGIONALE.

La Regione Puglia con legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" agricole, all'art 2, comma 1 definisce serra "ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante." Ulteriori prescrizioni di carattere edilizio sono successivamente state dettate dalla L.R. n. 1/2005.

La legge 19/86 è stata successivamente modificata dall'art. 59 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia", con riguardo agli aspetti urbanistici e alle caratteristiche costruttive e inerenti la realizzazione dell'opera.

Il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 all'allegato 3 ha introdotto, per la prima volta ed ai soli fini del conseguimento degli incentivi del conto energia, all'interno della categoria 'serre' la tipologia 'serre fotovoltaiche', costituite da "*strutture, di altezza minima dal suolo pari a 2 m., nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile*".

Il Decreto 6 agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" all'articolo 10 comma 6 ha individuato le tariffe incentivanti per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.

Successivamente, con Decreto 5 maggio 2011 si è previsto che "al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%".

A livello regionale, con Circolare n. 2/2011 "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere", approvata con DGR 10 marzo 2011, n. 416, la Regione Puglia ha richiamato le procedure edilizie autorizzative da seguirsi per la realizzazione di serre su cui posizionare pannelli fotovoltaici, o per il posizionamento di pannelli fotovoltaici su serre fisse già esistenti.

Tale circolare ha naturalmente confermato il riferimento normativo di cui alla L.R. n. 19/86 prevedendo che, a prescindere dal regime autorizzatorio dell'intervento sotto il profilo edilizio – edilizia libera per trasformazione di serre fisse già esistenti ed autorizzate a norma di legge in serre fotovoltaiche, permesso di costruire per nuove serre fotovoltaiche - il procedimento per la realizzazione di una serra fotovoltaica non possa definirsi positivamente, in assenza del favorevole "*parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*" rilasciato dagli Uffici provinciali competenti per territorio del Servizio Agricoltura della Regione Puglia.

Alla luce delle norme nazionali, per la Regione Puglia si rende necessario disciplinare in modo armonico con le disposizioni urbanistiche/edilizie relative alle serre, come dettate dalla L.R. n.

19/86 dalla L.R. n. 1/2005 e dalla Circolare n. 2/2011, il procedimento relativo all'autorizzazione alla realizzazione di serre fotovoltaiche, nonché i criteri e le modalità ad esso connessi.

Dovranno comunque essere assunti tutti gli altri eventuali pareri previsti dalle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti, nonché verificato il rispetto del Regolamento Regionale 24/2010.

A. Definizione delle "serre fotovoltaiche e caratteristiche strutturali".

I D.M. definiscono la "serra fotovoltaica" come un "manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno" che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o floricoli e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Il comma 2 art. 2 della citata L.R. 11 settembre 1986, n. 19 specifica che le serre "*devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari*" al fine di realizzare "*un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura e umidità*".

Il Decreto 5 maggio 2011 definisce, in particolare, la "serra fotovoltaica" quel manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, in cui i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti. Inoltre, che presenti le seguenti caratteristiche: il manufatto è praticabile in tutta la sua estensione; la struttura del manufatto, in metallo, legno o muratura, è fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile; l'altezza minima dal suolo dei moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 metri; i moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi della copertura o delle pareti se la loro eventuale rimozione compromette la funzione della serra stessa; il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non è superiore al 50% (art. 14 c. 2).

B. Procedimento per l'autorizzazione di serre fotovoltaiche.

Il procedimento per la realizzazione di serre fotovoltaiche è quello descritto nella L.R. n.19/86, secondo le modalità meglio disciplinate dalla Circolare n.2/2001.

Per la realizzazione di nuove serre fotovoltaiche o la trasformazione di serre esistenti in serre fotovoltaiche è necessario acquisire il parere favorevole "*sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona*", di cui all'art. 6 della L.R. 19/86, da parte dell'Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura.

Naturalmente il "*rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione dell'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione*" (c. 2, art. 6).

La finalità del parere dell'Ufficio competente del Servizio Agricoltura è quella di accertare che la realizzazione della serra sia indirizzata ad assicurare produzioni agricole compatibili con le linee della programmazione per lo sviluppo agricolo della zona e, contestualmente, a verificare che la superficie sottostante la copertura della serra sia idonea a sviluppare una capacità agricola - intesa in termini di potenziale produttivo della stessa - superiore, a parità di condizioni, a quella del campo aperto.

C. Il parere dell'Ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura. Elementi di valutazione.

Nel quadro dei nuovi indirizzi per lo sviluppo e l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Puglia, le serre fotovoltaiche potrebbero assicurare alle aziende agricole pugliesi di cogliere le opportunità connesse all'accesso agli incentivi suddetti, contestualmente ai risultati economici ottenuti grazie alla destagionalizzazione ed all'incremento delle produzioni agricole.

Ed infatti la principale funzione delle serre consiste nel modificare i fattori ambientali in senso più favorevole alle esigenze fisiologiche delle piante, trasformando in calore la luce solare che attraversa la copertura in vetro o in materiali simili, attraverso un meccanismo denominato appunto 'effetto serra'. Attraverso l'effetto combinato di luce e calore in un ambiente confinato, si assicura un notevole incremento delle produzioni rispetto ai risultati conseguibili, nelle medesime condizioni, in campo aperto. La coltivazione in serra consente altresì di destagionalizzare le produzioni, ai fini di un loro maggiore apprezzamento economico sui mercati.

Al fine di assicurare l'effettiva redditizia produzione di qualità realizzata sui terreni sottostanti la copertura, il Servizio Agricoltura dovrà, quindi, preliminarmente valutare che la capacità agricola dell'area coperta in serra - intesa in termini di potenziale produttivo della stessa - risulti effettivamente superiore, a parità di condizioni, a quella che la stessa area svilupperebbe in campo aperto.

Inoltre, è necessario considerare le informazioni tecnico-scientifiche disponibili, dalle quali emergono dati utili a stabilire criteri e requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione a realizzare investimenti atti a garantire un'integrazione del reddito agricolo, integrando i pannelli fotovoltaici su impianti produttivi serricoli, pur senza pregiudicarne la loro funzione principale, che è quella della coltivazione. Sulla base di tali informazioni tecnico-scientifiche, si ritiene, in via generale, che solo nel caso in cui la superficie interessata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra la funzione principale dell'uso agricolo delle serre non è pregiudicata. Tale limite si intende anche nel caso di copertura di pannelli in zone diverse dal tetto o dalle falde. Comunque, a tale riguardo, si deve fare riferimento al parametro del livello di illuminamento minimo della serra indicato nell'allegato 1.

Il Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013 stabilisce specifici indirizzi in merito allo sviluppo agricolo della Regione che saranno, quindi, oggetto di valutazione ai fini del parere.

Ai fini dell'espressione del parere sulla idoneità dell'intervento con riferimento allo "*sviluppo agricolo della zona*", saranno valutati i seguenti elementi:

- la conformità/compatibilità dell'intervento con i Piani e Programmi di sviluppo rurale;
- gli sbocchi commerciali delle produzioni agricole previste nelle serre fotovoltaiche in progetto;
- la disponibilità della risorsa idrica;
- gli impatti socio economici.

C.1 Procedimento per il rilascio del parere.

Il soggetto che intende realizzare una serra fotovoltaica, o trasformare una serra fissa preesistente in serra fotovoltaica, deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di società agricole il 60% delle quote societarie deve essere detenuta da uno o più imprenditori agricoli definiti come sopra.

Il richiedente deve presentare, unitamente all'istanza di parere:

- a) il progetto esecutivo della serra fotovoltaica;
- b) la relazione agronomica, che dimostri, per la serra fotovoltaica in progetto, una capacità di realizzare produzioni agricole (ortoflorofrutticole e vivaistiche) commerciabili di qualità superiore, a parità di condizioni e di superficie, a quelle conseguibili in campo aperto, e che fornisca tutti gli altri elementi

necessari alla valutazione, compreso la sussistenza a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica del requisito di attività connessa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come definita all'art. 1235 del codice civile.

Nel progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovranno essere, tra l'altro, indicati:

- la potenza nominale complessiva dell'impianto;
- il volume di investimenti previsto per la realizzazione della serra fotovoltaica, con distinzione degli investimenti riguardanti la copertura fotovoltaica;
- la dotazione di impianti tecnologici idonei ad assicurare produzioni di qualità ed il pieno rispetto dell'ambiente.

Il progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

L'ombreggiamento indotto dall'impianto fotovoltaico deve risultare uniformemente distribuito su tutta la superficie di copertura. Per tale finalità, i pannelli utilizzati per la copertura di serre devono inoltre possedere caratteristiche costruttive che prevedano il posizionamento delle celle fotovoltaiche in modo da assicurare una trasparenza del medesimo singolo pannello del 50%, uniformemente distribuita.

Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell'uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell'ipotesi in cui la superficie oscurata dai pannelli fotovoltaici non superi complessivamente il 25% della superficie di copertura della serra, si stabilisce che la percentuale di copertura della serra non possa eccedere tale percentuale. E' fatta comunque salva, in casi particolari, la possibilità di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio provinciale un progetto che preveda una percentuale di copertura superiore al 25% e comunque nel limite del 50%, sulla base di specifiche e documentate argomentazioni di carattere tecnico/scientifico, da inserirsi nella relazione agronomica.

Nella relazione agronomica dovranno essere indicati:

- il volume di affari derivante dall'attività agricola aziendale esercitata nell'anno precedente a quello nel quale viene prodotta l'istanza;
- il volume di affari previsto dalla produzione di energia fotovoltaica che sarà realizzata a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica;
- il volume di affari previsto dall'attività agricola aziendale a seguito della realizzazione della serra fotovoltaica (anno a regime dell'impianto fotovoltaico);
- le produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche che si intendono realizzare nella serra fotovoltaica con specificazione delle colture da praticare annualmente, dei relativi cicli colturali e dei parametri ambientali (temperatura, illuminazione, U.R., ventilazione, ecc.) che consentono di conseguire produzioni di qualità, nonché la compatibilità di tali parametri con le caratteristiche della serra fotovoltaica che si intende realizzare come indicate dalla ditta fornitrice della stessa;
- il potenziale produttivo agricolo posseduto dalla serra fotovoltaica rispetto alle sue caratteristiche progettuali, inteso come capacità di realizzare produzioni agricole (ortoflorofrutticole e vivaistiche) di qualità;
- gli sbocchi di mercato attuali e attesi (analisi delle modalità e dei canali di commercializzazione) delle produzioni ortoflorofrutticole e vivaistiche previste nella serra fotovoltaica;
- la conformità/compatibilità dell'intervento con i Piani e Programmi di sviluppo rurale;
- la disponibilità della risorsa idrica;
- gli impatti socio economici;
- la professionalità posseduta dall'imprenditore nel comparto delle colture protette;
- eventuali incentivi erogati o concessi in caso di trasformazione di serre già esistenti in serre fotovoltaiche, con relativa normativa di riferimento e data di concessione/erogazione degli aiuti o, nel caso di nuove serre fotovoltaiche, eventuali incentivi concessi o che si intendono richiedere, con relativa normativa di riferimento.

Le serre fotovoltaiche autorizzate ai sensi della L.R. 19/86 ed in conformità alle disposizioni impartite con la presente circolare saranno oggetto di controlli a campione, allo scopo di verificare l'effettiva destinazione agricola delle stesse e il mantenimento delle condizioni che hanno determinato il parere favorevole. Eventuali dismissioni dei pannelli fotovoltaici in data precedente alla scadenza degli impegni assunti ai sensi della normativa incentivante la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere comunicate all'Ufficio provinciale competente per territorio del Servizio Agricoltura.

Allegato 1 - Livello di illuminamento minimo della serra.

Il parametro illuminotecnico adottato per la valutazione del livello di illuminazione naturale di un ambiente confinato è il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD).

Tale parametro adimensionale è definito come il rapporto tra l'illuminamento medio (E_m) in un ambiente confinato su una superficie interna orizzontale di riferimento e l'illuminamento che si ha nello stesso istante in un punto posto su una superficie orizzontale esterna ed esposta in modo tale da ricevere la luce dell'intera volta celeste, valutati entrambi in condizioni di cielo coperto (E_e).

Il parametro per la valutazione del livello di illuminamento minimo della serra fotovoltaica è calcolato considerando il rapporto tra Fattore Medio di Luce Diurna in presenza di copertura con pannelli fotovoltaici (FMLDPV) e il Fattore Medio di Luce Diurna Medio privo di qualsiasi tipo di ombreggiamento (FMLDante).

Il livello di illuminamento della serra fotovoltaica effettiva (LISF) espresso in termini percentuali risulta quindi dato dalla relazione:

$$LISF = \frac{FMLDPV}{FMLDante} \cdot 100$$

Il livello di illuminamento minimo della serra così definito deve essere uguale o maggiore del 75%, in modo uniforme su tutta la superficie interna della serra.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 108

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di deg.ne vini DOP ..relativo funzionamento-Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 3- Barletta - Gioia del Colle - Gravina - Moscato di Trani - Locorotondo DOC.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela qualità", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

L'art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, reca in particolare, disposizioni concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione.

In particolare, l'art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Lo stesso art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle competenti strutture di controllo, quali incaricate dell'esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore, i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata.

Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali disciplina gli esami analitici per i vini

DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti.

In particolare, il suddetto decreto all'art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall'art. 15 comma 1 del D.lgs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG.

Lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, inoltre, all'art. 5, comma 3 prevede che le Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 4, recita anche, che "Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 5 prevede che il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio e al comma 6 prevede che il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 9 prevede infine che qualora i campioni da esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.

Il successivo art. 6, al comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni.

Inoltre lo stesso art. 6, al comma 3 prevede che gli iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi istituiti dalla Regione.

Gli artt. 7 e 8, prescrivono criteri, procedure e termini per l'attività delle commissioni. Anche tali indicazioni sono state fatte proprie e integrate dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2011, n. 2981 ha istituito l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori".

La Regione Puglia d'intesa con gli organismi di controllo dei vini a DO (DOCG e DOC) della Puglia, pubblici e privato, individua le commissioni di degustazione e le relative denominazioni controllate.

La Regione Puglia d'intesa con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari ha deciso che la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 3" è competente per le denominazioni "Barletta" DOC, "Gioia del Colle" DOC, "Gravina" DOC, "Moscato di Trani" DOC, "Locorotondo" DOC.

La Regione Puglia con nota del Servizio Alimentazione A00155/03/01/2012 n. 00077 ha chiesto agli organismi di controllo dei vini DO della Puglia, pubblici e privato, di indicare i nominativi dei segretari e dei segretari supplenti delle singole commissioni di degustazione dei vini DO della Puglia.

La CCIAA di Bari con nota del 4 gennaio 2012, n. 0000345 - 11.9, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione con prot. n. A00155/04/01/2012 n. 0000117, ha proposto per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 3" il nominativo del segretario nella persona della sig.ra Angela PRETTICO e il nominativo del segretario supplente nella persona del sig. Francesco MININNI;

Tanto premesso,

VISTO la il D.M. dell' 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

PROPONE:

- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 3" competente per le denominazioni "Barletta" DOC, "Gioia del Colle" DOC, "Gravina" DOC, "Moscato di Trani" DOC, "Locorotondo" DOC;

- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 3", presidente il sig. Luigi CANTATORE, presidente supplente il sig. Riccardo LONIGRO, segretario la sig.ra Angela PRETTICO e segretario supplente il sig. Francesco MININNI;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 3" competente per le denomi-

nazioni “Barletta” DOC, “Gioia del Colle” DOC, “Gravina” DOC, “Moscato di Trani” DOC, “Locorotondo” DOC;

- di nominare, per la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 3”, presidente il sig. Luigi CANTATORE, presidente supplente il sig. Riccardo LONIGRO, segretario la sig.ra Angela PRETTICO e segretario supplente il sig. Francesco MININNI;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dal momento dall’approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni di degustazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 109

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione vini DOP e relativo funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 2 - “Castel del Monte Bombino nero” DOCG - “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” DOCG - “Castel del Monte Rosso Riserva” DOCG - “Castel del Monte” DOC.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari; Dario Stefàno, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della P.O. “Tutela qualità”, confermata

dal Dirigente dell’Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

L’art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, reca in particolare, disposizioni concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell’attività delle commissioni di degustazione.

In particolare, l’art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Lo stesso art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle competenti strutture di controllo, quali incaricate dell’esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore, i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata.

Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti.

In particolare, il suddetto decreto all’art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall’art. 15 comma 1 del D.lgs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG.

Lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, inoltre, all’art. 5, comma 3 prevede che le Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi.

Il Decreto 11 novembre 2011, all' art. 5, comma 4, recita anche, che "Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

Il Decreto 11 novembre 2011, all' art. 5, comma 5 prevede che il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio e al comma 6 prevede che il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

Il Decreto 11 novembre 2011, all' art. 5, comma 9 prevede infine che qualora i campioni da esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un' unica commissione di degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.

Il successivo art. 6, comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni.

Inoltre lo stesso art. 6, comma 3 prevede che gli iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d' ufficio negli elenchi istituiti dalla Regione.

Gli artt. 7 e 8, prescrivono criteri, procedure e termini per l' attività delle commissioni. Anche tali indicazioni sono state fatte proprie e integrate dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2011, n 2981 ha istituito l' "Elenco dei tecnici degustatori" e l' "Elenco degli esperti degustatori".

La Regione Puglia d' intesa con gli organismi di controllo dei vini a DO (DOCG e DOC) della Puglia, pubblici e privato, individua le commissioni di degustazione e le relative denominazioni controllate.

La Regione Puglia d' intesa con l' organismo di controllo ValorItalia S.r.l. ha stabilito che la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 2" è com-

petente per le denominazioni "Castel del Monte Bombino Nero" DOCG, "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" DOCG, "Castel del Monte Rosso Riserva" DOCG, "Castel del Monte" DOC".

La Regione Puglia con nota del Servizio Alimentazione A00155/03/01/2012 n. 00077 ha chiesto agli organismi di controllo dei vini DO della Puglia, pubblici e privato, di indicare i nominativi dei segretari e dei segretari supplenti delle singole commissioni di degustazione dei vini DO della Puglia.

L' organismo di controllo ValorItalia S.r.l. con nota del 3 gennaio 2012, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione con prot. n. A00155/04/01/2012, n. 0000099, ha proposto per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 2" il nominativo del segretario nella persona del sig. Antonio SASSI e il nominativo del segretario supplente nella persona del sig. Alfonso GERMINARIO.

Tanto premesso,

VISTO la il D.M. dell' 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell' attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

PROPONE:

- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 2" competente per le denominazioni "Castel del Monte Bombino Nero" DOCG, "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" DOCG, "Castel del Monte Rosso Riserva" DOCG, "Castel del Monte" DOC".;
- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 2", presidente il sig. Leonardo PALUMBO, presidente supplente il sig. Carlo VALENTE, segretario il sig. Antonio SASSI e segretario supplente il sig. Alfonso GERMINARIO;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dall' approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal

Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 2" competente per le denominazioni "Castel del Monte Bombino Nero" DOCG, "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" DOCG, "Castel del Monte Rosso Riserva" DOCG, "Castel del Monte" DOC";
- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 2", presidente il sig. Leonardo PALUMBO, presidente supplente il sig. Carlo VALENTE, segretario il sig. Antonio SASSI e segretario supplente il sig. Alfonso GERMINARIO;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono

nominati per un triennio dal momento dall'approvazione della presente deliberazione;

- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni di degustazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 110

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione vini DOP e relativo funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 4 - Brindisi DOC - Ostuni DOC

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela qualità", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

L'art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, reca in particolare, disposizioni concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione.

In particolare, l'art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della

denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Lo stesso art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle competenti strutture di controllo, quali incaricate dell'esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore, i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata.

Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti.

In particolare, il suddetto decreto all'art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall'art. 15 comma 1 del D.lgs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG.

Lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, inoltre, all'art. 5, comma 3 prevede che le Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 4, recita anche, che "Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 5 prevede che il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio e al comma 6 prevede che il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente

Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 9 prevede infine che qualora i campioni da esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.

Il successivo art. 6, al comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni.

Inoltre lo stesso art. 6, al comma 3 prevede che gli iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi istituiti dalla Regione.

Gli artt. 7 e 8, prescrivono criteri, procedure e termini per l'attività delle commissioni. Anche tali indicazioni sono state fatte proprie e integrate dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2011, n 2981 ha istituito l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori".

La Regione Puglia d'intesa con gli organismi di controllo dei vini a DO (DOCG e DOC) della Puglia, pubblici e privato, individua le commissioni di degustazione e le relative denominazioni controllate.

La Regione Puglia d'intesa con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi ha deciso che la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 4" è competente per le denominazioni "Brindisi" DOC, "Ostuni" DOC,

La Regione Puglia con nota del Servizio Alimentazione A00155/03/01/2012 n. 00077 ha chiesto agli organismi di controllo dei vini DO della Puglia, pubblici e privato, di indicare i nominativi dei segretari e dei segretari supplenti delle singole commissioni di degustazione dei vini DO della Puglia.

La CCIAA di Brindisi con nota del 16 gennaio, n. 0001637, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione con prot. n. A00155/16/01/2012 n. 0519, ha proposto per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 4" il nominativo del segretario nella persona del sig. Angelo CAFORIO e il nominativo del

segretario supplente nella persona del sig. Romualdo TOPPUTI.

Tanto premesso,

VISTO la il D.M. dell' 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

PROPONE:

- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 4" è competente per le denominazioni "Brindisi" DOC, "Ostuni" DOC,
- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 4", presidente il sig. Dante GUADALUPI, presidente supplente il sig. Francesco CASCIONE, segretario il sig. Angelo CAFORIO e segretario supplente il sig. Romualdo TOPPUTI,
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 4" è competente per le denominazioni "Brindisi" DOC, "Ostuni" DOC,
- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 4", presidente il sig. Dante GUADALUPI, presidente supplente il sig. Francesco CASCIONE, segretario il sig. Angelo CAFORIO e segretario supplente il sig. Romualdo TOPPUTI,
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dal momento dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni di degustazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 111

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP/IG - esami organolettici /attività commissioni di degustazione vini DOP e funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 5 - Primitivo Manduria Dolce Naturale DOCG - Primitivo Manduria DOC - Colline Joniche Tarantine DOC - Lizzano DOC - Martina o Martina Franca DOC - Aleatico Puglia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Tutela qualità", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

L'art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, reca in particolare, disposizioni concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione.

In particolare, l'art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Lo stesso art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle competenti strutture di controllo, quali incaricate dell'esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore, i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata.

Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti.

In particolare, il suddetto decreto all'art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall'art. 15 comma 1 del D.lgs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG.

Lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, inoltre, all'art. 5, comma 3 prevede che le Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 4, recita anche, che "Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 5 prevede che il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio e al comma 6 prevede che il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 9 prevede infine che qualora i campioni da esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.

Il successivo art. 6, al comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni.

Inoltre lo stesso art. 6, al comma 3 prevede che gli iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio

2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi istituiti dalla Regione.

Gli artt. 7 e 8, prescrivono criteri, procedure e termini per l'attività delle commissioni. Anche tali indicazioni sono state fatte proprie e integrate dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2011, n. 2981 ha istituito l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori".

La Regione Puglia d'intesa con gli organismi di controllo dei vini a DO (DOCG e DOC) della Puglia, pubblici e privato, individua le commissioni di degustazione e le relative denominazioni controllate.

La Regione Puglia d'intesa con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto ha deciso che la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 5" è competente per le denominazioni "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" DOCG, "Primitivo di Manduria" DOC, "Colline Joniche Taratine" DOC, "Lizzano" DOC, "Martina o Martina Franca" DOC, "Aleatico di Puglia" DOC.

La Regione Puglia con nota del Servizio Alimentazione A00155/03/01/2012 n. 00077 ha chiesto agli organismi di controllo dei vini DO della Puglia, pubblici e privato, di indicare i nominativi dei segretari e dei segretari supplenti delle singole commissioni di degustazione dei vini DO della Puglia.

La CCIAA di Taranto con nota del 4 gennaio 2012 n. 0000199 - 11.9.4, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione con prot. n. A00155/04/01/2012 n. 0000103, ha proposto per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 5" il nominativo del segretario nella persona del sig. Paride GONZALES e il nominativo del segretario supplente nella persona della sig.ra Angela FANIZZI.

Tanto premesso,

VISTO la il D.M. dell' 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

PROPONE:

- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 5" competente per le denominazioni "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" DOCG, "Primitivo di Manduria" DOC, "Colline Joniche Taratine" DOC, "Lizzano" DOC, "Martina o Martina Franca" DOC, "Aleatico di Puglia" DOC;
- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 5", presidente il sig. Pietro CUZZUOL, presidente supplente il sig. Angelo PINTO, segretario il sig. Paride GONZALES e segretario supplente la sig.ra Angela FANIZZI;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;

- di nominare la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 5” competente per le denominazioni “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” DOCG, “Primitivo di Manduria” DOC, “Colline Joniche Taratine” DOC, “Lizzano” DOC, “Martina o Martina Franca” DOC, “Aleatico di Puglia” DOC;
- di nominare, per la “Commissione di degustazione vini DO Puglia 5”, presidente il sig. Pietro CUZZUOL, presidente supplente il sig. Angelo PINTO, segretario il sig. Paride GONZALES e segretario supplente la sig.ra Angela FANIZZI;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dal momento dall’approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni di degustazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2012, n. 112

Decreto leg. 8/04/10, n. 61 e Decreto ministeriale 11/11/2011 - disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IG, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione vini DOP e relativo funzionamento - Nomina Commissione di degustazione vini DO Puglia 6 - Nardò DOC - Alezio DOC - Copertino DOC - Galatina DOC - Leverano DOC - Matino DOC.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefàno, sulla base dell’istruttoria espletata dal

responsabile della P.O. “Tutela qualità”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

L’art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, reca in particolare, disposizioni concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell’attività delle commissioni di degustazione.

In particolare, l’art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della denominazione di origine, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne certifichino la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Lo stesso art. 15, al comma 3 individua apposite commissioni di degustazione, indicate dalle competenti strutture di controllo, quali incaricate dell’esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. Lo stesso comma 3 stabilisce inoltre i parametri oggetto di esame: colore, limpidezza, odore e sapore, i quali devono corrispondere a quelli indicati dal disciplinare di produzione della DO esaminata.

Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i suddetti prodotti.

In particolare, il suddetto decreto all’art. 1, commi 2 e 3 ribadisce quanto già indicato dall’art. 15 comma 1 del D.lgs 61/2010, ovvero la necessità del superamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, per ottenere la qualificazione DOC o DOCG.

Lo stesso Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, inoltre, all’art. 5, comma 3 prevede che le Commissioni di degustazione sono indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC e sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio. Tali commissioni sono

costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti dagli appositi elenchi.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 4, recita anche, che "Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 5 prevede che il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio e al comma 6 prevede che il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

Il Decreto 11 novembre 2011, all'art. 5, comma 9 prevede infine che qualora i campioni da esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.

Il successivo art. 6, al comma 1 individua nelle Regioni i soggetti deputati alla tenuta degli elenchi dei degustatori che possono operare nelle suddette commissioni.

Inoltre lo stesso art. 6, al comma 3 prevede che gli iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi istituiti dalla Regione.

Gli artt. 7 e 8, prescrivono criteri, procedure e termini per l'attività delle commissioni. Anche tali indicazioni sono state fatte proprie e integrate dalla Regione Puglia.

La Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2011, n 2981 ha istituito l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori".

La Regione Puglia d'intesa con gli organismi di controllo dei vini a DO (DOCG e DOC) della Puglia, pubblici e privato, individua le commissioni di degustazione e le relative denominazioni controllate.

La Regione Puglia d'intesa con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce ha deciso che la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 6" è competente per le denominazioni "Nardò" DOC, "Alezio" DOC, "Copertino" DOC, "Galatina" DOC, "Leverano" DOC, "Matino" DOC.

La Regione Puglia con nota del Servizio Alimentazione A00155/03/01/2012 n. 00077 ha chiesto agli organismi di controllo dei vini DO della Puglia, pubblici e privato, di indicare i nominativi dei segretari e dei segretari supplenti delle singole commissioni di degustazione dei vini DO della Puglia.

La CCIAA di Lecce già con nota del 22/12/2011 n. 0037919, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione con prot. n. A00155/23/12/2011 n. 016454, ha proposto per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 6" il nominativo del segretario nella persona del sig. Salvatore MANNI e il nominativo del segretario supplente nella persona della sig.ra Anna Maria BAGLIVI.

Tanto premesso,

VISTO la il D.M. dell' 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;

PROPONE:

- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 6" competente per le denominazioni "Nardò" DOC, "Alezio" DOC, "Copertino" DOC, "Galatina" DOC, "Leverano" DOC, "Matino" DOC;
- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 6", presidente il sig. Giuseppe PIZZOLANTE LEUZZI, presidente supplente il sig. Antonio APOLLONIO, segretario il sig. Salvatore MANNI e segretario supplente la sig.ra Anna Maria BAGLIVI;
- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dall'approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;

- di nominare la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 6" competente per le denominazioni "Nardò" DOC, "Alezio" DOC, "Copertino" DOC, "Galatina" DOC, "Leverano" DOC, "Matino" DOC;

- di nominare, per la "Commissione di degustazione vini DO Puglia 6", presidente il sig. Giuseppe PIZZOLANTE LEUZZI, presidente supplente il sig. Antonio APOLLONIO, segretario il sig. Salvatore MANNI e segretario supplente la sig.ra Anna Maria BAGLIVI;

- di stabilire che il presidente, il presidente supplente, il segretario e il segretario supplente sono nominati per un triennio dal momento dall'approvazione della presente deliberazione;

- di stabilire che nessun onere dovrà gravare nel bilancio autonomo della Regione per il funzionamento delle commissioni di degustazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**